

CDXIII.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 27 MARZO 1912

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Atti vari	<i>Pag.</i>	18537
Autorizzazione di procedere contro il deputato Gaudenzi		18544
Bilancio di grazia e giustizia e dei culti (<i>Seguito della discussione</i>)		18578
CANNAVINA		18584
CAVAGNARI	18594,	18609
DENTICE	18597,	18609
FINOCCHIARO-APRILE, <i>ministro</i>		18598
GALIMBERTI		18587
MACAGGI	18579,	18609
MANGO		18587
MURATORI, <i>relatore</i>		18604
Commemorazione del deputato Matteucci		18536
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>		18537
MONTAUTI		18536
PRESIDENTE		18537
Convocazione degli Uffici (<i>Annunzio</i>)		18613
Giuramento dei deputati Albanese, Orsi e Porzio		18538
Interrogazioni:		
Regia scuola superiore di commercio di Torino (CASALINI):		
CAPALDO, <i>sottosegretario di Stato (R. S.)</i>		18538
Arresto arbitrario in Roma:		
AMICI GIOVANNI		18539
FALCIONI, <i>sottosegretario di Stato</i>		18539
Sepoltura di valdesi nella Libia:		
CAETANI		18541
MIRABELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>		18540
Condotta di un professore di Terni:		
GALLENGA		18543
VICINI, <i>sottosegretario di Stato</i>		18541
Invito per l'Esposizione internazionale di Belle arti di Venezia e per l'inaugurazione del ricostruito campanile di San Marco:		
PRESIDENTE		18611
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):		
Sanzioni penali e disciplinari per i militari del Corpo reale equipaggi in congedo illimitato ritardatari o mancanti alla chiamata alle armi per istruzione (LEONARDI-CATTOLICA)		18544
Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai reali carabinieri in servizio dei reali arsenali marittimi (LEONARDI-CATTOLICA)	<i>Pag.</i>	18544
Approvazione di eccedenze d'impegni, maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti nei bilanci dei Ministeri delle finanze, delle poste e dei telegrafi, della marina, del tesoro, degli affari esteri, dell'interno e dei lavori pubblici (<i>Approvazione</i>)	18544-45-46-47-50-53-55-57	18558-66-70-75-76-78
TEDESCO, <i>ministro</i>		18575
Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna		18547
Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156,000 per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative		18555
Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti		18556
Stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-13 al 1914-15, per affitto di locali in servizio della regia Accademia di belle arti in Milano		18556
Assegnazione straordinaria di lire 308,935.22 per i lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo in Roma		18556
Osservazioni e proposte:		
Completamento di una Commissione:		
PRESIDENTE		18613
Lavori parlamentari		18613
Relazioni (<i>Presentazione</i>):		
Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina (DEI BALZO)		18603
Variazioni nel bilancio della marina (Id.)		18593

Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per la partecipazione della regia marina all'Esposizione internazionale di Torino del 1911 (DEL BALZO)	Pag. 18593
Conversione in legge del regio decreto col quale venne disposta la proroga del concorso governativo per il pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole di Sicilia e di Sardegna (CAO-PINNA)	18593
Provvedimenti a completamento per la costruzione di nuovi edifici della Facoltà medica nella regia Università di Roma (IDEM).	13593
Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911 concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 (Id.)	18593
Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto (STOPPATO).	18593
Domanda di autorizzazione di procedere contro il deputato Foscari (G. LIBERTINI)	18593
Opere di bonifica di prima categoria (ROMANIN-JACUR).	18594
Variazioni nel bilancio di agricoltura (CAMERA)	18609
Variazioni nel bilancio della guerra (E. GIOVANELLI)	18609
Conversione in legge dei decreti reali per la riduzione temporanea della tassa sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli istituti di emissione (CARCANO)	18609
Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia (Id.)	18609
Proroga del termine per la presentazione della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile (ARLOTTA)	18609
Riforma della legge elettorale politica (BERTOLINI)	18609
Proroga delle elezioni amministrative (Id.)	18610
Insegnanti straordinari ed ordinari nelle scuole medie governative (CALLAINI)	18610
Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400,000 alla concessione italiana in Tientsin (FALLETTI)	18610
Modificazioni alle leggi istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari (Pozzo)	18610
Votazione segreta (Risultamento):	
Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908	18610

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13	Pag. 18610
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888.79 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative.	18610
Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sull'assegnazione del capitolo 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative	18610
Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia	18610

La seduta comincia alle 14.5.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Commemorazione del deputato Matteucci.

MONTAUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAUTI. Onorevoli colleghi, ricevo in questo momento una ben dolorosa notizia. Nella sua villa di Vorno, in quel di Lucca, stamane alle ore 11.45 cessava di vivere l'onorevole avvocato Francesco Matteucci.

Appartenente alla Camera da cinque legislature, nelle prime tre come rappresentante del collegio di Capannori, nelle ultime due come rappresentante del collegio di Lucca, assiduo ai nostri lavori fino a quando due anni or sono, fu colto dal male inesorabile che, ribelle a ogni rimedio, lo ha tratto alla tomba, io non posso dire di lui, cose che non sieno da voi, onorevoli colleghi, pienamente conosciute. Deputato, consigliere del comune di Capannori, consigliere provinciale di Lucca e presidente di quell'alto Consesso, Francesco Matteucci sentì forte e vivissimo il sentimento del dovere, e fu attivo, zelante ed operoso nelle varie ed alte funzioni, che gli elettori e i colleghi vollero conferirgli.

Fornito di salda cultura giuridica, egli fu uomo di una rettitudine e di una probità superiori ad ogni elogio; ma fu soprat-

tutto buono; buono di animo, di carattere e di cuore, buono nel più vasto ed esteso senso della parola. E tale sua speciale qualità vuol essere singolarmente rilevata e segnalata in questo doloroso momento, poichè io penso e credo, onorevoli colleghi, che sia forse più ammirevole cosa l'essere e soprattutto, il sapersi mantenere sempre e costantemente buoni in mezzo a tutte le lotte, a tutte le asperità, a tutte le avversità della vita, che diventare per altezza dello ingegno, per forza dello studio e del volere e, molte volte, per l'amica fortuna, illustri e celebrati nel mondo. (*Benissimo!*)

È per questa speciale bontà di carattere e di animo che Francesco Matteucci, se pur ebbe avversari, non ebbe certamente nemici; e quanti l'avvicinarono e lo conobbero sentiranno, appunto per ciò, vivo rammarico alla notizia della sua morte, che se fu per lui liberazione da pene e sofferenze atrocissime per la lunga malattia, che, senza speranza, lo travagliava, non riesce per questo meno dolorosa e sensibile.

Nel mandare alla cara sua memoria, che vivrà perenne nei nostri più cari e mesti ricordi, il mio estremo e commosso saluto, di collega ed amico, prego la Camera di voler inviare a mezzo dell'illustre nostro Presidente, sentite condoglianze alla famiglia ed alla città di Lucca, ed a volersi far rappresentare ai solenni funerali, che avranno luogo in Lucca domani mattina. (*Vive approvazioni*).

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. La notizia, veramente inattesa, della morte di Francesco Matteucci ha profondamente colpito l'animo di tutti i colleghi di questa Camera, perchè, come ben disse l'onorevole Montauti, in Francesco Matteucci noi abbiamo sempre ammirato una intelligenza veramente superiore, unita ad una incommensurabile bontà di animo. Mi associo alle nobili espressioni dell'onorevole Montauti, come mi associo di gran cuore alla sua proposta, che alla famiglia dell'illustre estinto siano inviate le condoglianze profonde della Camera e che la Camera stessa sia rappresentata ai funerali. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, avendo conosciuto da lungo tempo ed amato assai l'onorevole Matteucci, mi ero tenuto costantemente informato delle fasi della sua malattia, che purtroppo aveva avuto principio

fin dalla scorsa legislatura. Soltanto qualche mese fa, dal figlio suo, avevo avuto assicurazione che le condizioni della sua salute erano migliorate.

Oggi la notizia, che inaspettatamente ha qui portata l'onorevole Montauti, mi riempie l'animo di dolore; e credo che così avvenga per tutti coloro, i quali in quest'Assemblea hanno per cinque legislature avuto modo di conoscere il compianto collega Matteucci, e di apprezzarne le insigni doti della mente e del cuore. Per tali doti la Camera lo ritenne degno di far parte di parecchie commissioni importanti, fra cui quella per l'esame del Codice di procedura penale, e la Giunta per le elezioni.

Francesco Matteucci godeva intera la stima dei suoi concittadini, che lo chiamarono ai più alti uffici, e più volte lo rielesero a loro rappresentante in Parlamento.

Quindi tanto più mi duole che le condizioni speciali del momento mi abbiano tolto la possibilità di fare di lui una più degna commemorazione. (*Vivissime approvazioni*).

Mi associo in nome della Camera alle parole pronunziate dall'onorevole Montauti, e metto a partito la proposta da lui fatta. Avverto però, che, data la ristrettezza del tempo, inviterò il prefetto della provincia di Lucca a far sì che intorno al feretro del compianto collega Matteucci possa riunirsi il maggior numero possibile di deputati. (*Benissimo!*)

(*La proposta è approvata*).

Dichiaro vacante il collegio di Lucca.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto un congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole D'Oria, di giorni 5.

(*È concesso*).

Petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto delle petizioni.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge:

7116. La Giunta comunale di Maropati presenta una petizione nella quale si fanno voti che sia revocato il regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, emanato in virtù degli articoli 7 e 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 relativo allo spostamento degli abitati nelle zone colpite dal terremoto.

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presenti gli onorevoli Porzio, Orsi e Albanese li invito a giurare.

(Legge la formula).

PORZIO. Giuro!

ORSI. Giuro!

ALBANESE. Giuro!

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio annunzia di aver dato risposta scritta alla interrogazione dell'onorevole Casalini « per sapere se non ritenga opportuno concedere alla regia scuola superiore di commercio di Torino una sessione straordinaria di esami, per le speciali condizioni, degne di una particolare considerazione, in cui si sono venuti a trovare molti allievi ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Fino dalla fine dello scorso anno erano pervenute a questo Ministero, sia separatamente, sia in forma collettiva, trasmesse dal direttore della scuola superiore di commercio di Torino, molte domande di alunni della scuola stessa, i quali domandavano una speciale sessione di esami, in primavera, per poter conseguire l'approvazione in qualche materia, nella quale erano stati disapprovati nelle due sessioni ordinarie o per la quale non avevano sostenuto l'esame che in una sola delle due suddette sessioni e con esito sfavorevole; il che li obbligava a ripetere la classe.

« Il Ministero, presso il quale furono anche fatte autorevoli insistenze per tale concessione, dovette allora rispondere negando l'autorizzazione alla domandata terza sessione di esami.

« Il diniego del Ministero è pienamente giustificato, anzi imposto dalle seguenti disposizioni contenute nel regolamento della scuola, approvato con decreto ministeriale del 27 settembre 1907 in esecuzione dello statuto che era stato approvato con decreto reale del 1° ottobre 1906; le quali avevano avuto una ulteriore sanzione col regolamento generale per la istituzione e il riordinamento di tutte le scuole industriali e commerciali, approvato con regio decreto del 22 marzo 1908, n. 187.

« L'articolo 54 del regolamento della scuola dispone tassativamente che le sessioni di esami sono due: l'una estiva e l'altra autunnale; e l'articolo 77 del regolamento generale citato aggiunge, dopo avere indicate le due predette sessioni, che: *non potrà essere in alcun caso concessa altra sessione suppletiva o straordinaria per gli esami di promozione, di licenza o di diploma.*

« E dinanzi a così precise disposizioni regolamentari non vi sarebbe bisogno di aggiungere altre considerazioni. Pur non di meno, a spiegare la ragione di tali disposizioni, si può far osservare quanto segue, che dimostra quale inconveniente, oltre l'illegalità, si avrebbe concedendo una terza sessione di esami, ad anno scolastico così inoltrato.

« Siccome per la disposizione contenuta nell'articolo 52 del regolamento della scuola di Torino, non può essere ammesso all'anno successivo del corso chi non ha riportato l'approvazione in tutti gli esami dell'anno precedente, è ovvio che l'alunno riprovato, per esempio, negli esami di promozione dalla seconda alla terza classe, anche nel caso che non si fosse presentato che ad una sola delle due sessioni, non può essere inserito nella terza classe; ed ammesso che, con una sessione straordinaria di esami nel mese di aprile, potesse conseguire l'approvazione in quelle materie in cui era stato riprovato, egli non potrebbe iscriversi alla terza classe che dopo aver dati tali esami nella illegale sessione straordinaria.

« Di guisa che egli, alla fine del corrente anno scolastico, si potrebbe presentare agli esami dopo aver frequentato le lezioni del terzo anno per due mesi appena, il che è evidentemente inammissibile.

« Per le considerazioni esposte il Ministero non può fare a meno di confermare la risposta precedentemente data, negando l'autorizzazione alla domandata concessione della sessione straordinaria di esami.

« Del resto, anche il regolamento generale universitario, annesso al regio decreto 9 agosto 1910, n. 796, vieta coll'articolo 135 ogni altra sessione di esami, oltre le due ordinarie che incominciano il 16 giugno e il 16 ottobre rispettivamente, salvo una speciale eccezione: quando, cioè, per il grande numero degli studenti, sia *sperimentato insufficiente* il tempo assegnato alle sessioni ordinarie; e in tal caso solamente si concede, non già una sessione straordinaria, ma il prolungamento delle sessioni ordinarie.

« È da avvertire, però, che tale concessione non è contemplata dalle norme che regolano l'ordinamento delle scuole di commercio.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CAPALDO ».

PRESIDENTE. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno d'oggi è dell'onorevole Giovanni Amici, al ministro dell'interno, « per sapere se sia a sua conoscenza che il sottoprefetto di Rieti facesse procedere l'8 marzo corrente all'arresto in Roma di tal De Santis Marzio di Montopoli Sabino in seguito ad asserto mandato di cattura dell'autorità giudiziaria di Fiume, comunicatogli da quel nostro console generale; arresto che venne riconosciuto arbitrario e illegittimo dal procuratore del Re di Roma, il quale perciò ordinava la scarcerazione del De Santis ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il 3 ottobre ultimo scorso il regio console d'Italia in Fiume richiedeva alla sottoprefettura di Rieti l'arresto del giovane De Santis Marzio, che era riuscito a fuggire da Fiume e ad introdursi in Italia, contro il quale era stato emesso mandato di cattura in data 7 dicembre 1910, per reati che è bene non nominare alla Camera.

Il sottoprefetto, stimando valida, anzi, diremo meglio, applicabile in Italia l'ordinanza dell'autorità giudiziaria austro-ungarica, ha ordinato l'arresto. Viceversa poi l'autorità giudiziaria di Roma ha creduto di mettere in libertà questo individuo, per la semplicissima ragione che, in ossequio al disposto dell'articolo 5 del codice penale, non era possibile, per questo reato, eseguire nel Regno d'Italia l'ordinanza d'arresto emessa dall'autorità di quel paese.

Non ho altro da dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Giovanni Amici ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMICI GIOVANNI. I fatti, come li ha raccontati l'onorevole sottosegretario di Stato, in parte sono veri.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno. Integralmente veri.

AMICI GIOVANNI. Quello che però non è giustificato in alcun modo è che il nostro console a Fiume credette di mandare una circolare al prefetto di Potenza perchè volesse accertare dove avesse domicilio il De Santis Marzio, contro il quale, era detto,

ma non documentato in alcun modo, che l'autorità giudiziaria di Fiume avesse emesso un mandato di cattura.

Ora il Ministero di grazia e giustizia, a termini dell'articolo 5 del nostro codice penale, prima di mandare in esecuzione un mandato di cattura, che proviene da autorità estere, deve fare un giudizio di delibazione, ed autorizzare l'arresto se si trova nel caso previsto del *minimum* di tre anni di reclusione, perchè, non trovandosi in questo stato, allora è necessario intervenga la querela di parte.

Nella specie, al Ministero di grazia e giustizia non è mai pervenuto, dalla autorità austriaca, nemmeno un rapporto sul preteso addebito fatto al De Santis Marzio.

E allora io domando come e con qual diritto il sottoprefetto di Rieti poteva chiedere all'autorità di pubblica sicurezza di Roma che procedesse all'arresto del De Santis. Egli indubbiamente ha commesso un grave errore; e questo grave errore lo rilevo anche da una lettera del prefetto di Perugia a cui mi rivolsi per sapere se egli aveva dato ordine al sottoprefetto di Rieti di procedere a questo arresto e il sottoprefetto di Perugia risponde: « ho trasmesso al sottoprefetto di Rieti il rapporto del prefetto di Potenza. Il Ministero di grazia e giustizia non ha nulla ricevuto avvertendolo che non è venuta nessuna domanda di procedimento penale contro il De Santis da parte del Governo austriaco. Si gradirà in ogni modo di conoscere l'attuale domicilio del De Santis ». Quindi, la ricerca del domicilio è stata trattata niente di meno che in arresto e l'autorità di pubblica sicurezza di Roma ha proceduto all'arresto del giovane Marzio De Santis commettendo veramente un arbitrio.

Fatto ricorso al procuratore del re di Roma, che ha la tutela soprattutto della libertà dei cittadini, questi rimetteva immediatamente in libertà il De Santis, riconoscendo che nessun titolo vi era per il suo arresto. Questi i fatti; ed io, ripeto, son dolente che si sia potuto arrestare un cittadino e trattenerlo in arresto per oltre quarantotto ore senza alcun titolo e senza alcun mandato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Caetani, ai ministri dell'interno e della guerra, « per sapere se è vero che in Cirenaica ed in Tripolitania, per opposizione del clero cattolico, ad alcuni soldati valdesi morti combattendo per la patria, sia stata negata la sepoltura nel cimitero comune ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra ha facoltà di rispondere.

MIRABELLI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Una quindicina di giorni fa mi fu riferito che a Derna era morto un milite della Croce rossa, valdese, e che era stato inumato fuori del cimitero cattolico. Impressionato della cosa domandai subito spiegazioni al comandante le forze di Derna, il quale in risposta mi comunicò una lettera che aveva già scritto al presidente della Croce rossa, sullo stesso fatto; e la Camera mi permetterà che io legga di questa lettera le cose principali:

« Effettivamente il milite dell'ambulanza numero 2 della Croce rossa, il quale decedeva qui il giorno 17 gennaio di malattia infettiva, veniva sepolto fuori dal recinto del Camposanto. Ma ciò avveniva esclusivamente per aderire alla esplicita richiesta fatta dal dottor Carbone, comandante di detta ambulanza, all'ufficiale incaricato di dirigere il servizio delle inumazioni; e non già per ordine di alcun frate di qui. L'ufficiale in parola mi assicura infatti che il dottor Carbone si presentava a lui nella piazza Vittorio Emanuele lo stesso giorno 17 gennaio, ed in presenza di alcuni militi che lo accompagnavano gli teneva presso a poco il seguente discorso: È morto di malattia infettiva il milite della nostra ambulanza Chiavia Pietro, valdese, il quale non può nè deve essere sepolto nel cimitero cattolico. « Provvederemo noi alla sua inumazione presso le cave del 22° reggimento fanteria (una località lontana ed appartata in riva al mare) fuori da ogni vista e contatto altrui ». Di fronte a così esplicita dichiarazione fatta dal superiore diretto e della stessa confessione religiosa del defunto, all'ufficiale non rimaneva più nulla da replicare: si limitava infatti solo a consigliare che, a preferenza della località proposta dal dottor Carbone, lontana da ogni vigilanza e dove la salma avrebbe potuto correre il rischio di essere profanata, sarebbe stato più opportuno inumare il Chiavia, sia pur fuori, ma vicino al cimitero cattolico, restando così sotto la sorveglianza diretta delle sentinelle che un reggimento di fanteria ha poco discoste dal campo.

E così veniva fatto.

In seguito ad alcune voci che disapprovavano quel provvedimento, voci che erano giunte a conoscenza del capo ufficio di sanità di questa divisione, l'ufficiale addetto al servizio delle inumazioni veniva invitato a inumare la salma del Chiavia nel cimi-

tero cattolico, prolungando a tal uopo i muri di questo.

Ma l'opera era troppo importante, e per eseguirla si attendeva di averne il tempo e i mezzi. Così stavano le cose quando mi pervenne una lettera in base alla quale, investendomi della cosa, ordinavo che la salma del Chiavia fosse senz'altro trasferita nel camposanto cattolico. Ciò che veniva eseguito il giorno 26 febbraio ».

Questi i fatti riguardanti Derna, dai quali si vede che il Chiavia non era stato messo fuori dal cimitero altro che per richiesta del suo superiore diretto della Croce Rossa, che era suo correligionario.

Ma pochi giorni dopo, il 22 del corrente mese, un giornale italiano, riportando un articolo di un giornale francese, diceva che a Derna tre soldati - Sibilli, Malan e Franche - morti durante il combattimento, perchè valdesi, erano stati sotterrati fuori del cimitero cattolico.

Il Ministero telegrafò subito al comandante delle nostre forze a Derna, chiedendo spiegazioni.

Il comandante rispose con questo telegramma in data del 23: « Militari morti qui vennero tutti seppelliti nel cimitero cattolico. Solo temporaneamente valdese Chiavia milite Croce Rossa, morto tifo, veniva seppellito esternamente muro per volere suo capo correligionario dottore Carbone, ma appena venuto a conoscenza dello sconcio, facevo trasferire salma nel cimitero cattolico, come ebbi già a scrivere su richiesta onorevole Negrotto a presidente Croce Rossa e a sottosegretario di Stato Mirabelli. Con recente ampliamento cimitero dopo combattimento tre corrente vi si è inclusa area libera di cimitero israelitico finitimo causa difficoltà terreno roccioso in altre direzioni ».

In seguito a questo telegramma che diceva che a Derna non era avvenuto il fatto riferito dal giornale, fu pubblicata la smentita presso a poco nei termini del telegramma da me letto. Ma lo stesso giornale replicava: è stato un errore: il fatto non è avvenuto a Derna, ma a Tripoli.

Allora si telegrafò a Tripoli, e il generale Caneva, comandante delle nostre forze, così rispose: « Notizia completamente falsa. Militari indicati sono sepolti interno cimitero israelitico per seguenti circostanze. Il primo deceduto in ordine di tempo essendo morto colera doveva essere sepolto luogo stabilito per morti colera nelle vicinanze

dell'ospedale Croce Rossa Torino e del cimitero israelitico.

« Per gentile concessione rabbino fu invece tumulato interno tale cimitero d'accordo dottor Chiaia comandante ospedale Torino e maresciallo Bonjour anch'esso di fede valdese.

« Altri due morti furono sepolti presso primo e fu posto cippo e lapide comune tre morti valdesi. Ultimo fu tumulato presenza pastore valdese ora addetto Croce Rossa il quale scrisse anche alle famiglie per chiederle se desideravano suo tempo rimpatrio salme. Stesso pastore valdese ha ora fornite queste notizie, e smentisce recisamente qualsiasi opposizione od intervento clero cattolico nella questione ».

Da quanto ho esposto, la Camera vede che nessuna intransigenza religiosa domina là dove i nostri soldati di ogni credenza muoiono sulle stesse zolle di terreno, combattendo per l'onore d'Italia, (*Approvazioni*) non è nell'esercito che possono allignare sentimenti settari e medioevali, (*Bene!*) dove un solo culto esiste: quello del proprio dovere e della patria! (*Vivissime approvazioni — Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Caetani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAETANI. Ho fiducia che le ampie ed esaurienti dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato varranno a calmare l'agitazione e a condurre la calma in seno alla patriottica comunità valdese, e varranno altresì a dissipare ogni dubbio nell'animo di tutti quelli che hanno a cuore il buon nome del nostro paese e le sue tradizioni di tolleranza religiosa.

Cionondimeno alcuni particolari della versione ufficiale ora esposta dall'onorevole sottosegretario di Stato differiscono da quelli che mi son giunti direttamente dai valdesi, che sono sul luogo, specialmente per il caso di Derna. Ma non è questo il momento di insistere su queste divergenze e di portare alla Camera accuse, recriminazioni e contestazioni di fatti, tanto più che alcuni incidenti sono di natura, dirò così, oscura, ed una persona, direttamente implicata nel fatto, è stata vivamente redarguita e punita dalle autorità.

Faccio voti che le nobili parole dell'onorevole sottosegretario di Stato possano in qualche modo giungere ai nostri soldati di terra e di mare combattenti in Africa, dove danno ogni giorno prova del loro alto patriottismo, per rafforzare ancor di più il sentimento già in essi fortissimo che dinanzi

al nemico ed in tempo di guerra, al di sopra di tutte le religioni, non v'è che la religione della patria. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni dell'onorevole Chiaradia, al ministro della guerra, « per sapere se intenda disporre per l'appalto della costruzione della caserma di cavalleria in Pordenone dal momento che le pratiche tutte relative a detta caserma sono ormai definite e che sarebbe ingiusto ed inopportuno prolungare ancor più le condizioni di disagio nelle quali in mancanza della caserma, viene a trovarsi il reggimento ».

Chiaradia, al ministro dell'interno, « per sapere se intenda istituire una stazione di carabinieri in Cordenons (provincia di Udine), sciogliendo così la promessa fatta fino dal 1910 ».

Non essendo presente l'onorevole Chiaradia le sue interrogazioni s'intendono ritirate.

Segue la interrogazione dell'onorevole Gallenga, al ministro dell'istruzione pubblica, « per conoscere il suo giudizio intorno alla condotta del professore Giovanni Colasanti di Terni, specie dopo la pubblicazione da lui fatta nel giornale *La Turbina* d'un articolo di stolidità offesa al patriottismo italiano durante la guerra ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica ha facoltà di rispondere.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Il professore Colasanti, in seguito a due ispezioni favorevoli è stato nominato professore ordinario di storia nell'Istituto tecnico di Terni, ove era già professore straordinario.

Questo professore è un attivo combattente di fede socialista. In seguito a reclami ed a polemiche, sorte fra giornali locali, il Ministero dell'istruzione pubblica ordinò nel dicembre scorso un'inchiesta sulla condotta del Colasanti nella scuola e fuori, per accertare se egli facesse della cattedra strumento di propaganda politica e se, ad ogni modo la forma ed il contegno fossero tali da sminuire il prestigio della sua figura di educatore.

¶ L'inchiesta compiuta da due egregi funzionari del Ministero è riuscita favorevole al professore Colasanti, essendò risultato che egli, come insegnante, è valente, sa mantenere la disciplina, è sereno ed indipendente: non ha parzialità per i figli dei suoi compagni di fede, nè si ispira a sentimenti

di partigianeria o di malanimo o di minore affetto verso i figli dei suoi avversari.

Restava a vedersi se la propaganda fatta dal professore fuori della scuola...

BOCCONI. Sarebbe l'inquisizione!

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. La sua interruzione è fuori di luogo, onorevole Bocconi.

BOCCONI. Volevo farle un elogio!

PRESIDENTE. Onorevole Bocconi non interrompa!... E tanto meno, che io credo che l'onorevole sottosegretario di Stato non abbia affatto bisogno dei suoi elogi. (*Siride*).

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Dicevo che occorreva indagare se il modo nel quale il professore Colasanti faceva la propaganda fuori della scuola potesse rendere meno serena la sua azione di insegnante, potesse diminuire nella maggioranza quel concetto di indipendenza e quella stima che l'insegnante deve conservare per poter compiere degnamente la sua opera educativa, per la quale l'esempio è molto più efficace della sola parola.

E della inchiesta, anche per questa indagine delicata, il risultato fu favorevole al professor Colasanti, benchè si dovesse riconoscere che certe forme, forse troppo ardite, delle sue manifestazioni non sono quelle che debbono preferibilmente raccomandare agli insegnanti; ma nulla si riscontrò che potesse provocare una qualsiasi azione disciplinare.

Il pensiero del Ministero dell'istruzione pubblica al riguardo è espresso nelle ultime parole della relazione, notando che uno degli ispettori ebbe a fare analoga comunicazione in forma di consiglio al professor Colasanti, il quale mostrò di gradirla. (*Commenti*).

Il nostro concetto è questo: noi non crediamo contrario alla larga libertà di pensiero e di parola che in Italia è concessa agli educatori, esprimere il voto che la partecipazione alla vita pubblica, che il professor Colasanti afferma necessaria ad un cultore di scienze storiche, sia improntata al maggior riserbo sempre, e specialmente in un ambiente che, come quello di Terni, è teatro di vive competizioni entro l'ambito medesimo dei partiti popolari, e dove perciò è quasi impossibile contenere l'azione in pubblico nei limiti di una serena discussione e di semplice propaganda di principi. E fare anche presente al professor Colasanti che il deprimere in ogni modo ed il prospettare in senso sfavorevole ed ostile l'azione del Governo del suo paese, mentre questo è impe-

gnato in un'impresa, determinata dalla necessità storica e da sentimenti che uno storico non può misconoscere, può venire considerato dai più come equivalente ad una propaganda antipatriottica che, sebbene esercitata fuori della scuola, non può a meno di sminuire la fiducia delle famiglie nella sua opera educativa. (*Commenti*).

Nella inchiesta furono contestate al professor Colasanti le frasi che si diceva egli avesse pronunziate in un Comizio, ed il professor Colasanti rispondendo in iscritto diceva: « Non sono uso nei miei discorsi a ricorrere a queste insulse tirate demagogiche. Escludo di aver pronunziato le parole da me sottolineate. Non riconosco sotto questa forma il mio concetto ».

Ed a proposito di un invito alla sovversione che gli si attribuiva, egli commentava: « Sovvertire non nel senso, beninteso, barricadiero delle parole, ma cambiamento di nessi e di istituti sociali ». (*Commenti — Rumori*).

E poichè gli si attribuiva di aver avuto parte nella distribuzione di un manifestino odioso, antipatriottico, offensivo dei più nobili sentimenti, egli rispondeva che ciò era « assolutamente non vero ».

Il che potrebbe portare a questa conclusione: o che coloro che ascoltavano non comprendono il pensiero del professor Colasanti (*Commenti*) o che il professor Colasanti esprime a miglior agio e con maggior precisione il proprio pensiero di fronte ai superiori, piuttosto che di fronte alla folla. (*Commenti*).

MORELLI-GUALTIEROTTI. E nella scuola come esprime il suo pensiero?

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica. Nella scuola nessuna propaganda, nemmeno indiretta, di carattere politico. (*Commenti*).

L'interrogazione accenna però ad un articolo che sarebbe comparso in uno dei recenti numeri del giornale *La Turbina*.

Io ho fatto ricerche, da ieri, di questo giornale, credendo di poterlo trovare alla capitale e l'ho richiesto anche al deputato di Terni. Non ho potuto averlo e prego l'onorevole Gallenga di volermelo favorire.

Vedrò l'articolo. Esamineremo anche quale impressione quell'articolo abbia prodotto, forse impressione non grande se il preside dell'istituto non ha creduto di informare dell'articolo stesso il Ministero.

Ad ogni modo la condotta che il Ministero ha tenuto precedentemente alla presentazione dell'interrogazione dell'onorevole Gallenga, sin da quando si sono sparse

le prime accuse sul contegno non corretto di quel professore, sta a provare che il Ministero, mentre vuole tutelare ampiamente la più illimitata libertà di pensiero e non si lascerà trascinare mai in alcun modo nè a persecuzioni, nè ad atti che possano limitare il libero svolgimento dell'alta missione degli insegnanti, non è nemmeno disposto a lasciar correre, perchè la scuola, direttamente od indirettamente, invece di una palestra di educazione, diventi ispiratrice di sentimenti non buoni, che fortunatamente non allignano nel cuore e nell'anima degli insegnanti italiani.

Ieri da questo banco l'onorevole ministro della pubblica istruzione fra le approvazioni di tutti, ricordava che il Corpo degli insegnanti elementari, delle scuole medie e delle Università, ha dato anche in questi ultimi tempi (*Rumori*) larga dimostrazione di alti sentimenti di patriottismo.

Se anche si avesse a deplorare una manifestazione di pensiero condannabile, l'onorevole Gallenga non avrebbe diritto di trarne conseguenze esagerate. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Gallenga ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GALLENGA. Dichiaro subito che, in massima, sono soddisfattissimo della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

Associandomi pienamente a quello che egli ha detto e che non è monopolio degli uomini della parte della Camera da cui egli proviene, avverto che nessuno di noi vuole persecuzioni o restrizioni alla libertà di pensiero o di parola degli insegnanti italiani, tanto più che, in certi casi, parlare eccessivamente di persone, potrebbe forse significare per loro una *réclame* che essi desiderano e che io non mi presterò mai a fare. Per questo io non aveva prima d'ora presentato alcuna interrogazione riguardante il professor Colasanti dell'istituto tecnico di Terni, quantunque le occasioni non sarebbero mancate. Nè ho creduto di richiamare l'attenzione del Ministero su questo insegnante quando egli usciva ed esce ancora dalla scuola, per fare propaganda de' suoi principi politici, che, naturalmente, è nel pieno diritto di professare.

Avrei potuto, se avessi voluto, far notare, tutt'al più, l'assai bizzarra coincidenza di questo insegnante che si faceva presentare nei comizi dal suo bidell; (*Si ride — Commenti*) ma su tutto questo, ripeto, non mi sono fermato, come non mi sono fermato su un incidente, che cre o debba essere noto al Ministero della pubblica istru-

zione, incidente avvenuto or non è molto in un villaggio della società di pubblica assistenza di Terni, nel quale sembra che il professor Colasanti sia arrivato a vie di fatto, dando esempio abbastanza poco encomiabile ed edificante per i suoi allievi. (*Commenti*).

Una voce dall'estrema sinistra. Era una mascherina!

GALLENGA. Era un mascherotto, un suo avversario politico!

Ma io ho presentato invece la mia interrogazione, onorevole Vicini, per la pubblicazione apparsa in un giornale, fortunatamente quasi clandestino, di Terni. Ella non l'ha trovato a Roma, auguriamoci che non lo trovi mai! (*Interruzioni dall'estrema sinistra — Approvazioni da altri banchi*)

Esprimo tutto il rammarico mio di aver fatto anche a questo giornale l'onore di parlarne alla Camera. (*Approvazioni — Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Questo giornale pubblicò dunque nella puntata del 23 marzo un articolo di fondo firmato dal professore Giovanni Colasanti, articolo che si intitola « La scuola della violenza », e che non leggerò, appunto perchè non credo che la lettura sia degna della Camera. Lo leggerà poi l'onorevole Vicini al Ministero.

Sappiano però i colleghi che la tesi sostenuta dal professore Colasanti è questa: che l'attentato al Re è stato la conseguenza della guerra e del senso patriottico ridestato. (*Commenti — Rumori — Interruzioni dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Non interrompano!...

GALLENGA... suscitato nel paese con la descrizione dei combattimenti a cui prendono parte i nostri eroici soldati in Tripolitania. (*Commenti*).

Non contesto che il professor Colasanti si sia astenuto dal ripetere queste opinioni nella scuola. Probabilmente egli cercherà di conciliare, prudentemente, la sua professione di insegnante, con quella, meno lodevole, di scrittore di giornali di questa natura. (*Commenti*).

Ma domando all'onorevole sottosegretario di Stato se sia possibile, nell'interesse appunto della scuola, limitare la funzione degli ispettori, al sindacato sull'opera che l'insegnante svolge soltanto dentro l'aula! L'opera dell'insegnante deve essere soprattutto opera di educatore, ed io sono sicuro di avere il consenso della Camera, quando dichiaro che trovo assolutamente biasimevole che un insegnante esca dalla scuola, in

cui avrà magari compiuto scrupolosamente il suo dovere, e dia poi ai suoi discepoli esempi di pubblicazioni come questa che ho citata. (*Approvazioni — Interruzioni dall'estrema sinistra*).

Le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, dicevo in principio, mi fanno certo che quando egli avrà letto l'articolo, che sento non avere egli ancora veduto, e anzi mi meraviglio che il preside non glielo abbia mandato subito... (*Commenti*).

CAPECE-MINUTOLO. È molto strano!

GALLENZA. ...io confido che egli e l'onorevole Credaro, il quale ha sempre mostrato di voler rigidamente rispettati i doveri degli insegnanti, prendranno a carico del professore Colasanti, quei provvedimenti che non sono stati ancora presi. (*Approvazioni da vari banchi — Rumori dall'estrema sinistra*).

Voci dall'estrema sinistra. Forca! (*Rumori*).

GALLENZA. Niente forca! Se il Ministero dell'istruzione non credesse di trovare neppure in questo articolo gli estremi per provvedere a carico del professore Colasanti, io, perchè egli cessi dalla sua predicazione, non posso che formulare un augurio, quello che la sua propaganda politica lo porti alla Camera, ed allora lo vedremo con noi al Quirinale! (*ilarità — Vive approvazioni — Rumori all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno d'oggi.

Domanda di autorizzazione di procedere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della domanda di autorizzazione di procedere in giudizio contro il deputato Gaudenzi per contravvenzione alla legge circa la inalienabilità delle antichità e belle arti.

La Commissione a maggioranza propone « che sia negata l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Gaudenzi ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito la proposta della Commissione.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Mi onoro di presentare alla Camera seguenti disegni di legge:

Sanzioni penali e disciplinari per i militari del Corpo reale equipaggi in congedo illimitato ritardatari, o mancati alla chiamata alle armi per istruzione;

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-912 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati ai reali carabinieri in servizio dei reali arsenali marittimi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della marina della presentazione dei seguenti disegni di legge:

Sanzioni penali e disciplinari per i militari del Corpo reale equipaggi in congedo illimitato ritardatari, o mancati alla chiamata alle armi per istruzione;

Maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 e seguenti, in conseguenza dei miglioramenti economici accordati a reali carabinieri in servizio dei reali arsenali marittimi.

Il primo di questi disegni di legge sarà trasmesso agli Uffici; e il secondo alla Giunta generale del bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 58,888.70, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,838.70, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

DI ROVASENDA, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 987-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 15,138.97 verificatesi nell'assegnazione del capitolo n. 129 « *Assegni ed indennità*

di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 17,370.74 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 166. « Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Art. 3.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 277.72 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 195 « Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; indennità di missione, di tramutamento ed altre speciali per le funzioni di controllo; visite medico-fiscali e concorso obbligatorio per costituzione di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Art. 4.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 3,622.09 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 196. « Acquisto di macchine, di materiale, mobili e di articoli vari, vestiario agli inservienti, spese d'illuminazione, di trasporti ed altre », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Art. 5.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 2,479.27 verificatasi nell'assegnazione del

capitolo n. 205 « Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi — Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati della amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 81 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 81 verificatasi sulla assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 995-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico, di cui do lettura:

« È approvata l'eccedenza di impegni di lire 81 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 74 « Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di prima classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà poi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28.746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 996-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata la eccedenza d'impegni di lire 170.13, verificatesi sulla assegnazione del capitolo n. 11 « *Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria* », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 28,576.24, verificatesi sulla assegnazione del capitolo n. 84-*quater* « *Spese varie in conseguenza dell'epidemia colerica* », dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095 14 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori assegnazioni di lire

8,095.14 per provvedere al saldo di spese residue nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-1911.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 997-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 91.15 iscritta al capitolo 84-xiv « *Eccedenza d'impegni verificatesi sul capitolo n. 5: Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canonici d'acqua e fitti relativi, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 481.59 iscritta al capitolo 84-xv « *Eccedenza d'impegni verificatesi sul capitolo n. 7: Biblioteche della Regia marina - Materiale, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Art. 3.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 1,825.89 iscritta al capitolo 84-xvi « *Eccedenza d'impegni verificatesi sul capitolo n. 9: Spese postali, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-1911 ».

(È approvato).

Art. 4.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 75 iscritta al capitolo 84-xxii « *Ecceденza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 62: Servizio idrografico - Materiale e spese varie, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909-10 e retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Art. 5.

« È approvata la maggiore assegnazione di lire 5,621.51 iscritta al capitolo n. 84-xxiv « *Ecceденza d'impegni verificatasi sul capitolo n. 69: Indennità e spese d'ufficio ai personali civili della regia marina, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1909 10 e retro* », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge (Vedi Stampato n. 1033-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È convertito in legge il regio decreto 24 dicembre 1911 n. 1490 che proroga la validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario nell'isola di Sardegna ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario legge: (Vedi Stampato, n. 1042-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 872,070 e le diminuzioni di stanziamento per lire 922,070 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911 12, indicati nella tabella-annessa alla presente legge.

È altresì approvata la variazione di denominazione del capitolo n. 108 dello stato di previsione medesimo secondo è indicato nella tabella predetta ».

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 50. Contributo dello Stato pel personale operaio della Regia Zecca da versarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso . L.	500. »
Cap. n. 58. Spese d'ufficio del Ministero »	19,000. »
Cap. n. 62. Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri. »	2,000. »
Cap. n. 65. Spese d'ufficio (Corte dei conti). »	2,500. »
Cap. n. 67. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria. (Idem) »	5,000. »
Cap. n. 68. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami. (Id.) . »	22,000. »
Cap. n. 69. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie (Idem). »	5,000. »
Cap. n. 73. Personale di ruolo della Direzione generale per la vigilanza sugli Istituti di emissione — Indennità di residenza in Roma. (<i>Spese fisse</i>) »	370. »
Cap. n. 90. Spese d'ufficio delle Delegazioni del Tesoro (<i>Spese fisse</i>) »	3,000. »
Cap. n. 91. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori . . . »	3,000. »
Cap. n. 97. Spese d'ufficio (Regia zecca e monetazione) (<i>Spese fisse</i>) »	1,000. »
Cap. n. 99. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti — Premi per modelli di nuovi tipi di monete — Spese per la Commissione artistico-tecnica-monetaria, istituita con regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765 e per lavori straordinari »	1,500. »
Cap. n. 102. Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle regie Avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie — Compensi alle Commissioni di esami — Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 — Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa »	56,000. »
Cap. n. 108. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle Amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero »	60,000. »

Cap. n. 109. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . »	9,000. »
Cap. n. 113. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi »	1,200. »
Cap. n. 115. Spese postali. »	1,000. »
Cap. n. 116. Spese di stampa »	50,000. »
Cap. n. 117. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri. »	3,000. »
Cap. n. 120. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale »	6,000. »
Cap. n. 121. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti. »	3,000. »
Cap. n. 129. Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti; spese sanitarie ed altre diverse (<i>Spesa d'ordine</i>). »	90,000. »
Cap. n. 131. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016). »	500,000. »
Cap. n. 172-VIII. Indennità ai funzionari degli Archivi di Stato facenti parte di Commissioni per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163) . . . »	2,000. »
Cap. n. 172-IX. Spese per la stampa di pubblicazioni eseguite a cura della Ragioneria generale dello Stato in occasione della partecipazione del Ministero del tesoro alla Mostra del 1911 in Torino »	26,000. »
	Totale . . . L. 872,070. »

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 22. Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (<i>Spesa obbligatoria</i>) L.	662,030. »
Cap. n. 56. Personale di ruolo del Ministero (<i>Spese fisse</i>) . . . »	25,000. »
Cap. n. 57. Personale di ruolo del Ministero — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	3,540. »
Cap. n. 63. Personale di ruolo della Corte dei conti (<i>Spese fisse</i>) »	45,000. »
Cap. n. 64. Personale di ruolo della Corte dei conti — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	4,000. »
Cap. n. 75. Personale di ruolo delle avvocature erariali (<i>Spese fisse</i>) »	20,000. »
Cap. n. 76. Personale di ruolo delle avvocature erariali — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	1,500. »
Cap. n. 81. Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle intendenze (<i>Spese fisse</i>) . . . »	49,500. »

Cap. n. 85. Personale delle delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo (<i>Spese fisse</i>)	L.	5,000. »
Cap. n. 86. Personale delle delegazioni del Tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	»	1,000. »
Cap. n. 95. Personale di ruolo della regia Zecca (<i>Spese fisse</i>) »	»	3,000. »
Cap. n. 96. Personale di ruolo della regia Zecca - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	»	500. »
Cap. n. 101. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (<i>Spese fisse</i>)	»	2,000. »
Cap. n. 128. Personale dell'officina per la fabbricazione delle carte valori (<i>Spese fisse</i>)	»	10,000. »
Cap. n. 130. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni dell'officina (<i>Spesa d'ordine</i>)	»	90,000. »
Totale . . . L.		922,070. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'annessa tabella di cui è stata data lettura. (*È approvato*).

Art. 2.

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50,000 da iscriversi al capitolo n. 172-x « *Spese per la Commissione di esame della situazione degli Istituti di emissione a termini dell'articolo 1 del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204* » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 ». (*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Mag-

giori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1044-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,808,370.28 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

Cap. n. 40. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (<i>Spese fisse</i>) L.	60,000. »
Cap. n. 43. Retribuzione ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione delle biciclette degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette d'impostazione delle corrispondenze (<i>Spese fisse</i>) »	480,000. »
Cap. n. 70. Retribuzione al personale degli uffici di 2ª e di 3ª classe »	972,000. »
Cap. n. 74. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (<i>Spese fisse</i>) »	2,000. »
Cap. n. 77. Spese per l'illuminazione e il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie »	20,000. »
Cap. n. 81. Materiali ed utensili per il servizio postale e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne per gli uffici postali e per quelli in cui sono riuniti i servizi della posta e del telegrafo - Distintivi per agenti postali - Bolli per il servizio postale »	200,000. »
Cap. n. 96. Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni . »	919,000. »
Cap. n. 104. Indennità diverse con carattere permanente . »	20,000. »
Cap. n. 106. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica »	3,500. »
Cap. n. 115. Spese di esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche), acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, spese diverse »	80,000. »
Cap. n. 116. Canoni per servitù di appoggio (<i>Spese fisse</i>) . »	2,000. »
Cap. n. 144. Impianto di stazioni radiotelegrafiche a Napoli, Palermo e Cagliari »	360. »
Cap. n. 161. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni compresi nell'elenco di cui all'articolo 1º della legge 12 gennaio 1909, n. 12 »	10,000. »
Cap. n. 170. Spese d'ogni specie per la Commissione istituita con regio decreto del 9 agosto 1910 per il riordinamento dei servizi postali e telegrafici »	10,000. »
Cap. n. 171. Spese d'ogni specie per la Commissione istituita con regio decreto 8 luglio 1910 per lo studio del servizio telefonico in Italia »	13,050. »

MAGGIORI SPESE DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI.

Cap. n. 134-IV. Saldo degli impegni verificatisi al capitolo n. 103-I « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale proveniente dall'Amministrazione governativa - Indennità di carica e di funzioni (<i>Spese fisse</i>) » e 103-II « Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale proveniente dalle Società già esercenti le reti e le linee telefoniche (<i>Spese fisse</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 »	2,466.8
---	---------

Cap. n. 134-v. Saldo degli impegni verificatisi al capitolo n. 109 « Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (<i>Spese fisse</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10 L.	7,971.38
Cap. n. 134-vi. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 63 « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo; acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per uffici e officine — Spese di pubblicazioni tecniche; trasporto di materiale tecnico telegrafico e relativa mano d'opera sussidiaria e dazio; temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10 »	6.67
Cap. n. 134-vii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 119 « Mantenimento, restauro ed adattamento di locali » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-909 »	158.65
Cap. n. 134-viii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 50 « Spese eventuali pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (<i>Spesa obbligatoria</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10 »	45. »
Cap. n. 134-ix. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 124 « Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazi, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione e al personale operaio, energia elettrica per gli impianti tecnici; spese diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 »	93.38
Cap. n. 134-x. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 126 « Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (<i>Spesa obbligatoria</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1908-1909 »	2,792.59
Cap. n. 134-xi. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 125-bis « Canoni per servitù di appoggio (<i>Spese fisse</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11 »	1,766.50
Cap. n. 134-xii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 128 « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici — Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici — Provvigioni e compensi varii per la riscossione delle entrate telefoniche (<i>Spesa d'ordine</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10 »	229.02
Cap. n. 134-xiii. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 126 « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato — Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici — Provvigioni e compensi varii per la riscossione delle entrate telefoniche (<i>Spesa d'ordine</i>) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911 »	930.23

L. 2,808,370.28

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (V. Stampato n. 1045-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi oratori inseriti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,402,400 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

« È pure approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 79, quale risulta dalla tabella suddetta ».

Si dia lettura della tabella.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Tabella delle maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 12. Avventizi in aumento d'impiegati e di agenti subalterni assunti in servizio in circostanze straordinarie	L. 21,400
Cap. n. 14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero	390,000
Cap. n. 16. Indennità di viaggio Soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	10,000
Cap. n. 17. Spese e indennità per i servizi sanitari	5,000
Cap. n. 21. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico	85,000
Cap. n. 24. Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	8,000
Cap. n. 27. Spese casuali	20,000
Cap. n. 28. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione centrale, per la stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> , dei ruoli di anzianità degli impiegati, della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico	40,000
Cap. n. 29. Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministrazione provinciale - Rilegatura di registri contabili pel servizio provinciale forniti dal Ministero	150,000
Cap. n. 31. Spese d'ufficio	15,000
Cap. n. 36. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	8,000
Cap. n. 38. Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi	80,000
Cap. n. 42. Spese per la istituzione di uffici italiani all'estero Assegni ed indennità al personale applicativi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura di corrispondenze e di telegrammi	50,000
Cap. n. 69. Istruzione del personale	5,000

Cap. n. 75. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1ª classe, agli Ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche. (<i>Spese fisse</i>) . . . L.	72,000
Cap. n. 79. Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere per la corrispondenza ufficiale, di mobili, casse forti, ventilatori, stufe e suonerie elettriche. — Sportelli per casellari americani. Assicurazioni contro i danni dell'incendio. — Acquisto di oggetti di divisa per i portieri dei principali stabilimenti postali e telegrafici e di oggetti occorrenti per difesa agli agenti preposti alla sorveglianza notturna dei locali »	21,000
Cap. n. 80. Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami »	17,000
Cap. n. 82. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi »	100,000
Cap. n. 86. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafile sui tramways omnibus »	10,000
Cap. n. 97. Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (<i>Spese fisse</i>) . »	22,000
Cap. n. 99. Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio »	50,000
Cap. n. 100. Indennità di tramutamento »	3,000
Cap. n. 101. Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo, per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici »	30,000
Cap. n. 102. Indennità di viaggio — Soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari »	10,000
Cap. n. 103. Indennità per servizi prestati in tempo di notte . »	30,000
Cap. n. 108. Spese casuali ed impreviste »	10,000
Cap. n. 110. Spese d'ufficio »	55,000
Cap. n. 112. Mantenimento, adattamento di locali — Impianti per il riscaldamento, l'aerazione, l'illuminazione, l'acqua — Assicurazioni incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi; prese d'acqua ed estintori »	15,000
Cap. n. 113. Pigioni (<i>Spese fisse</i>) »	30,000
Cap. n. 114. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione, al personale operaio, energia elettrica per gli impianti tecnici, spese diverse »	40,000
Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>1,402,400</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (<i>Spese fisse</i>) L.	421,000
Cap. n. 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (<i>Spese fisse</i>) »	100,000
Cap. n. 7. Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operaio in genere (<i>Spese fisse</i>) »	20,000

Cap. n. 9. Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici- Operai in genere	L. 91,400
Cap. n. 11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafile ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi	» 100,000
Cap. n. 35. Mantenimento, restauro ed adattamento di locali »	» 45,000
Cap. n. 40-bis. Retribuzioni ordinarie e supplementari ad agenti provvisori adibiti a servizi rurali privi temporaneamente di titolari	» 15,000
Cap. n. 51. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione, che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	» 20,000
Cap. n. 95. Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (<i>Spese fisse</i>)	» 590,000
Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . L.	1,402,400

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con la tabella annessa di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Agli effetti dell'articolo 16, ultimo capoverso, della legge 19 luglio 1909, n. 528, i posti del quadro IV della tabella B annessa alla legge stessa e modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 575, sono aumentati da 1488 a 1750 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156 mila per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156 mila per indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato 1047-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 156,000 da iscriversi con decreto del Ministero del tesoro a un nuovo capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra per l'esercizio 1911-12, per la somma da pagarsi al comune di Milazzo, in esecuzione della sentenza 16-19 dicembre 1910 della Corte d'appello di Palermo, per indennizzo di danni all'ex-chiesa matrice, nonché per gli interessi relativi e per le spese di giudizio bonariamente liquidate, come da deliberazione 19 maggio 1911 del Consiglio comunale di Milazzo ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle regie navi distaccati in Estremo Oriente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in

conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle regie navi distaccati in Estremo Oriente.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 1057-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 1,700,000 da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, per far fronte alle spese relative ai servizi del contingente militare marittimo e delle regie navi, distaccati in Estremo Oriente ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da inserirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, *segretario legge*: (Vedi *Stampato* n. 1058-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90,000 in aggiunta alle spese effettive consolidate dell'esercizio 1911-12 da erogarsi per il pagamento di spese dipendenti dalla vigilanza sanitaria nei porti.

« L'assegnazione suddetta sarà inserita nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1911-12 al capitolo 113-

septies « Spese varie in conseguenza della vigilanza sanitaria portuale ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-13 al 1914-15, per affitto di locali in servizio della regia Accademia di belle arti in Milano.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stanziamento della somma di lire 10,000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-13 al 1914-15, per affitto di locali in servizio della regia Accademia di belle arti in Milano.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato*, n. 1064-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« È autorizzato lo stanziamento della somma di lire diecimila (10,000) per tre esercizi finanziari consecutivi, a cominciare dall'esercizio finanziario 1912-13, in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio per il Ministero della istruzione pubblica con la denominazione: « Spesa di affitto, di adattamento, di manutenzione ed altro dei locali concessi in uso della regia Accademia di belle arti di Milano dalla Società per le belle arti ed esposizione permanente di quella città ».

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Assegnazione straordinaria di lire 308.985,22 per i lavori di ricostruzione della Basilica di San Paolo in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assegnazione straordinaria di lire 308,935,22 per

i lavori di ricostruzione della Basilica di San Paolo in Roma.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1065-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 308,985.82 per i lavori di ricostruzione della Basilica di San Paolo in Roma, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per lire 242,985.82 a carico dell'esercizio finanziario 1911-12, e per lire 66,000 a carico dell'esercizio 1912-13 ».

(È approvato).

Art. 2.

« È aumentata di lire 14,072 l'assegnazione del capitolo n. 198 « Dotazioni e assegni per i monumenti » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1074-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 199,088.34, e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12:

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 4. Ministero - Spese d'ufficio	L. 20,000. »
Cap. n. 8. Ministero - Pigione di locali ad uso dell'amministrazione centrale	» 4,333.34
Cap. n. 10. Acquisto di decorazioni	» 1,000. »
Cap. n. 14. Spese di stampa	» 6,000. »
Cap. n. 15. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	10,000. »
Cap. n. 17. Compensi per lavori straordinari	» 20,000. »
Cap. n. 20. Spese casuali	» 8,000. »
Cap. n. 36. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	» 10,000. »
Cap. n. 39. Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici - Fitti di palazzi all'estero	» 12,500. »
Cap. n. 40. Manutenzione e miglioramento degli immobili di proprietà dello Stato all'estero e del relativo arredo demaniale . »	80,000. »
Cap. n. 55. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle Tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (Spesa obbligatoria)	» 3,000. »

Cap. n. 60. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari della Direzione centrale degli affari coloniali ed importo delle ritenute relative, giusta le disposizioni del vigente regolamento coloniale	L. 24,155 »
Cap. n. 61. Personale della Direzione centrale degli affari coloniali - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	» 100. »
Totale	<u>L. 199,088.34</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Ministero - Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	L. 26,000. »
Cap. n. 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	» 6,000. »
Cap. n. 3. Ministero - Indennità fissate dalla legge 9 giugno 1907, n. 298, agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari ed ai consoli generali di 1ª class. chiamati a disimpegnare le funzioni di segretario generale o incaricati della direzione di uffici al Ministero »	2,000. »
Cap. n. 24. Stipendi al personale delle Legazioni (<i>Spese fisse</i>) »	12,000. »
Cap. n. 25. Stipendi al personale dei Consolati (<i>Spese fisse</i>) . »	29,000. »
Cap. n. 26. Stipendi al personale degli interpreti (<i>Spese fisse</i>) »	600. »
Cap. n. 27. Stipendi ed indennità varie a funzionari civili e militari a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare	» 1,500. »
Cap. n. 29. Assegni ed indennità di rappresentanza al personale dei consolati (<i>Spese fisse</i>)	» 93,188.34
Cap. n. 30. Assegni al personale degli interpreti (<i>Spese fisse</i>) »	3,000. »
Cap. n. 31. Somma destinata ad indennizzare gli uffici diplomatici e gli uffici consolari di 1ª e 2ª categoria delle perdite loro derivanti dalla soppressione di alcuni diritti consolari a termini dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1910, n. 306	» 6,000. »
Cap. n. 38. Contributi a Commissioni ed uffici internazionali istituiti in dipendenza di speciali convenzioni	» 2,500. »
Cap. n. 46. Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria	» 2,200 »
Cap. n. 62. Spese varie nell'interesse delle Colonie Eritrea e Somalia italiana	» 15,100. »
Totale	<u>L. 199,088.34</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della

Regia Guardia di Finanza per l'esercizio medesimo.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1075-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,546,580 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-12 indicati nella tabella A annessa alla presente legge».

Si dia lettura della tabella A.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

TABELLA A.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 1. Personale di ruolo del Ministero (<i>Spese fisse</i>) . . . L.	35,000
Cap. n. 4. Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari, spese per copiatura a cottimo e facchinaggio . . . »	2,000
Cap. n. 6. Spese d'ufficio »	30,000
Cap. n. 7. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti »	25,000
Cap. n. 14. Spese d'ufficio (<i>Spese fisse e variabili</i>) »	30,000
Cap. n. 15. Fitto di locali non demaniali (<i>Spese fisse</i>) »	500
Cap. n. 16. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale »	2,000
Cap. n. 17. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio »	4,000
Cap. n. 18. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie »	4,000
Cap. n. 19. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria »	7,000
Cap. n. 21. Spese postali »	3,500
Cap. n. 22. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali e stampati d'uso promiscuo »	50,000
Cap. n. 27. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'amministrazione centrale e provinciale »	15,000
Cap. n. 29. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale »	95,000
Cap. n. 30. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale »	80,000
Cap. n. 40. Indennità di missione, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto . . . »	200,000
Cap. n. 48. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli uffici tecnici di finanza »	40,000
Cap. n. 50. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli Uffici tecnici di finanza »	4,000
Cap. n. 56. Indennità per le spese d'ufficio dei conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario — Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	17,000

Cap. n. 59. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie L.	2,000
Cap. n. 61. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle tasse sugli affari »	10,000
Cap. n. 66. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale »	3,500
Cap. n. 80. Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio »	10,000
Cap. n. 83. Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'amministrazione centrale »	700
Cap. n. 88. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . »	50,000
Cap. n. 92. Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori »	5,000
Cap. n. 108. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto »	55,000
Cap. n. 109. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle imposte dirette »	3,000
Cap. n. 111. Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo »	10,000
Cap. n. 112. Inservienti delle agenzie delle imposte — Indennità di residenza in Roma »	250
Cap. n. 113. Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette »	5,000
Cap. n. 115. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali — Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237. (<i>Spesa d'ordine</i>) »	5,000
Cap. n. 118. Spese per la gestione delle esattorie (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	5,000
Cap. n. 121. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	15,000
Cap. n. 133. Compensi alla guardia di finanza »	4,000
Cap. n. 137. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza »	100,000
Cap. n. 141. Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle »	1,500
Cap. n. 144. Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle dell'ufficio trattati e della guardia di finanza »	25,000
Cap. n. 149. Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 6 del regolamento 10 luglio 1902, n. 338 »	15,000
Cap. n. 150. Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario »	5,000
Cap. n. 171. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale »	19,000

Cap. n. 172. Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, mercedi al personale straordinario adde- detto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista del- l'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane L.	20,000
Cap. n. 173. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane »	130 000
Cap. n. 174. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	4,800
Cap. n. 175. Spese pel collegio dei periti e pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali »	20,000
Cap. n. 176. Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio »	1,500
Cap. n. 179. Fitto di locali (<i>Spese fisse</i>) »	10,000
Cap. n. 180. Restituzione di diritti indebitamente esatti an- teriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscos- sione del dazio consumo affidato ai Comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116) »	5,000
Cap. n. 185. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di mis- sione ai Commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica nelle dogane »	10,000
Cap. n. 195. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese proces- suali da anticiparsi dall'erario (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	7,000
Cap. n. 198. Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altre per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse; concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di benefi- cenza in Napoli »	8,000
Cap. n. 199. Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei ma- gazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commis- sione centrale per il conferimento dei banchi; ed altre speciali per le funzioni di controllo »	32,000
Cap. n. 200. Indennità di tramutamento al personale del lotto; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impie- gati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti ed operai; indennità ai magazzinieri contabili »	1,500
Cap. n. 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	16,000
Cap. n. 209. Indennità di tramutamento, di giro e di disa- giata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei ta-	

bacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell' amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell' amministrazione suddetta L.	20,000
Cap. n. 212. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	35,000
Cap. n. 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi, facchinaggi interni per tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privativa e contributo dello Stato per il personale avventizio di detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	50,000
Cap. n. 221. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi »	30,000
Cap. n. 222. Spese di ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali [per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie ed uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni »	4,000
Cap. n. 225. Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (<i>Spese fisse</i>) »	20,000
Cap. n. 232. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	23,000
Cap. n. 235. Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute »	3,000
Cap. n. 239. Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	330
Cap. n. 240. Assegni agli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture »	5,000

Cap. n. 247. Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli istrumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui abbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse L.	10,000
Cap. n. 252. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (<i>Spese fisse</i>) »	10,000
Cap. n. 261. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (<i>Spese fisse</i>) »	6,200
Cap. n. 263. Acquisti eventuali di stabili »	50,000
Cap. n. 284. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	20,000
Cap. n. 315. Spese per la partecipazione del Ministero delle finanze all'Esposizione di Torino nel 1911 (Legge 17 luglio 1910, n. 479) »	1,300
Totale . . . L.	<u>1,546,580</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 2. Personale di ruolo del Ministero — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) L.	29,000
Cap. n. 3. Assegni agli applicati a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari »	1,000
Cap. n. 10. Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle intendenze di finanza, dell'amministrazione esterna del catasto e dei canali Cavour (<i>Spese fisse</i>) »	50,000
Cap. n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	1,500
Cap. n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze (<i>Spesa d'ordine</i>) »	500
Cap. n. 31. Spese casuali »	9,000
Cap. n. 35. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (<i>Spese fisse</i>) »	50,000
Cap. n. 36. Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici — Stipendi ed assegni al personale (<i>Spese fisse</i>) »	150,000
Cap. n. 39. Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543. »	81,300
Cap. n. 52. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (<i>Spese fisse</i>) »	39,180
Cap. n. 77. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (<i>Spese fisse</i>) »	5,000
Cap. n. 78. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (<i>Spese fisse</i>) »	5,000
Cap. n. 79. Personale di custodia dei regi Tratturi del Tavoliere di Puglia (<i>Spese fisse</i>) »	1,500
Cap. n. 82. Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali »	500

Cap. n. 90. Annualità e prestazioni diverse (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>) L.	8,000
Cap. n. 91. Fitto di locali (<i>Spese fisse</i>) »	1,000
Cap. n. 99. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (<i>Spese fisse</i>) »	3,000
Cap. n. 100. Spese d'amministrazione »	5,000
Cap. n. 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (<i>Spesa d'ordine</i>) »	10,000
Cap. n. 103. Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	11,000
Cap. n. 104. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (<i>Spesa obbligatoria</i>). »	8,000
Cap. n. 106. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (<i>Spese fisse</i>) »	145,000
Cap. n. 129. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza »	50,000
Cap. n. 134. Sussidi alla guardia di finanza »	4,000
Cap. n. 154. Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388 »	20,000
Cap. n. 155. Personale di ruolo delle tasse di fabbricazione (<i>Spese fisse</i>) »	8,800
Cap. n. 160. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	100,000
Cap. n. 182. Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 »	548,000
Cap. n. 190. Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private »	2,000
Cap. n. 196. Personale di ruolo e delle scrivane giornalieri del lotto (<i>Spese fisse e variabili</i>) »	6,000
Cap. n. 204. Fitto di locali (<i>Spese fisse</i>) »	1,500
Cap. n. 205. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (<i>Spese fisse</i>) »	13,000
Cap. n. 207. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (<i>Spese fisse</i>). »	30,600
Cap. n. 215. Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative »	23,000
Cap. n. 224. Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi »	8,000
Cap. n. 226. Personale di ruolo delle saline (<i>Spese fisse</i>) »	22,000
Cap. n. 230. Indennità ai rivenditori di generi di privata pel trasporto dei sali (<i>Spesa d'ordine</i>) »	45,000
Cap. n. 242. Spese d'ufficio e diverse, inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali	

ai funzionari incaricati della gestione delle sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificaione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta L.	5,000
Cap. n. 246. Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali »	10,000
Cap. n. 248. Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco, istituita dal regolamento 8 novembre 1900, n. 375 »	5,000
Cap. n. 253. Fitto di locali di proprietà privata per servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (<i>Spese fisse</i>) »	10,000
Cap. n. 264. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	800
Cap. n. 267. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	3,000
Cap. n. 269. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (<i>Spesa d'ordine</i>) »	10,000
Cap. n. 277. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi »	7,000
Totale . . . L.	<u>1,546,580</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'annessa tabella A di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 17,500 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del Corpo della regia guardia di finanza per l'esercizio 1911-12 indicati nella tabella B annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella B annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

TABELLA B.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di Massa del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 6. Acquisto e riparazioni di mobili e attrezzi L.	1,600. »
Cap. n. 7. Spese per stampe, registri e legatura »	3,000. »

Cap. n. 11. Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'amministrazione della Massa . . L.
 900. » |

Cap. n. 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane e infette da epidemie; indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio - Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi »
 12,000. » |

Totale . . . L. 17,500. »

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 2. Stipendio al personale del Magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere e al controllore, ed ai comandanti di Circolo ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (*Spese fisse*) L.
 900. » |

Cap. n. 8. Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (*Spesa obbligatoria*) »
 1,600. » |

Cap. n. 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani, a' termini dell'articolo 40 della legge organica . L. 15,000. »
Totale . . . L. 17,500. »

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 2 con l'annessa tabella B di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Mag-

giori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato, n. 1076-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 1,809,855.35 e le diminuzioni di stanziamento per la somma di lire 1,859,855.32 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12, indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 7. Ministero - Spese d'ufficio	L. 35,000. »
Cap. n. 14. Funzioni pubbliche e feste governative	» 1,200. »
Cap. n. 19. Indennità di traslocamento agli impiegati	» 40,000. »
Cap. n. 20. Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	» 190,000. »
Cap. n. 26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato, della Consulta araldica e degli archivi di Stato, per lavori straordinari e maggiore orario	» 20,000. »
Cap. n. 31. Indennità, diarie, compensi ai membri di Commissioni giudicatrici d'esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi	» 15,500. »
Cap. n. 37. Spese di ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato	» 10,000. »
Cap. n. 50. Gazzetta Ufficiale del Regno e foglio degli annunci legali nelle provincie - Spese di stampa e di posta - Compensi al personale addetto alla direzione, alla amministrazione e alla tipografia della Gazzetta Ufficiale per lavori straordinari e maggiore orario	» 60,000. »
Cap. n. 57. Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	» 5,000. »

Cap. n. 60. Medici provinciali — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	L. 300. »
Cap. n. 61. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	» 32,000. »
Cap. n. 64. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni te- cnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni sud- dette; indennità di missione all'estero per servizio sanitario . . . »	» 20,000. »
Cap. n. 70. Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma sede dei laboratori della Sanità pubblica	» 1,000. »
Cap. n. 72. Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	» 35,000. »
Cap. n. 74. Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento, spese varie per le stazioni sanitarie e pel servizio sanitario dei porti	» 25,000. »
Cap. n. 79. Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per la visita al bestiame di tran- sito per la frontiera e nei porti — Spesa per l'alpeggio del be- stiamo italiano all'estero e nell'interno del Regno	» 25,000. »
Capitolo n. 84. Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (<i>Spese fisse</i>)	» 200. »
Cap. n. 97. Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari	» 50,000. »
Cap. n. 100. Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città, ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza e per trasferimento alle guardie di città »	» 105,000. »
Cap. n. 106. Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uf- fici di pubblica sicurezza	» 5,000. »
Cap. n. 112. Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (<i>Spese fisse</i>)	» 150,000. »
Cap. 113. Manutenzione ed adattamento dei locali ad uso ca- serma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) . . . »	» 25,000. »
Cap. n. 116. Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (<i>Spese fisse</i>)	» 15,000. »
Cap. n. 118. Abbonamento, impianto e manutenzione dei te- lefonii e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (<i>Spese fisse</i>) . »	» 12,500. »
Cap. n. 120. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne ed altre relative per i Reali Carabinieri	» 61,000. »
Cap. n. 122. Indennità di via e trasporto di indigenti per ra- gioni di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagna- mento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	» 125,000. »
Cap. n. 125. Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri (arti- colo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)	» 150,000. »
Cap. n. 130. Manutenzione dei fabbricati delle colonie e dei coatti	» 8,400. »
Cap. n. 136. Personale di sorveglianza e di disciplina dei ri- formatori governativi — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	» 500. »
Cap. n. 139. Personale di custodia — Indennità di alloggio. »	» 21,000. »
Cap. n. 145. Spese di viaggio agli agenti carcerari »	» 4,000. »
Cap. n. 155. Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	» 5,000. »
Cap. n. 159. Servizio delle manifatture carcerarie — Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	» 75,000. »

Cap. n. 160. Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agl'inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie L.	57,000. »
Cap. n. 161. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni »	25,000. »
Cap. n. 165. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari, lavori di riparazione e di adattamento, impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte idrauliche »	50,000. »
Cap. n. 166. Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari »	8,000. »

SALDI DI SPESE RESIDUE.

Cap. n. 185-VII. Saldo di spese residue riguardanti spese generali dell'esercizio 1910-11 e retro L.	7,965.48
Cap. n. 185-VIII. Saldo di spese residue riguardanti gli Archivi di Stato nell'esercizio 1910-11 e retro »	589. »
Cap. n. 185-IX. Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione provinciale dell'esercizio 1910-11 e retro »	296.61
Cap. n. 185-X. Saldo di spese residue riguardanti la pubblica beneficenza dell'esercizio 1910-11 e retro »	18,397.40
Cap. n. 185-XI. Saldo di spese residue riguardanti la sanità pubblica dell'esercizio 1910-11 e retro »	136,198.78
Cap. n. 185-XII. Saldo di spese residue riguardanti la sicurezza pubblica dell'esercizio 1910-11 e retro »	83,901.10
Cap. n. 185-XIII. Saldo di spese residue riguardanti l'Amministrazione delle carceri dell'esercizio 1910-11 e retro »	94,906.98
Totale . . . L.	<u>1,809,855.35</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Ministero — Personale (<i>Spese fisse</i>) L.	9,951.35
Cap. n. 2. Ministero — Personale — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	10,000. »
Cap. n. 10. Consiglio di Stato — Personale (<i>Spese fisse</i>) . . . »	20,000. »
Cap. n. 11 Consiglio di Stato — Personale — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	5,000. »
Cap. n. 35. Archivi di Stato — Personale (<i>Spese fisse</i>) . . . »	40,000. »
Cap. n. 40. Amministrazione provinciale — Personale (<i>Spese fisse</i>) »	50,000. »
Cap. n. 46. Indennità agli incaricati del servizio di leva (<i>Spese fisse</i>) »	10,000. »
Cap. n. 47. Mobili per gli uffici ed alloggi delle Prefetture e Sottoprefetture, per gli uffici delle Questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116 »	40,000. »
Cap. n. 48. <i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno — Personale (<i>Spese fisse</i>) »	1,500. »
Cap. n. 58. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata — Indennità ai	

membri delle Commissioni provinciali e spese varie pel funzionamento di esse — Ispezioni ordinarie e straordinarie L.	10,000. »
Cap. n. 59. Medici provinciali — Personale (<i>Spese fisse</i>) . . »	100,000. »
Cap. n. 65. Laboratori della sanità pubblica — Personale (<i>Spese fisse</i>) »	12,000. »
Cap. n. 66. Laboratori della sanità pubblica — Personale — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	1,500. »
Cap. n. 75. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie — Personale (<i>Spese fisse</i>) »	25,000. »
Cap. n. 76. Veterinari provinciali — Stipendi (<i>Spese fisse</i>) . »	10,000. »
Cap. n. 78. Veterinari governativi di confine e di porto — Personale — Legge 30 giugno 1908, n. 304 (<i>Spese fisse</i>) »	4,000. »
Cap. n. 86. Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini »	20,000.
Cap. n. 88. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza — Personale (<i>Spese fisse</i>) »	200,000. »
Cap. n. 89. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza — Personale — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) . . . »	2,000. »
Cap. n. 92. Laboratorio chimico per le sostanze esplosive — Personale (articolo 2 della legge 11 luglio 1907, n. 491 (<i>Spese fisse</i>)) »	13,000. »
Cap. n. 96. Corpo delle guardie di città — Stipendi e paghe al personale, indennità di carica, soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (<i>Spese fisse</i>) »	550,000. »
Cap. n. 98. Ufficiali delle guardie di città — Personale — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	1,000. »
Cap. n. 101. Compensi a impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione, per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza »	125,000. »
Cap. n. 107. Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città — Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (<i>Spese fisse</i>) »	3,000. »
Cap. n. 111. Contributo pei medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744) »	1,904. »
Cap. n. 131. Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti »	6,000. »
Cap. n. 133. Carceri — Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (<i>Spese fisse</i>) »	8,000 »
Cap. n. 135. Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi (<i>Spese fisse</i>) »	16,000 »
Cap. n. 137. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (<i>Spese fisse</i>) »	100,000 »
Cap. n. 146. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia »	300,000 »
Cap. n. 156. Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti »	10,000 »
Cap. n. 171. Assegni di disponibilità (<i>Spese fisse</i>) »	30,000 »
Cap. n. 180. Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione delle opere riguardanti la provvista di acque potabili (articolo 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (<i>Spesa obbligatoria</i>)) »	125,000 »
Totale. . . L.	<u>1,859,855.35</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'annessa tabella di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 50,000 da iscriversi al capitolo numero 175-bis-A « *Somma dovuta agli eredi del defunto Giuseppe Gatti a titolo di transazione per i diritti loro spettanti in forza della sentenza della Corte di appello di Napoli in data 20 aprile 1910* » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Mag-

giori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi *Stampato*, n. 1078-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 sono introdotte le variazioni indicate nella tabella A annessa alla presente legge.

« Agli effetti delle autorizzazioni di leggi speciali per opere pubbliche, le variazioni che vi si riferiscono saranno compensate nei bilanci successivi con corrispondenti riduzioni od aumenti, a seconda che siano comprese fra le maggiori assegnazioni o fra le diminuzioni di stanziamento ».

Si dia lettura della tabella A annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

TABELLA A.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1911-12.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

a) *Titolo I — Spesa ordinaria:*

Cap. n. 6. Circoli ferroviari d'ispezione - Spese d'ufficio	L.	7,000. »
Cap. n. 11. Circoli ferroviari d'ispezione - Fitto di locali per uso d'ufficio (<i>Spese fisse</i>)	»	2,000. »
Cap. n. 12. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	»	8,000. »
Cap. n. 15. Genio civile - Personale di ruolo - Spese per indennità di visite	»	25,500. »
Cap. n. 17. Genio civile - Personale di ruolo - Indennità fisse	»	3,200. »
Cap. n. 19. Genio civile - Spese d'ufficio (<i>Spese fisse</i>)	»	4,000. »
Cap. n. 20. Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili ed istrumenti geodetici, restauro e adattamento dei locali	»	25,000. »
Cap. n. 22. Genio civile - Spese diverse	»	12,000. »
Cap. n. 24. Sussidi ad ex impiegati ed alle loro famiglie	»	10,000. »
Cap. n. 25. Indennità per incarichi e studi diversi al personale di altri Ministeri	»	7,000. »
Cap. n. 26. Spese postali per la corrispondenza non ammessa in franchigia, telegrafiche per l'estero e telefoniche	»	1,000. »

Cap. n. 27. Spese di stampa e per la pubblicazione del <i>Bollettino Ufficiale</i> del Ministero - Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative L.	5,000. »
Cap. n. 34. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piere, lavori per impedire interruzioni di transito (e per riparare e garantire da danni le opere predette - Spese per il servizio delle Regie Trazzere »	700,000. »
Cap. n. 37. Indennità diverse e sussidi ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali! »	4,000. »
Cap. n. 38. Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> ? »	31,000. »
Cap. n. 51. Servizio idrografico fluviale »	5,000. »
Cap. n. 55. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>) »	1,100. »
Cap. n. 56. Personale di custodia delle bonifiche - Indennità, sussidi ed altre spese analoghe pel personale stesso »	4,900. »
Cap. n. 60. Manutenzione e riparazione dei porti »	250,000. »
Cap. n. 61. Escavazione dei porti »	250,000. »
Cap. n. 64. Manutenzione, riparazione, illuminazione e rinnovazione di apparecchi dei fari e fanali »	110,000. »
Capitolo 69. Pigionì pel servizio dei porti e dei fari (<i>Spese fisse</i>) »	100. »
Cap. n. 81. Indennità di trasferte e di missione al personale dell'Amministrazione centrale distaccato presso il Magistrato alle Acque »	3,500. »
Cap. n. 89. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova - Competenze al personale addetto alla sorveglianza dei lavori di manutenzione e riparazione »	6,650. »
Cap. n. 90. Competenze al personale idraulico subalterno delle provincie Venete e di Mantova dovute a termini del regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e pei servizi normali in esso indicati - Sussidi »	15,350. »
Cap. n. 91. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie Venete e di Mantova »	7,000. »
Cap. n. 94. Escavazione dei porti nelle provincie Venete »	500,000. »
<hr/>	
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa ordinaria . . L.	<u>1,998,300. »</u>

b) *Titolo II. — Spesa straordinaria :*

Cap. n. 100. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 L.	70,000. »
Cap. n. 106. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'articolo 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66 »	50,000. »
Cap. n. 123. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile addetto al servizio delle costruzioni stradali dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883 e compensi e remunerazioni per maggiori servizi resi dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle dette costruzioni »	60,000. »

Cap. n. 127. Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie e di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo dei piroscafi postali, ecc., e costruzione diretta a cura dello Stato di strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie in provincia di Basilicata e nell'isola di Sardegna. (Leggi 30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 16 luglio 1894, n. 338; articolo 3 della legge 25 febbraio 1900, n. 56; legge 8 luglio 1903, n. 312; articolo 54 della legge 31 marzo 1904, n. 140; e articolo 70 del testo unico di legge approvato con il regio decreto 10 novembre 1907, n. 844 (<i>Spesa ripartita</i>)	L. 800,000. »
Cap. n. 136. Opere di bonificazione di 1 ^a categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lettera g); 5 aprile 1908, n. 126 (articolo 1, lettera c); 24 dicembre 1908, n. 747 (articolo 2); 30 giugno 1909, n. 407 (articolo 1, lettera f); 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 51 e tabella A, lettera a, n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (articolo 1, comma 4°); e 13 aprile 1911, n. 311, (articolo 1) (<i>Spesa ripartita</i>)	» 2,600,000. »
Cap. n. 164. Spese di sorveglianza sulle costruzioni delle ferrovie concesse all'industria privata	» 150,000. »
Cap. n. 171. Indennità di trasferte, sussidi e competenze diverse al personale avventizio in servizio delle opere in Roma	» 60,000. »
Cap. n. 176. Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (Leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381 (<i>Spesa ripartita</i>)	» 400,000. »
Cap. n. 206. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile e a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie calabresi	» 250,000. »
Cap. n. 213. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria nelle provincie Venete e di Mantova in dipendenza delle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. k); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. a); 5 maggio 1907, n. 257 (art. 15), 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. a) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma b e d e tabella C, lett. b, nn. 3 e 4 in parte e lett. d, n. 8) (<i>Spesa ripartita</i>)	» 550,000. »
Cap. n. 325. Concorso straordinario dello Stato nella ricostruzione e nel consolidamento di opere stradali provinciali distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni o piene nelle provincie di Campobasso, Chieti, Palermo e Potenza, (articolo 1, lett. i della legge 29 dicembre 1907, n. 810) (<i>Spesa ripartita</i>)	» 100,000. »
Totale delle maggiori assegnazioni della spesa straordinaria	<u>L. 5,090,000. »</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTI.

a) Titolo I — Spesa ordinaria :

Cap. n. 1. Amministrazione centrale — Personale di ruolo (<i>Spese fisse</i>)	L. 38,200. »
Cap. n. 2. Amministrazione centrale — Personale di ruolo — Indennità di residenza in Roma (<i>Spese fisse</i>)	» 10,000. »
Cap. n. 48. Opere idrauliche di 1 ^a e 2 ^a categoria — Assegni agli ufficiali, ai guardiani, ai manovratori idraulici ed agli osservatori idrometrici ed udometrici. (<i>Spese fisse</i>)	» 5,000. »

Cap. n. 53. Personale di custodia delle bonifiche — Stipendi — (Spese fisse)	L.	5,000. »
Cap. n. 54. Personale di custodia delle bonifiche — Indennità di foraggio al personale fornito di cavallo (Spese fisse)	»	1,100. »
Cap. n. 76. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata. (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444 (Spesa obbligatoria)	»	400,000. »
Cap. n. 86. Opere idrauliche di 1ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova — Manutenzione e riparazione	»	5,000. »
Cap. n. 88. Opere idrauliche di 2ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova — Manutenzione e riparazione	»	24,000. »
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa ordinaria		L. 488.300. »

b) Titolo II — Spesa straordinaria:

Cap. n. 101. Personale straordinario ed avventizio addetto al servizio generale. — Assegni mensili (Spese fisse)	L.	5,000. »
Cap. n. 117. Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (articolo 1, lettera c); 27 dicembre 1903, n. 514 (articolo 1); 30 giugno 1904, n. 293 (articolo 1, lettera f); 14 maggio 1906, n. 198 (articolo 1, lettere c e d); 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lettera d); 5 aprile 1908, n. 126 (articolo 1, lettera a), 24 dicembre 1908, n. 747 (articolo 3) e 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 1 e articolo 15 lettera h) (Spesa ripartita)	»	400,000. »
Cap. n. 121. Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (articolo 4); 6 giugno 1907, n. 300 (articolo 1, lettera e); 5 aprile 1908, n. 126 (articolo 1, lettera b) e 30 giugno 1909, n. 407 (articolo 1, lettera d) (Spesa ripartita)	»	60,000. »
Cap. n. 129. Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria. (Legge 2 gennaio 1910, n. 9, articolo 35). (Spesa ripartita)	»	1,650,000. »
Cap. n. 130. Indennità fisse mensili, trasferte, competenze diverse al personale addetto alle opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	»	100,000. »
Cap. n. 130-bis. Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua. (Articolo 6 comma a della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lettera a n. 2 della tabella C annessa alla legge medesima) (Spesa ripartita)	»	720,000. »
Cap. n. 146. Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, n. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49 lettera a e articolo 51, tabella A, lettera a, n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2) e 13 aprile 1911, n. 311 (articolo 1 e articolo 15, lettera m) (Spesa ripartita)	»	2,305,000. »

Cap. n. 166. Opere in Roma dipendenti dalle leggi 14 maggio 1881, n. 209; 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458; 14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 14 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b e c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>a e b</i>) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>a, b e c</i>) (<i>Spesa ripartita</i>) L.	60,000. »
Cap. n. 198. Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi. (<i>Spesa ripartita</i>) . . . »	185,000. »
Cap. n. 202. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie calabresi »	65,000. »
Cap. n. 212- <i>bis</i> . Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua delle provincie Venete e di Mantova (art. 6, comma <i>a</i> della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 1 della tabella <i>C</i> annessa alla legge medesima (<i>Spesa ripartita</i>) . . . »	180,000. »
Cap. n. 214- <i>bis</i> . Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie Venete e di Mantova — Concorsi e sussidi a termini degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 10 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 6 della legge 22 dicembre 1910, n. 919) (<i>Spesa ripartita</i>) »	370,000. »
Cap. n. 220. Opere marittime nelle provincie Venete in dipendenza delle leggi 14 luglio 1889, n. 628; 13 marzo 1904, n. 102, 14 luglio 1907, n. 542. (<i>Spesa ripartita</i>) »	500,000. »
Totale delle diminuzioni di stanziamento della spesa straordinaria L.	6,600,000. »

Riepilogo.

Maggiori assegnazioni:

Parte ordinaria L.	1,998,300	
Parte straordinaria »	5,090,000	
		L. 7,088,300. »

Diminuzioni di stanziamento:

Parte ordinaria L.	488,300	
Parte straordinaria »	6,600,000	
		L. 7,088,300 »

c) Categoria IV — Partite di giro:

Cap. n. 243. Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al tesoro, mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti (art. 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195) L.	2,600,000
--	-----------

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 1° con l'annessa tabella A di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio suddetto è introdotta la variazione di cui alla tabella B annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella B annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

TABELLA B.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1911-12.

Capitolo 244. Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articolo 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, numero 195), lire + 2,600,000.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 2 con l'annessa tabella B di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

« Dai fondi stanziati e da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari 1911-12 e 1912-13 in virtù delle leggi 26 giugno 1902, n. 245; 8 luglio 1904, n. 381 e 21 luglio 1911, n. 835, per la costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese saranno prelevate le somme necessarie per provvedere al pagamento in favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e della Società concessionaria della ferrovia Bari-Locorotondo del corrispettivo della somministrazione gratuita d'acqua ad alcuni comuni delle Puglie durante il periodo dal 1° febbraio 1912 al 30 giugno 1913.

« Le somme occorrenti per i pagamenti relativi alla somministrazione stessa dal 1° luglio 1913 fino all'apertura all'esercizio dei vari tratti dell'acquedotto pugliese saranno stanziati in apposito capitolo nei bilanci dei singoli esercizi finanziari entro i limiti della spesa straordinaria consolidata per i lavori pubblici ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi stampato n. 1079-A).

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, consente che la discussione si faccia sul disegno di legge della Commissione?

TEDESCO, ministro del tesoro. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 525,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1911-12, compresi nella tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Tabella di maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12.

Capitolo 34. Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi di destinazione e di traslocazione, lire 130,000.

Capitolo 37. Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali, di cultura e simili, lire 5,000.

Capitolo 41. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, lire 20,000.

Capitolo 42. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero, lire 230,000.

Capitolo 43. Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti, lire 45,000.

Capitolo 44. Spese eventuali all'estero, lire 50,000.

Capitolo 54. Sussidi vari — Spese d'ospedale e funebri, lire 45,000.

Totale lire 525,000.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'annessa tabella, di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 82,000 da iscriversi al capitolo n. 65-VII « Spese per completare la costruzione e l'arredamento degli edifici ad uso delle regie rappresentanze in Pietroburgo, Sofia e Madrid » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12.

« Per tutti gli atti riguardanti le spese di cui sopra il Governo del Re è autorizzato a derogare dalle norme vigenti in materia di contabilità e di opere pubbliche ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 1080-A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 9,690,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 indicati nella tabella annessa alla presente legge ».

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, segretario, legge:

Tabella di nuove e maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12.

Cap. n. 54. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, ed indennità al personale avventizio. (<i>Spesa d'ordine</i>)	L.	300,000
Cap. n. 89. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro »		80,000
Cap. n. 94. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro »		80,000
Cap. n. 124. Restituzioni e rimborsi — Imposte dirette (<i>Spesa d'ordine</i>) »		675,000
Cap. n. 131. assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per le guardie di finanza »		400,000
Cap. n. 132. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza »		170,000
Cap. n. 163. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione — Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle tasse di fabbricazione »		90,000
Cap. n. 170. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio »		120,000

Cap. n. 177. Restituzione di diritti all'esportazione (<i>Spesa obbligatoria</i>)	L.	200,000
Cap. n. 203. Vincite al lotto (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	3,000,000
Cap. n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	300,000
Cap. n. 211. Pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri (<i>Spese obbligatorie</i>)	»	100,000
Cap. n. 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (<i>Spesa obbligatoria</i>) »	»	4,000,000
Cap. n. 234. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti depositi iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (<i>Spesa obbligatoria</i>)	»	175,000
	L.	<u>9,690,000</u>

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo primo con l'annessa tabella di cui è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 2.

« È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi al capitolo n. 276 *ter* « Spese per lavori di sistemazione e di ampliamenti dei magazzini della dogana in Milano », sotto la nuova rubrica « Amministrazione delle gabelle », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 ».

(È approvato).

Art. 3.

« È autorizzata la spesa di lire 300,000 per l'impianto di nuovi apparecchi di riscaldamento nel palazzo del Ministero delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti. Detta somma sarà ripartita in tre rate di lire 100,000 ciascuna, negli esercizi dal 1911-12 al 1913-14, da iscriversi in apposito

capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

« Per gli esercizi 1911-12 e 1912-13 tale inserzione avrà luogo con decreto del ministro del tesoro ».

(È approvato).

Art. 4.

« Sul capitolo n. 216 « Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi, spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi, spese per campionamento e perizia dei tabacchi » dell'esercizio 1911-12 e suoi corrispondenti capitoli degli esercizi successivi, la parte dello stanziamento che non risultasse erogata nell'esercizio, rimarrà impegnata in conto residui per spese da farsi negli esercizi futuri ».

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12. Se ne dia lettura.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 1081-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione dell'articolo unico di cui do lettura:

« Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 1,927,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 indicati nella tabella annessa alla presente legge. »

Si dia lettura della tabella annessa al disegno di legge.

DI ROVASENDA, *segretario*, legge:

Tabella delle maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12.

Capitolo 62. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali, lire 30,000.

Capitolo 68. Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico - Sussidi e concorsi, lire 1,185,000.

Capitolo 126. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai reali carabinieri, lire 500,000.

Capitolo 151. Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie, lire 200,000.

Capitolo 153. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli as-

sistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri, lire 12,000.

Totale, lire 1,927,000.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911 che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (1010)

Rendiconto generale consuntivo della Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908. (8, 8-bis)

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13. (979)

Propongo che si proceda contemporaneamente alla votazione di due dei disegni di legge ora approvati, e precisamente dei seguenti:

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 38,888.79, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11 concernenti spese facoltative. (987)

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 81 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative. (995).

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

(Così è stabilito).

Si faccia la chiama.

DI ROVASENDA, *segretario*, fa la chiama.

PRESIDENTE. Lasciamo aperte le urne e procederemo nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di

legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole Indri.

(Non è presente).

Onorevole De Nicola...

(Non è presente).

Onorevole Calisse...

(Non è presente).

Onorevole Bonicelli...

(Non è presente).

Onorevole Canevari...

(Non è presente).

Onorevole Micheli...

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Macaggi, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo presenterà sollecitamente il promesso disegno di legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica ».

MACAGGI. Egregi colleghi, dirò brevemente intorno al bilancio di grazia e giustizia; innanzi tutto dirò che mi rallegro della bella relazione che porta la firma dell'illustre collega Muratori, perchè in essa ho trovato molte cose delle quali mi compiaccio, insieme però con altre delle quali mi compiaccio meno.

Comincerò dalle prime che fanno in gran parte scomparire le seconde.

Mi compiaccio prima di tutto che si renda omaggio ad un nuovo criterio per la promozione dei magistrati, criterio positivo e fondato sull'esperienza, sul fatto del come sappiamo giudicare piuttosto che del come sappiamo scrivere quali dottori, poichè dai giudici si richiede la giurisprudenza piuttosto che la dottrina; tanto che in un punto della relazione è giustamente detto che deve esser posta in luce meno importante quelli che il relatore chiama « pubblicazioni e spunti dottrinali assai spesso vuoti », e debbono essere ben vuoti se esso soggiunge: « vuoti di contenuto »; bastava evidentemente dire vuoti.

Non sarebbe difficile, parmi, poichè si fanno tante statistiche, fare anche l'esame delle sentenze che i giudici pronunciano in un dato spazio di tempo; anzichè permettere che, come si pratica ora, essi stessi pubblicino delle auto-antologie, delle *selecta* ed offrano così il fiore di ciò che sanno fare;

se pur non si tratti qualche volta di opere altrui.

Del resto, i giudici debbono essere valutati non solo per ciò che fanno di meglio, ma anche per ciò che fanno di meno buono; onde dovrebbero essere considerate tutte le sentenze da ciascuno estese in un determinato periodo.

Così trovo eccellente il concetto di tornare per l'Assise alla collegialità, perchè fa una certa impressione una Corte composta di un solo magistrato; si sente dall'uscire l'annuncio: « Entra la Corte! » ed entra invece il solo presidente! È più degno che almeno tre magistrati componano il collegio. Non ho bisogno di dare di ciò la dimostrazione. La soppressione dei due giudici è stata forse ispirata, benchè non si sia detto, ad un concetto di economia. In Italia si fa così: per dare uno stipendio sufficiente ai magistrati, se ne sopprimono alcuni, si consolida la somma e si ripartisce fra gli altri. Si dice: ma i due giudici allato al presidente delle Assise valevano poco, facevano da candelieri! Ebbene si dovevano scegliere giudici adatti, perchè non si deve ammettere che vi siano giudici inutili; se vi sono si collocino gentilmente a riposo. Del resto è importante per le Assise non far convergere tutto l'odio, tutto il rancore di chi si crede mal condannato, a carico di uno solo, ed è giusto il criterio, espresso nella relazione, che « amministrare è opera personale di un solo, e giudicare è opera collegiale di molti ». Faccio voti che al più presto si ripristini la collegialità della Corte d'Assise.

Altra cosa lodevole è la censura, espressa dalla relazione, della moltiplicazione, quasi all'infinito, delle contravvenzioni; con che lo Stato nostro nelle statistiche, che sono brute, nude e crude, figura avere la delinquenza in aumento più del vero.

È giunto il momento, in cui ci dobbiamo fermare nello stabilire tante contravvenzioni; qualche libertà si deve lasciare al cittadino onesto.

È così difficile conoscere il ginepraio di tutte le leggi, che è giunto il momento di fermarci anche nel promulgare ogni giorno leggi, che stabiliscono nuove contravvenzioni; senza di che aumenterà sempre più la richiesta del personale giudiziario, alto e basso, personale, che, finchè lo stato attuale dura, non voglio dire « il danno e la vergogna dura », è pur necessario. Oggi si richiede che da un numero ristretto di persone si faccia un lavoro, non solo doppio,

ma quadruplo, quintuplo di quello, che si faceva per il passato.

Approvo del pari interamente i provvedimenti suggeriti per la delinquenza minore; l'onorevole Martini non c'è e l'aggettivo « minore », da lui condannato, può passare. Si attribuirebbe al pretore una parte almeno dei poteri, che oggi sono affidati al Presidente del tribunale, e al conciliatore tutto, o la maggior parte dell'onere tutelare; si affiderebbe altresì al conciliatore il controllo sulla educazione paterna, o tutelare. Io trovo eccellente la considerazione, con cui finisce il primo capitolo della relazione, dove questi proponimenti si annunciano invece delle « gonfiature e delle ricette, che si spacciano, imitando ciò che si fa in altri paesi, con esito più che dubbie ».

Non so bene quante cose si comprendano con questa parola « gonfiature », ma credo che si possa mettere fra queste il tribunale per i minori,

Ma se vi sono città dove i tribunali non hanno il personale sufficiente per amministrare la giustizia ordinaria, ed i giudici si devono spesso sostituire coi pretori, e magari coi vicepretori onorari, rimane una pura utopia, con le condizioni del nostro personale giudiziario, pensare a questa specializzazione (siamo nel secolo delle specializzazioni) di un tribunale apposito per giudicare i minori, i quali, del resto, non sono uomini diversi dagli altri; cosicchè evidentemente non occorrono competenza speciale e speciale abilità per giudicare i fanciulli anzichè gli uomini fatti.

MOLINA. Ci vuole il cuore.

MACAGGI. E per giudicare gli uomini fatti, e le donne fattissime, io penso che ugualmente occorra insieme con l'intelletto, il cuore.

La psiche umana è una sola, e la separazione tra intelligenza e cuore non si può fare, tanto che quel buon uomo di Maroncelli aveva inventato persino il *cormentalismo*. La mente e il cuore non sono che una sola identica cosa.

Detto delle cose che nella relazione mi piacciono, dirò di quelle che mi piacciono meno, ovvero di quelle che non mi piacciono addirittura, ma uso l'eufemismo per l'amicizia grande che mi lega al relatore.

Non mi piace che si proponga di sostituire al sistema attuale delle sommarie informazioni lasciate ai pretori, informazioni sommarie affidate unicamente a funzionari di polizia od ai carabinieri.

Comprendo l'inconveniente. Grava attualmente sul pretore una grandè mole di lavoro per queste informazioni sommarie, tanto che spesso il pretore se ne scarica, non solo sul vice-pretore onorario, ma, *horresco referense*, sopra, non dico il cancelliere, ma l'alunno di cancelleria spesso di scarsa coltura. È un triste sistema; ma penso se sarà migliore il demandare esclusivamente alla polizia queste informazioni sommarie.

Nella relazione è vagheggiato un sistema di funzionari di polizia addetti permanentemente alla procura del Re. Comprendo che vi è oggi la polizia scientifica, alla quale è reso omaggio nella relazione, ma non credo, in tanta specializzazione della scienza, alla scienza delle manette. La polizia scientifica, le impronte digitali, lo studio della psicologia e della biologia! Paghiamoli sufficientemente, esigiamo dai magistrati una mentalità sufficiente; degli studi di coltura generale e speciale del diritto, sia civile che penale, esigiamo che insieme con l'intelligenza abbiano il cuore, il viscere indispensabile al quale ho sentito dianzi fare appello, ed allora si potrà fare a meno anche di questa novità della polizia scientifica, che non ha scoperto mai un reato di più.

Passiamo anche questa tra « le gonfiature e le ricette che si spacciano, imitando quello che si fa in altri paesi, con esito più che dubbie! »

So bene che questo allargamento della sfera d'azione della polizia giudiziaria procede eccellentemente in Francia e presso altre nazioni; ma altrove vi sono tradizioni diverse da quelle della polizia italiana.

Io desidererei, ed espressi questo desiderio discutendo il bilancio di grazia e giustizia due anni or sono, essendo guardasigilli l'onorevole Fani, desidererei una specie d'altro bilancio morale e materiale della giustizia.

Noi sindachiamo quanto si spende per la giustizia; si vorrebbe sapere quanto incassa la giustizia. Perchè si dice, e non è stato mai dimostrato che vero non sia, che la giustizia in Italia rende allo Stato più di quello che gli costa, il che sarebbe supremamente immorale. Rispondevami l'onorevole Fani che infine, se un di più si ricava dalla giustizia oltre quello che essa costa, certo esso è impiegato in utili servizi dello Stato.

Ma sarebbe sempre supremamente ingiusto che ciò che lo Stato fa pagare ai cittadini per dar loro quello che hanno di-

ritto di pretendere soprattutto dallo Stato (poichè la giustizia è una delle più alte funzioni dello Stato e insieme con la difesa nazionale ne giustifica l'esistenza, senza di che saremmo anarchici tutti quanti) fosse superiore a ciò che lo Stato spende per la giustizia stessa.

È desiderabile quindi che in avvenire anche questa statistica, nell'epoca in cui di statistiche se ne fanno tante, si possa ottenere. Non è irraggiungibile: si misura la distanza dalla terra agli astri; e non so perchè non si potrebbe ottenere anche questa misurazione.

Si obietta che la carta da bollo che serve per gli atti amministrativi è la stessa che serve per gli atti giudiziari. Dio mio, vi concederemo anche una certa approssimazione; non esigeremo la precisione del millesimo; ma diteci quanto lo Stato in Italia introita per la giustizia, acciocchè noi possiamo vedere se costi troppo quel tanto di giustizia che in Italia si fa.

E passo all'ultima parte della relazione che riguarda l'Amministrazione del fondo per il culto e del fondo per gli economati. Malgrado che la verità sia detta con tutta la buona grazia, queste parti della relazione sono una contestazione del fallimento della politica ecclesiastica italiana, e prima di tutto dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico.

Non solo i frutti vengono consumati; ma si è intaccato e si va anno per anno esaurendo il capitale, per guisa che fra non molto di proprietà ecclesiastica non ne resterà più; e allora i preti del bello italo regno diranno che la farina del diavolo è andata in crusca e il mal tolto è sfumato nelle mani dello Stato usurpatore.

Ora, questo non deve essere: come si amministrano le poste ed i telegrafi eccellentemente, io non comprendo perchè non si possa con pari parsimonia, con pari oculatezza, amministrare anche la proprietà ecclesiastica.

L'ultima parte della relazione riguarda, come si esprime la relazione stessa sin dalle prime righe, lo stato della entrata e della spesa degli economati dei benefici vacanti, quale risulta dai bilanci dei diversi economati, che amministrano il patrimonio ecclesiastico e che curano o dovrebbero curare la gestione e la sorveglianza dei benefici e degli enti ecclesiastici.

Come è eloquente quella alternativa: « curano o dovrebbero curare la gestione e la

sorveglianza! » Non si potrebbe essere più amabilmente scettici di così.

E questo fiore di scetticismo colto nel campo irto di cifre d'una relazione della Giunta del bilancio ha tutto un sapore significativo che non abbisogna di maggiore illustrazione. In un paese dove si avesse minore disprezzo dell'uso del pubblico denaro, questa dichiarazione della Giunta generale del bilancio che non sa se una pubblica amministrazione che maneggia milioni curi o non curi la gestione e la sorveglianza di ciò che dovrebbe amministrare e sorvegliare, basterebbe a provocare un'inchiesta. Ma ha ragione l'onorevole Colajanni, il quale si persuade non doversi reclamare mai nessuna inchiesta, postochè in Italia le inchieste, a differenza dell'Inghilterra, verificano bensì le magagne, ma lasciano per lo più il tempo che trovano.

L'onorevole Murri vi ha rivelato ieri, egregi colleghi, che manca persino un esatto stato patrimoniale della proprietà ecclesiastica, cioè che non si sa neppur bene che cosa è che si deve amministrare, e che invece di precise leggi e regolamenti si seguono per lo più i dirizzoni, le abitudini, gli usi che per non essere codificati, in tempo in cui le Camere di commercio codificano perfino i mutevoli usi commerciali, possono facilmente confondersi coll'arbitrio, col capriccio di chi determina e riconosce un uso che mal si distingue dall'abuso.

In altri termini è l'anarchia, che non è innocua sebbene sia anarchia ecclesiastica.

All'anarchia di chi amministra corrisponde l'anarchia intellettuale di chi detta le norme all'amministrazione.

Con le leggi del 30 giugno 1892 e del 4 giugno 1899 furono aumentate le congrue ai parroci. Fu proposto di elevare l'assegno a novecento lire, prevedendo che il carico non dovesse superare cinque o sei milioni all'anno.

« Ma insorsero i parroci — narra la relazione a pagina 8 — ed ottennero che in base alla legge fossero mutati i criteri di determinazione dei redditi beneficiari, degli oneri e delle spese nel computo del passivo delle liquidazioni. Si formò una giurisprudenza ostile all'amministrazione, sicchè l'onere è salito nel giro di pochi anni a nove milioni oltre le ingenti spese giudiziarie ». Perchè non solo gli avvocati erariali ebbero la peggio di fronte agli avvocati di San Pietro, ma lo Stato, ostinato a farsi condannare dai suoi giudici, vi ha rimesso le spese.

Ora si propone, in una parola, di non dare ai parroci gli aumenti di congrua stabiliti dalla legge, se non quando il bilancio lo permetterà.

Io non sono troppo tenero dei parroci e delle parrocchie:

Parcus Deorum cultor et infrequens.

Ma devo dire che lo Stato italiano non fa troppo bella figura coi poveri parroci in questo suo « prometter lungo ed attender corto » offrendo loro l'aumento della congrua e poi non dandolo, perchè i fondi su cui dovrebbe essere erogata sono dallo Stato male amministrati, perchè rimane un problema se gli Economati curino o non curino la gestione e la sorveglianza dei benefici e degli enti.

Ove si trattasse di ferrovieri o postelegrafonici, non si farebbe così: ma i parroci non c'è pericolo che facciano sciopero.

E la relazione si lagna che siasi formata una giurisprudenza ostile all'amministrazione, pur confermando che si è formata in base alla legge; e deplorata la giurisprudenza che ha dato torto all'amministrazione, suggerisce di fare un'altra legge, anzi un *quid medium* (sembra che trattando coi preti sia rimasto attaccato ai panni della Giunta qualche cosa della loro casuistica) un regolamento autorizzato con apposita legge che distrugga bravamente la legge dell'aumento della congrua, sul quale, pure si afferma, non si può tornare a discutere. « Chi va col zoppo impara a zoppiare ». Il Pascal nelle *Provinciali* ha notato delle disposizioni del genere.

Ma già il Governo non farà buon viso a simili proposte, e tanto meno la Camera. Si formò una giurisprudenza ostile all'amministrazione! Una giurisprudenza è più d'una sentenza, è una serie di giudicati, *rerum similiter iudicatarum*.

Ora io ho ancora negli orecchi gli applausi della Camera che coronarono il vigoroso discorso dell'onorevole Pavia dell'altro ieri a tarda ora, a quell'ora in cui la Camera ascolta i discorsi soltanto dei grandi oratori.

Il Governo, pel labbro eloquente dell'onorevole Pavia, vi sosteneva il dovere di acquetarsi al giudicato di un'ordinanza della Camera di consiglio o della Sezione d'accusa, che pure sono semplici decisioni senza contraddittorio, sopra istruttoria segreta.

Non vorranno ora nè il Governo nè la

sua maggioranza disconoscere il giudicato dei magistrati reso in solenni e pubblici giudizi ribadito così da costituire giurisprudenza; a meno che vi sia una logica ministeriale per la materia finanziaria e un'altra per la materia ecclesiastica, una specie di logica sacra e un'altra profana.

Ma il capitolo IV ed ultimo della relazione della Giunta rispecchia tutto lo stato d'incertezza, si può dire senza irriverenza, d'anarchia, che caratterizza la politica ecclesiastica italiana; anarchia che la relazione cerca di vestire dell'eufemismo di *stato transitorio e precario*. Un transito e una precarietà che durano da quando l'Italia salì il Campidoglio nel modo scolpito dal suo poeta, il Carducci.

Alludo alla dottrina adombrata nella relazione intorno alla *regalia*, che vi si dice inseparabile dalla Corona. Nella relazione si professa, in sostanza, la teoria che la materia beneficiaria è prerogativa reale; sicchè se ne deduce che « tutto ciò che si riferisce a tale materia, che forma il compito principale degli economati, viene regolato come prima con decreti reali, senza alcun intervento del potere legislativo », che « è dubbia la legittimità e la convenienza di provvedimenti legislativi in queste condizioni transitorie in cui il diritto di *regalia* non è stato esplicitamente dalla Corona rinunciato ».

Se la Corona esercita con grande discrezione del suo diritto, se lascia che il reddito tutto sia impiegato in favore della Chiesa, del clero e della beneficenza, se insomma il Re non si fa la sua parte, così dicesostanzialmente la relazione, gran mercè della Corona, tale è il suo *bon plaisir*.

Una reminiscenza del Belli:

che la vita e li beni io ve li affitto.

Ecco, mentre si consente che la Camera bassa discuta il modo con cui il Principe inforna la Camera alta, ecco una sopravvivenza, rudimentale se si vuole, del potere regio medievale, in urto con la concezione della sovranità e dello Stato, tanto decantata dagli ammiratori del presente. Ecco un residuo di quella confusione fra lo Stato e la Chiesa che l'Italia nuova, se nuova fosse, dovrebbe dissipare.

E la relazione invoca « lo Statuto del Regno che nell'articolo 18 dispone che i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria debbono essere esercitati dal Re ».

Situazione singolare! Mentre dello Statuto del Regno, nella sua lettera, può dirsi come del cerbero dantesco

non aver membro che tenesse fermo

e tutti i più ortodossi ammettono la parità dei culti, l'imposta progressiva, l'indennità ai deputati, il giudice elettivo, il Senato pure elettivo, ad onta della lettera contraria della Costituzione, mentre i ministri del Re parlano a tutto spiano di sovranità nazionale, ecco invocata la lettera dello Statuto per rivendicare alla Corona tanta parte della materia ecclesiastica.

Vorrei domandare all'onorevole guardasigilli se questa dottrina professata dalla Giunta del bilancio è pure la sua, mentre si ritiene ormai comunemente che la perpetuità e irrevocabilità di che nel preambolo della Carta Albertina s'intendono dalla parte del monarca che non potrebbe sopprimere le franchigie e tornare all'assolutismo, non dalla parte del Parlamento nel quale si riconoscono immanenti sempre vivi e freschi i poteri costituenti, anche per le vie blande dell'interpretazione e della disuetudine.

Rivendichiamo dunque noi di questa parte della Camera, quand'anche non convenisse con noi il Governo, rivendichiamo al potere legislativo tutto ciò che può essere oggetto di legge. Non vi è materia legiferabile che sfugga al potere legislativo.

È vera la dottrina di Alberto Mario: « in Italia sovrano è il popolo che ha delegato la somma del potere al Re, primo magistrato della Nazione in virtù dei plebisciti ». Elascio da parte per ora l'obbietto delle mie provincie, che non conobbero plebisciti, considerando pel momento l'acquiescenza come plebiscito implicito e sottinteso.

Del resto, se esatta fosse la accennata teorica della regalia, come potrebbe la legge delle guarentigie avere promesso solennemente una legge futura che regolerà la proprietà ecclesiastica?

MURATORI, *relatore*. Lo dico nella relazione, questo.

MACAGGI. Il relatore anche questo ha detto, ma evidentemente è travagliato da una specie non dirò di contraddizione ma di dubbio.

Lo Stato italiano continua, anche dopo il cinquantenario, dopo la nuova storia che comincia con l'annessione corroborante della Libia, a dare prova di debolezza di fronte alla Chiesa, non mantenendo la annosa promessa della legge sulla proprietà ecclesiastica. Onde vi esorto, uomini del Governo italiano del secolo ventesimo, a essere li-

berali, non dirò quanto Giovanni Bovio, quanto Giuseppe Ferrari, ma quanto Marco Minghetti nel suo libro « Stato e Chiesa ».

Proponete al Parlamento leggi che curino davvero la proprietà ecclesiastica, laicizzino del tutto lo Stato, lo separino interamente dalla Chiesa, cioè stabiliscano che nessuno individuo o ente è sopra o fuori dello Stato, che lo Stato su tutto impera, tranne sulla coscienza, sul pensiero, soli incoercibili.

Nè tutto quanto è patrimonio ecclesiastico deve andare al clero. Poichè, come notava l'onorevole Murri, l'istituto ecclesiastico in Italia ha ristretto la sua sfera d'efficenza, poichè parecchie funzioni che pel passato erano della Chiesa sono oggi rivendicate allo Stato, poichè le opere pie e la pubblica assistenza oggimai dipendono dalla potestà civile e non dalla ecclesiastica, anche a vantaggio della beneficenza deve andare notevole parte del patrimonio ecclesiastico.

E non mi pare neppure esatto il dire con la relazione che il patrimonio ecclesiastico è proprietà intangibile dei cittadini cattolici. Dei cittadini cattolici non soltanto, ma di tutti i cittadini. Quando il patrimonio ecclesiastico si andava formando, tutti erano cattolici, per amore o per forza. Aveva piena osservanza il *compelle intrare*. Fuori del cattolicesimo non vi era diritto, come non v'era salute.

Il patrimonio ecclesiastico era di tutti i cattolici d'allora; ma parte dei loro nipoti ha lasciato il cattolicesimo per entrare in altre chiese o per uscire da tutte e non avere altro tempio che la volta dei cieli, che s'incurva ad abbracciare tutto e tutti. Non per questo come cittadini italiani ch'essi sono e discendenti di cattolici, possono essere banditi dal retaggio dei loro padri, che non potevano prevedere le future evoluzioni dello spirito umano, assetato d'ideale, sempre in cerca di nuovi dommi e di nuovi cieli.

Il più antico ed illustre esempio di quei referendi promossi oggi da riviste e giornali sulle questioni più o meno importanti di ordine teorico o pratico, è forse quello dei leggendari savi della Grecia che tutti e sette risposero a prova al quesito: quale Stato sia migliore. Le risposte furono le più diverse. Più di tutte mi piace quella di Biante: Stato migliore è quello dove imperano la legge e la giustizia.

Ambisca l'Italia questa vera gloria, di essere uno Stato giusto. E se anche senta

di potere secondare l'incitamento del poeta della grandezza romana *tu regere imperio populos, porti dovunque la giustizia, si faccia amare dovunque con la giustizia.*

A che schermirsi con le consuetudini locali, formola ipocrita che ricorda il *citra sanguinis effusionem* dell'Inquisizione romana? Devono appunto le locali consuetudini barbariche cedere al codice della nazione che si erige a maestra di civiltà. Che la patria del Beccaria non si faccia in nessuna parte del mondo, per nessuna ragione, importatrice di forche.

Chè, se questo ideale di giustizia che noi vagheggiamo ha bisogno di pace, sorrida presto la pace, acciocchè si compia la giustizia, e ancora una volta possa dirsi: *pax et iustitia osculatae sunt.* (Approvazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cannavina.

CANNAVINA. Intendo benissimo la necessità di esser breve nell'ora presente tanto più considerando che l'onorevole guardasigilli ha già presentato importantissimi disegni di legge sopra gravissimi e complessi argomenti, ed è quindi ben designato il momento opportuno per discutere di tante questioni, che per solito si agitavano in sede di bilancio.

È ben vero peraltro che, nonostante la presentazione dei vari disegni di legge, non tutte le questioni già agitate nel Paese si presentano nello stato di risoluzione; molti argomenti non sono certo oggetto dei disegni di legge già presentati dall'onorevole guardasigilli.

Comprendo benissimo che diverse questioni giuridiche con rapporti spiccatissimi alla politica, per quanto per avventura studiate, non potevano essere oggetto di discussione oggi; e però mi spiego come di codeste questioni giuridiche e politiche insieme non abbia fatto nessun cenno l'onorevole relatore nella pregevolissima relazione, nemmeno toccando qualcuno dei soggetti da lui preferiti e maestrevolmente trattati altra volta in questa Camera, in quanto si intende che una Camera, la quale si accinge alla riforma elettorale, non può trovarsi in condizioni di poter affrontare la risoluzione di codeste importantissime questioni, per cui importa sentire da vicino la voce del paese.

Quindi non farò nemmeno, con facile erudizione, cenno di codesti argomenti, prevedendo la risposta che mi darebbe l'onorevole ministro.

Però, oltre a tali questioni con riflessi spic-

catamente politici, ve ne ha altre di carattere strettamente giuridico, alle quali a me pare sia possibile con relativa facilità provvedere e debbasi provvedere con urgenza.

Di queste, o, a dir meglio, di alcune di queste mi intratterò, secondo le attitudini del mio cervello non fatto per le astrazioni, perchè io, modesto studioso della vita reale, preferisco appunto ispirare la richiesta di provvedimenti alle necessità prossime di essa, che bene intendo per intelligente pratica quotidiana.

Vorrei anzitutto riproporre in forma di raccomandazione, onorevole guardasigilli, una richiesta che già feci altra volta al suo predecessore, ed è stata fatta qualche giorno fa in Senato, cioè: vi sono parecchi magistrati i quali si trovano oggi in grado elevato ed entrarono in magistratura attraverso il vice-pretorato onorario di due anni. Quei due anni di pretorato onorario, intesi al fine di far parte dell'ordine giudiziario, è giusto, io credo, e regolare, che siano computati in pro di quei magistrati per la liquidazione della pensione. So la risposta che l'onorevole guardasigilli ha già dato in Senato: il ministro si preoccupa della spesa.

Io però non credo che la spesa possa riuscire preoccupante, sia perchè non sono numerosi i magistrati che entrarono in magistratura per la via del vice-pretorato, sia perchè per quella via ormai da tempo non si entra più nella carriera giudiziaria.

Comunque, mi auguro che l'onorevole guardasigilli mi assicuri almeno che studierà amorevolmente la questione, per trovare la soluzione migliore, considerando che anche in qualche altra carriera gli anni, dirò, di tirocinio sono computati ai fini della pensione.

Richiamerò ora l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sopra un punto di diritto procedurale, che reclama assolutamente provvedimenti energici e pronti.

Domando all'onorevole ministro: crede egli che sia possibile andare oggi innanzi per quanto si attiene alla procedura esecutiva immobiliare col codice di rito civile che ci governa?

È possibile ancora procedere all'esecuzione immobiliare con le lungaggini del codice imperante, con la gravissima spesa cui esso obbliga anche per le espropriazioni di massima importanza, con le tante nullità insidiose ed inutili che quel codice fulmina e che espongono a disastrose conseguenze?

È possibile ancora persistere nel proce-

dimento delle espropriazioni in base a perizia e coi conseguenti ribassi all'infinito i quali obbligano il creditore istante ad anticipo enorme di spese, gravano enormemente sul patrimonio del debitore, e favoriscono l'indegno giuoco dei ribassisti?

Forse è il caso di ritornare a quanto prescriveva il codice napoletano; procedere, cioè, dopo una certa serie di ribassi, alla aggiudicazione dei beni d'accordo fra i creditori.

Comunque, codesta necessità fu già avvertita dall'alto intelletto dell'onorevole Vittorio Emanuele Orlando, il quale, anche a tal proposito, presentò un pregevole disegno di legge.

Ed io mi permetto di domandare all'onorevole guardasigilli attuale: intende egli mantenere quel disegno di legge, o riformarlo, o presentarne un altro?

Quali sono i suoi intendimenti per provvedere a questa che, pur troppo, è una urgente necessità?

E toccherò di un ultimo argomento che, a quanto io sappia, non è stato altra volta toccato, e come tale può avere il pregio della novità.

Il Parlamento, e specialmente la Camera, si sono sempre occupati e preoccupati dell'emigrazione in rapporto al solo emigrante, come subietto ed oggetto di diritto in sé; ma, a quanto io sappia, non è stata mai esaminata l'emigrazione in rapporto alle persone ed ai beni che l'emigrante lascia, nel suo paese natlo.

S'è pensato solo a tutelare la persona dell'emigrante nella partenza, lungo il viaggio e nel momento dell'arrivo nella terra ove egli si trasferisce; anzi, si pensa ora a tutelarlo anche colà, ed è bene; ma non s'è mai pensato, per quanto è a me noto, alla perturbazione che il fatto della emigrazione produce nei rapporti familiari e patrimoniali dell'emigrante, rapporti che il diritto vigente si chiarisce insufficiente a regolare e tutelare.

Ben ciò sappiamo per pratica assai dolorosa noi che viviamo in contrade, le quali danno largo contributo alla emigrazione transoceanica!

L'emigrante, d'ordinario, è il vero proletario, con molti figliuoli, senza sostanza o scarsissima, gravata di molte obbligazioni: egli va lontano, con lo scopo di rifare la sua fortuna. Trasportato (parlo specialmente dell'emigrazione transoceanica) in ambiente nuovo e così diverso, fra uomini nuovi, in mezzo a nuove e diverse abitudini,

spesso egli dimentica o quasi la sua famiglia e parecchie volte nella nuova patria ne crea una seconda: i frequenti processi per bigamia ne sono la prova. Di tanto in tanto però egli manda notizie di sé per modo da non trovarsi nella condizione giuridica di assenza presunta.

Comprendete allora di leggieri, onorevoli colleghi, quale sia la condizione fatta alla famiglia legittima di lui che è restata nel Regno, alla povera moglie ed ai poveri figli minorenni.

Il padre conserva la patria potestà, pur standosene nelle Americhe per anni ed anni d'onde si limita a scrivere di tanto in tanto una qualche letterina, per dar notizie di sé; mentre la madre deve provvedere al sostentamento ed all'educazione dei figliuoli; a lei però non compete l'esercizio della patria potestà, perchè tutti sanno che la patria potestà allora dal marito si trasferisce nella persona della moglie, quando il marito si trovi nello stato di presunta assenza. E così mancano alla madre che è a continuo contatto con la sua prole minorenni, di cui vede ed intende i bisogni, le facoltà proprie della patria potestà, la quale permane sempre presso il padre lontano, forse ignaro, talvolta immemore degli urgenti bisogni familiari.

Comprendete, così, in quale condizione si trovi una madre che abbia, ad esempio, da maritare una figliuola minorenni, atto per cui occorre il consenso del padre lontano. Il padre non manda il suo consenso; si è disinteressato, o quasi, della sua famiglia; e la povera madre, rimasta sola nel suo paese, non è nemmeno in condizioni di assicurare un buon collocamento ai suoi figli minorenni a meno che, reputandosi il padre dissenziente, non si voglia provocare il provvedimento del magistrato, che importa una spesa.

Voi comprenderete, e non moltiplicherò gli esempi, quanta perturbazione rechi nelle famiglie questa condizione giuridica: è quindi necessario di provvedere e presto.

Nè meno gravi sono le conseguenze dell'emigrazione in rapporto alle sostanze dell'emigrato, se mai egli abbia sostanze, gravate per altro da obbligazioni, donde, per l'ordinario, la necessità di emigrare. Non può la moglie provvedere nemmeno ai più urgenti bisogni della famiglia, disponendo dei beni del marito, perchè tali beni non le appartengono; non può disporre di quel poco che per avventura abbia avuto in dote, perchè sulla dote non sono consentite operazioni se non

col consenso di entrambi i coniugi; non può nemmeno liberamente disporre dei suoi beni particolari non dotali, per l'istituto dell'autorizzazione maritale vigente fra noi.

E, badate, non è possibile far ricorso all'istituto del mandato o a quello dell'assenza.

Non è possibile provvedere con l'istituto del mandato, perchè l'emigrante, d'ordinario analfabeta, imprevidente, ignorante e diffidente, è restio a rilasciar procura a chiunque, sia prima della partenza, sia dopo.

D'altra parte, quante volte il mandato non arriva insufficiente o tardivo quando i danni son divenuti pressochè irreparabili? Nè si può provvedere con l'istituto dell'assenza, perchè l'emigrante non si pone nella condizione di colui di cui non si abbiano più notizie; donde manca il requisito di presunta assenza, voluto dalla legge per gli analoghi provvedimenti.

Nè basta. Alcune volte, e questo è ancor più grave (non sono purtroppo semplici ipotesi le mie), è la madre stessa, la quale abbandonata dal marito e sotto le distrette del bisogno che è nella impossibilità di fronteggiare, si dà alla vita libera abbandonando i figliuoli minorenni in balla di loro stessi.

So bene che in queste condizioni come in qualche altro caso il procuratore del Re potrebbe intervenire con provvedimenti d'ufficio a lui consentiti dalla legge, ma i procuratori del Re credono ormai che la loro funzione sia limitata ad una cosa sola, alla persecuzione dei reati; e si disinteressano di tutto ciò che non rientra nella materia penale. E mentre anche in base alla legge vigente in taluni casi potrebbero di ufficio intervenire non vi pensano o addirittura vi si rifiutano, quasi che ciò fosse fuori l'orbita delle loro funzioni: essi in generale ritengono loro dovere soltanto il perseguire i reati, anche quando talvolta non esistono, ma trascurano o non prendono sul serio tante altre funzioni che loro demandano le leggi.

E però, oltre alla necessità improrogabile di provvedere oramai con nuove norme legislative e con appositi disegni di legge, ai nuovi rapporti ed ai nuovi bisogni, potrebbe frattanto l'onorevole ministro scuotere dalla loro inerzia i rappresentanti del pubblico ministero presso i tribunali, consigliando loro di fare uso meno avaro delle facoltà loro attribuite dalla legge, intervenendo di ufficio nei casi consentiti, sulla semplice denuncia ed assunte le debite informazioni, abbandonando il criterio esclu-

sivamente e miseramente fiscale della spesa cui talvolta fanno ricorso a giustificazione della loro inerzia.

E poichè vado speditamente innanzi rileverò brevemente come non sia possibile non portare innovazioni anche al Codice di procedura civile.

L'emigrante talvolta abbandona la patria con tutta la famiglia; si sa di lui che è in America, ma non si sa precisamente dove risegga, ed allora, col codice di rito attuale in caso di azioni da proporsi contro di lui, è necessario ricorrere alla forma della intimazione per domicilio ignoto, sostenendo spesa non lieve, e bisogna concedere il termine di sei mesi per la comparizione, che diventa di un anno in caso di ripetizione della citazione.

Può tollerarsi tutto ciò con le attuali facili e frequenti vie di comunicazione? Non senza considerare che nel corso del giudizio, dato anche che l'emigrante sia attore, l'interrogatorio, il giuramento ed altri mezzi istruttori diventano comodi espedienti per ottenere, come che sia, una sentenza, ovvero per eternare le liti o rendendo addirittura impossibile la decisione, con grave danno dei litiganti e della giustizia.

Cosicchè rapporti nuovi o mutati esigono legislazione nuova o rinnovellata che ad essi provvegga.

Quali pertanto saranno le nuove norme di diritto, che siano rimedio allo stato attuale delle cose? Io non lo so: d'altra parte non devo dare suggerimenti o consigli perchè non sono nè sarò mai guardasigilli. Trovare la soluzione adeguata tocca all'onorevole Finocchiaro, che ha vasto l'intelletto, profonda la cultura, forte la volontà.

A me resta la sola soddisfazione di aver per primo richiamata l'attenzione sopra una gravissima e preoccupante condizione di cose specie in quelle contrade, che, come la mia, offrono alla emigrazione largo contributo, ed ove quasi quotidianamente padri di famiglia partono, e madri con figliuoli minorenni ed affamati restano, senza speranza di tempestivo ed efficace conforto ed aiuto.

Non mi dilungherò più oltre; e concluderò riassumendo il mio discorso in due domande e in un voto. La prima domanda è questa: crede ella, onorevole ministro, di esaminare coi migliori propositi se siano da computare sui fini della pensione i due anni di vice-pretorato onorario per quei magistrati che per tal via entrarono in carriera? Seconda domanda: reputa che sia urgente e indispen-

sabile riformare il secondo libro del Codice di procedura civile, o accettando il disegno di legge dell'onorevole Orlando o questo modificando o addirittura presentando nuovo schema di riforma? Ed esprimo poi il voto che l'onorevole Finocchiaro, il quale, con tenacia lodevolissima ha saputo portare innanzi al Parlamento disegni di legge su materie gravissime e complesse, rivolga l'altare sua mente allo studio di nuove norme legislative intese a meglio regolare e tutelare le condizioni della famiglia e le sostanze dell'emigrante. Con che io sono sicurissimo, che egli farà, anche in ciò, opera meritoria di fronte al Paese come ministro e come cittadino. (*Approvazioni — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Galimberti.

GALIMBERTI. Io non farò nessun discorso, ma rivolgerò invece due domande all'onorevole guardasigilli.

La prima è questa. È oramai in stato di relazione il disegno di legge sopra la diffamazione. Ha avuto l'ostacolo d'incontrare tre diversi guardasigilli e da tutti e tre ebbe il *placet*: soltanto, adesso si trova arenato ed ha bisogno... (*Interruzione*) dell'*executur*, precisamente.

Il guardasigilli comprenderà l'importanza di questa legge sulla diffamazione la quale ha bisogno di forti emendamenti e di forti ritocchi.

L'opinione pubblica si è espressa sia per la stampa, sia in comizi, apertamente per questo disegno di legge. Non avesse altro vantaggio che quello di togliere la enormità che mentre per i più gravi delitti si può avere il beneficio della legge del perdono e della condanna condizionale, questo non è dato per i reati di diffamazione a mezzo della stampa: sarebbe già molto!

Se non avesse altro merito basterebbe questo per spingerlo in porto e farlo divenire legge dello Stato.

Come pure l'altro principio, che trovo non solo umano, ma giusto, di far larga parte alla ritrattazione che oggidì, l'onesta ritrattazione, non conta nulla in giudizio tranne che per l'applicazione dell'articolo 59, delle circostanze attenuanti.

Ma un altro motivo, e di ordine pratico, s'impone oggidì riguardo alla diffamazione, e lo sentirà il ministro: non è per lo meno giusto, non dirò lecito, che si trovino cittadini in questa duplice condizione, che alcuni siano a marcire nel carcere per reati

di diffamazione mentre altri passeggiano impunemente.

Bisogna assolutamente togliere questa stridente antitesi, e l'antitesi sarà tolta precisamente col sollecitare l'approvazione del disegno di legge.

Per quelli poi che sono in esecuzione di pena v'è il beneficio della grazia, che non voglio eccitare essendo di competenza sovrana, ma che basta accennare al cuore di lei perchè ella voglia sollecitarla ai fini di una perequazione, che tanto più è sentita in linea di giustizia.

Io vorrei poi domandare all'onorevole guardasigilli, che cosa intenda di fare riguardo alla giustizia per i poveri, perchè, lo creda l'onorevole guardasigilli, oggi la giustizia per i poveri, sia in civile sia in penale, è una vera e crudele irrisione non illusione.

Si può ripetere davvero con un illustre scrittore che per il povero la giustizia è come la carne: non ne mangia.

Or bene è giusto che si prenda qualche provvedimento e, se non si vorrà tornare di nuovo all'avvocatura dei poveri, come era nel nostro antico Piemonte, si trovi almeno qualche rimedio perchè il povero non resti indifeso tanto nella tutela dei suoi beni quanto nella tutela del suo onore.

Ecco le due domande che rivolgo all'onorevole guardasigilli e alle quali dalla sua mente e dal suo cuore attendo di avere lucida e chiara, ma soprattutto definitiva e non prorogativa risposta. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Meda, iscritto per parlare, non è presente. S'intende che vi abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mango.

MANGO. Nel leggere la sobria per quanto lucida relazione della Giunta generale sul bilancio in discussione, due constatazioni sincere e coraggiose mi hanno colpito, ed è su di esse che desidero richiamare l'attenzione della Camera.

La prima è che con le riforme parziali noi andiamo inopportuno sostituito al potere responsabile del guardasigilli quello di corpi deliberanti, il che contraddice ad uno dei canoni fondamentali del regime politico nostro; e passando poi ad altro campo, che il disavanzo nella importantissima amministrazione del Fondo per il culto è sempre più crescente, onde io pongo questo grave stato di cose in relazione con i recenti voti del decimo Congresso dell'Associazione dei comuni italiani adunatosi qui in Roma, il quale reclamava il pronto

pagamento ai 1400 comuni interessati del quarto della rendita delle sopresse corporazioni religiose, che la legge assegnò loro.

Cercherò per la prima parte rivolgere più che altro qualche domanda al ministro, affinché venga l'autorevole parola sua a rassicurare quanti, come me, sentendo profondo il rispetto per l'ordine giudiziario, comprendono che le sue responsabilità sono in ragion diretta della sua altezza.

Io ritengo che ormai più che una ingenuità, sarebbe addirittura poco rispettoso per tanta parte della magistratura, che si è costituita in associazione (sono circa 2000, se non erro, i componenti) se volessimo fingere di non accorgerci di quanto è avvenuto in questi ultimi tempi, delle sue tendenze, delle sue stesse richieste, e credessimo quindi poterne soffocare la voce, la cui eco invece non è male che risuoni in quest'Aula, ove vibra l'anima del paese.

Mentre le cure di tutti noi sono volte ad avvisare ai mezzi come migliorare le condizioni della magistratura, ed il Governo con una riforma degli ordinamenti giudiziarii lungamente elaborata crede avere, se non per intero, assolto almeno in gran parte il suo compito grave, si leva un grido che ha qualche cosa di più del semplice scontento da parte di coloro verso cui sono rivolte le nostre premure. Nè suona quello soltanto una protesta, ma vien pubblicato un violento ordine del giorno del Consiglio centrale della Associazione dei magistrati nel quale leggo che « facendo voti che il Parlamento neghi l'approvazione ad una legge destinata a sconvolgere la giustizia mandamentale e la carriera, ecc. ecc. » s'invitano poi « tutti i magistrati soci e non soci a riunirsi intorno all'Associazione, per sostenerla nella tutela dei comuni interessi, purtroppo negletti da chi dovrebbe averne cura... E delibera nominare nel suo seno un Comitato esecutivo di quindici membri perchè vigili, ed avvisi ai mezzi atti ad allontanare il pericolo, che minaccia la magistratura ».

Sicchè con il voto suddetto del 22 febbraio 1912, venne qualificato « pericolo da allontanare » il nuovo ordinamento non appena ne fu pubblicata la relazione dell'Ufficio Centrale del Senato il quale pur è composto da senatori che sono altresì fra i magistrati più stimati e che per dottrina raggiunsero i gradi più alti della carriera.

Io mi riservo la più ampia libertà di esame e di critica su quel disegno di legge per il giorno in cui verrà avanti la Camera,

nè voglio anticipare il mio modesto giudizio sulla riforma. Ma ora che non siamo chiamati ad esaminarne la parte tecnica, e trovandoci in sede di discussione di bilancio possiamo occuparci del lato politico della quistione, dobbiamo rilevare questo dissidio non lieve fra tanta parte della magistratura ed il suo capo, il quale deve su di quello pur dire la parola sua. (*Bene!*)

Ed essa è poi ancor più necessaria sopra una parte del dissenso, che per me è più grave, perchè desta altresì le maggiori preoccupazioni nel paese; ed è esso costituito dalla prima delle ragioni, che motivano l'ordine del giorno suddetto ove si lamenta di non essersi provveduto « alla necessità di una pronta e radicale epurazione della magistratura di tutti gli elementi, che ne costituiscono l'organica debolezza e ne compromettono il decoro ».

E proprio, come saprete, il voto del congresso del settembre scorso che si ripete e sul quale insistono i magistrati, rinnovando quell'auto-messa in accusa, la quale fu una delle conclusioni più impressionanti, cui pervennero le discussioni del primo congresso, che riunì a Roma tanta parte dell'ordine giudiziario.

Voci. Bel congresso se finì così!

MANGO. Lasciamo stare, non esacerbiamo questa discussione; nè voglio esser spinto a far paragoni con l'associazione dei magistrati in Germania, la quale attende davvero allo svolgimento della vita del diritto; e tanto meno poi mi piace tornare sopra polemiche sterili quando purtroppo sono i fatti che si sono incaricati parlare con la eloquenza loro. Nè mi fermerò a ripetere che per il prestigio dell'ordine avrei desiderato che la prima volta in cui i componenti uno dei tre poteri dello Stato vollero riunirsi qui in Roma ove è la sede degli altri due, il legislativo e l'esecutivo, quasi per affermarne la sua eguaglianza, e per discutere problemi alti e degni, avessero dato un contenuto più elevato alle loro discussioni pur non tralasciando, ed è legittimo, di occuparsi tra l'altro dei miglioramenti della loro carriera.

Ammantato in una veste più austera sarebbe piaciuto non a me solo il primo congresso dell'ordine altissimo. Forse la mia sarà una visione troppo grande perchè io sia così esigente; ad ogni modo fu ripetutamente detto che i risultati del congresso erano ritenuti dai proponenti pari alla loro aspettativa, e codesto è affare loro in gran parte, per cui io non vorrò ammareggiarli col motivare la mia opinione contraria!

Il certo si è che quel congresso si affrettò a far sapere che è necessario sottoporre ad una inchiesta tutta la magistratura, la quale urge sia epurata dagli indegni e dagli inetti; e su questa necessità si torna ora ad insistere, sicchè anche per ottenere tale intento fra gli altri sarebbe stato nominato il comitato di cui sopra, che se non proprio di salute pubblica, potrebbe essere qualificato di salute giudiziaria. (*Si ride*).

Orbene su questa inchiesta, e soprattutto sulla sua necessità o inopportunità il Paese ha il diritto di sapere che cosa ne pensi il guardasigilli; ed egli ha il dovere di dirla chiara e recisa la sua opinione per rassicurarci, mentre tutti pur dovremmo essere preoccupati da affermazioni siffatte e di tanta gravità.

Io credo, anche senza peccare di soverchio ottimismo, e non esito a dirlo, che l'affermata necessità di una inchiesta sulla magistratura sia una esagerazione, alla quale pervenne il congresso di cui sopra. Ci arrivò più che altro per quella lieve tinta demagogica che nelle adunanze numerose suol finire col prendere i più ardimentosi e bollenti, mentre gli altri lasciano correre senza opporsi.

Non è la prima volta che da questa Camera io ripeto che reputo essere la nostra magistratura nella sua grandissima maggioranza degna di ammirazione.

L'inchiesta finirebbe fra l'altro col togliere per lungo tempo il prestigio necessario per decidere della libertà e degli averi dei cittadini a coloro, che pur dovrebbero restare essi per i primi e per tempo non breve con la qualità d'inquisiti.

Nè può poi passare senza rilievo la contraddizione di essersi domandato che questa inchiesta fosse parlamentare, nel tempo stesso in cui non si tralasciava di ripetere l'adusato motivo delle esorbitanze del potere politico e delle inframmettenze parlamentari!

Esorbitanze contro le quali è necessario presidiarsi, dice altresì l'ordine del giorno suddetto, cotanto allarmista da esprimersi così in uno dei considerandi « Rilevato che il disegno di legge ecc., n. 2, rappresentava un regresso in ordine alle guarentigie d'indipendenza, rimettendo in completa balia del potere esecutivo la nomina del Consiglio superiore e l'assegnazione delle residenze ai giudici ». Sicchè nella inchiesta domandata dovrebbero essere giudici coloro contro le cui inframmettenze poi si grida tanto.

Ma lasciamo stare quest'argomento, e notiamo solo che vi è la tendenza di negare ogni volta al ministro l'esercizio di quel potere senza del quale non può esistere la responsabilità, che è base e fondamento del regime politico vigente. Tendenza questa in generale, e senza riferirci più del necessario al caso specifico, alla quale deve resistere chiunque non voglia veder degenerare gli istituti, che ne governano.

E ben obiettava il relatore onorevole Muratori, che l'ingerenza politica è certo una speciale pericolo, non limitato solo alla funzione della giustizia negli Stati parlamentari; però è mestieri riconoscere che tutte le specie di ingerenze illegittime sono pericolose per la giustizia, ed in ogni caso col sostituire ad un potere responsabile un altro senza responsabilità, si aggrava il male sempre più invece di dargli il rimedio.

Aspetterò quindi che il guardasigilli dica su tutto questo il suo pensiero, e sarà valsa la pena che io abbia portato qui questo tema, perchè specialmente sull'asserito profondo bisogno di epurazione della magistratura ha ormai il Paese ben il diritto di sentire l'autorevole voce del capo di essa. (*Bene! Bravo!*)

Passando ora alla seconda parte delle mie modeste osservazioni, consenta la Camera che io la intrattenga con la maggiore brevità, che mi sarà consentita dal non facile tema (e facile non è in ispecie per la sua portata finanziaria) sopra il diritto dei comuni sul quarto delle rendite delle sopresse corporazioni religiose, non solo non caduto mai in prescrizione, ma reclamato con giuste agitazioni, per cui largamente se ne occupò anche di recente il X Congresso dell'Associazione dei comuni italiani, adunatosi qui in Roma nel giugno del decorso anno.

Di fronte a tante speranze ed a diritti tuttora in vita, non può che lasciarci gravemente preoccupati l'affermazione contenuta con opportuna sincerità nella relazione, che precede il bilancio in esame, che l'amministrazione del Fondo per il culto corre col suo *deficit* sopra una china pericolosa, la quale « condurrà, se non si provvede a tempo, alla consumazione e dissipazione del patrimonio ».

Infatti il *deficit* di quest'anno supera i due milioni e mezzo, poichè mentre la spesa per il nuovo esercizio sale a ben lire 20,315,425 le entrate effettive non raggiungono che lire 17,645,600. Naturalmente anche a questo disavanzo si provvede con l'aumento

del debito in conto corrente sul tesoro dello Stato.

Una constatazione tanto grave, che purtroppo del resto non costituisce una novità, dimostra sempre più quanto sia profondo il male, che travaglia il Fondo culto, per il modo come, almeno in passato, se non ora, esso venne gestito; e più che questo per la facilità con la quale si vennero ad esso addossando oneri insostenibili, che eran propri dello Stato. Questi li riversò sui non poderosi omeri dell'altro, poco curando se per sostenere lo sforzo dovesse ledere i diritti di quei terzi, i comuni, il cui patrimonio il Fondo culto pure amministrava, avendo la legge 7 luglio 1866 resi condividenti delle rendite del patrimonio particolare, tanto lo Stato quanto i comuni nella proporzione di un quarto questi ultimi e tre quarti il primo.

Questi comuni di tutte le provincie del continente e Sardegna, meno le poche di cui si occupa la convenzione di Zurigo, sono ben 1400, dei quali 200 nella Sicilia; nel solo mio collegio ve ne sono sette, e 66 nella mia provincia, la Basilicata. Ed essi avrebbero purtroppo tanto bisogno di avere il non poco, che loro si appartiene, e che se fosse speso, come la legge prefisse, in opere di pubblica utilità e nella pubblica istruzione, migliorerebbe tanto le loro condizioni e certo aiuterebbe a debellare la piaga dell'analfabetismo, senza che ne restassero estenuati per il grande sforzo che per questo nobile fine sostengono i grami bilanci loro.

È ben chiaro l'articolo 35 della legge del 1866, nonchè mai abrogato, nè sarebbe stato possibile, perchè la soppressione avvenne sulla base di questa ripartizione, confermato anzi recisamente dalle leggi posteriori; esso dice: « A ciascun comune è concesso il quarto della rendita iscritta, e corrispondente ai beni delle corporazioni religiose soppresse. I comuni saranno obbligati ad impiegare il quarto suddetto in opere di pubblica utilità, e specialmente nella pubblica istruzione ».

E non è già che codesto pel Fondo culto, il quale amministra questo patrimonio non fosse chiaro: in ogni caso, lo dovrebbe essere. Invece egli lascia a bocca asciutta i disgraziati comuni, ripetendo loro la inesorabile per quanta inesatta frase *non est tempus*, perchè fa i conti a modo proprio, per lasciare che prenda a danno dei comuni l'altro dividendo più forte, lo Stato, del quale, essendone emanazione, ha finito col restare mancipio.

Ma, per quanto si trattasse di conti, poichè è da essi che risulta se siasi verificata o meno quella condizione cui la legge subordina la distribuzione di questo quarto, pur tuttavia si tratta di cifre troppo grosse, e di elementi anche troppo semplici, perchè non si veda chiaro, che se non si fossero introdotti aggravii, i quali sono estranei ai comuni, se a danno di questi non si fosse cercato di confondere i patrimoni, e se si fossero tenute in evidenza le rendite del patrimonio regolare, che eran da distribuire, distinte da quelle del patrimonio secolare proveniente dai beni delle chiese ricettizie o con cura di anime, nonchè con quelle del patrimonio proprio, che al pari dell'ultimo ha pesi schiacciati, sarebbe già arrivato questo tempo, e la benefica ripartizione avverrebbe già dai tanti anni.

Invece confusione di rendite provenienti da patrimoni distinti, e quel che è grave niun funzionamento, o quasi, delle Commissioni di vigilanza, come con interrogazioni ed altrimenti vennero a denunziarci vari nostri colleghi, tra i quali per rendere onore alla sua memoria, voglio ricordare l'onorevole Leali.

Perchè mai non dovrebbe esser giunto questo tempo ed essersi verificata questa condizione se vi era da attendere soltanto che si verificasse il disposto dell'articolo 35 nel suo comma concepito come appresso:

« Questo quarto sarà dato ai comuni a misura che estinguendosi le pensioni, e pagato il debito che il Fondo culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si andrà verificando un avanzo delle rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pensioni ai religiosi »?

È chiaro che la condizione perchè si fosse verificato questo avanzo da dare per una quarta parte ai comuni era che con la morte graduale dei pensionati vi fossero avanzi nel fondo delle rendite destinate al pagamento delle pensioni stesse, e che si estinguesse quel debito che il Fondo culto fosse stato per caso obbligato nei primi anni a contrarre, ove non fossero bastate le sue rendite per fronteggiare i pagamenti immediati ai religiosi.

Naturalmente si trattava di quelle pensioni di cui era parola in quella legge del 1866 e nelle precedenti non nelle successive, sicchè quando l'anno dopo venne la soppressione degli enti secolari, si sarebbe dovuto tener ben distinto il fondo delle rendite del primo patrimonio quello regolare, dagli altri a fine di identificare bene quel

tale debito che si fosse dovuto contrarre per le dette pensioni monastiche, rispetto a quello tanto maggiore che sarebbe occorso a fronteggiare gli oneri nuovi che sopravvennero, e che nulla avevano da vedere con la legge del 1866, e tanto meno col patrimonio sul quale avevano diritto i comuni.

È qui tutto il nodo della questione, perchè, come vedremo, il Fondo culto confondendo gli oneri, ed addossando ai comuni i carichi dello Stato, dice che non si è mai chiuso un debito, che invece è estinto chi sa quante volte: al verificarsi della quale condizione, man mano che vi fossero avanzi, dovevano per un quarto darsi ai comuni; non però allo Stato gli altri tre quarti, come vedremo.

E vediamo di che entità poteva mai essere questo debito, che sarebbe ancora il capestro dei comuni. Non ci dovrebbe volere molto per comprenderne la misura approssimativa.

Abbiam visto come dovesse essere contratto ai termini dell'articolo 7, che così dice col relativo capoverso: « Qualora la rendita del Fondo per il Culto non fosse sufficiente a soddisfare immediatamente a tutti i pesi di cui ai nn. 1 e 2 dell'articolo 28, l'Amministrazione è autorizzata, per la somma deficiente, a contrarre un prestito da rimborsarsi con gli avanzi che si verranno di anno in anno verificando. » E questi pesi di cui i due primi numeri dell'articolo 28 erano quelli inerenti ai beni passati al demanio, e quelli incumbenti alla cassa ecclesiastica, nonchè « le pensioni dei membri degli ordini e delle corporazioni religiose a termini di questa e delle precedenti leggi di soppressione ».

Ora poichè è noto che il solo patrimonio regolare ha fruttato oltre 15 milioni all'anno pel continente e Sardegna, e più di 6 per la Sicilia, si comprende perfettamente come ben vi sia stato da provvedere molte volte alla estinzione del debito se esso fosse stato fatto.

Il Fondo culto dice che vi fu, e dello ammontare di 36 milioni di lire; e sia. Il vero è che vi sopperì con la vendita di due certificati di rendita; ma ammettiamo pure il dovere di equiparare ad un debito la necessità di rifare il capitale, non vi è chi non veda quanti pochi anni sarebbero bastati per raggiungere questo scopo, senella stessa relazione della Corte dei conti del consuntivo presentato dal Fondo culto si legge che mentre le pensioni monastiche ammontavano nel 1875 complessivamente a lire

13,899,818, esse precipitarono nell'esercizio 1909-910 a sole lire 1,145,865. Con avanzi di questa proporzione bastarono certo pochi anni per la estinzione del debito, la quale costituiva la condizione sospensiva che essendosi verificata, poneva i comuni in condizione di avere il loro quarto.

Vi è da ritenere infatti che si sarebbe potuto estinguere il debito parecchie volte, perchè l'avanzo intero, riscontrando l'elenco dei pensionati con la data della loro morte, può salire nientemeno che a 275 milioni, sul quale vi erano i diritti dei comuni. Ma sia pur esagerata questa cifra, certo nella relazione dell'onorevole Fani, sul disegno di legge presentato dal ministro Luzzatti nella tornata del 26 marzo 1904, è ripetuto che questo quarto spettante ai comuni del solo continente e Sardegna ammontava a circa tre milioni e mezzo all'anno; e nella relazione della Commissione di vigilanza del 1888-89, direttore Forni, è detto che con tutte le inversioni fatte delle rendite del patrimonio regolare, si era già verificata quella tale condizione, cui era subordinata la distribuzione del quarto ai comuni.

Ma a rendere questo debito eterno, ed a ritardare chi sa fino a quando lo adempimento degli obblighi verso i comuni, il Fondo culto pone un nuovo elemento, che non è affatto nella legge, che cioè per distribuirsi il quarto ai comuni, abbiano ad essere estinte tutte le pensioni. Invece perchè lo Stato prendesse i suoi tre quarti richiedeva l'articolo 35 della legge del 1866 il verificarsi di quest'altra condizione, non per i comuni, infatti usò per lo Stato una locuzione ben diversa da quella, che abbiamo letta, per la quarta parte spettante ai comuni. Disse: « Le altre tre parti dell'avanzo, che si andrà verificando nelle rendite del Fondo per il culto collo estinguersi delle pensioni ecc., saranno devolute allo Stato ».

La stessa relazione della Direzione generale del demanio per l'esercizio 1908-909 dice a pagina 30 che ai comuni spettava il quarto, man mano che la rendita fosse avanzata nel detto fondo delle rendite destinato al pagamento delle pensioni, e questo era logico, equo, dal momento che una parte delle rendite dei monasteri soppressi la si era voluta lasciare a beneficio dei rispettivi comuni. Poteva invece per la parte spettata allo Stato tenersi conto dello estinguere totale delle pensioni. Ogni interpretazione diversa contraddice allo spirito della legge in parola. Ed infatti il ministro Bonacci nel giugno 1898, nello affermare la prio-

rietà dei diritti dei comuni, aveva già nel giugno 1898 confermato che essi avrebbero potuto esigere appena si fossero verificate le condizioni della estinzione del debito del Fondo culto, contratto per le pensioni monastiche, e che vi fosse un ulteriore avanzo.

Si sono quindi invertite le parti, e lo Stato si è servito prima col riversare oneri del tutto estranei ai comuni sul patrimonio regolare, e che dovevano gravare sul patrimonio secolare e su quello proprio del Fondo culto, che tutto ha amministrato.

Ed è naturale che i conti non potevano andare più bene; e che questo debito sia stato qualche cosa come pozzo senza fondo. Non è estinto ancora il debito, ripete impassibile il Fondo culto; e quando alcuni comuni hanno intentato giudizi, sono stati pure puniti della loro audacia!

La compilazione di questi conti sfugge alla censura del potere giudiziario; essi costituiscono atti amministrativi, si è ripetuto. Poichè il debito, dice la pubblica Amministrazione, esiste ancora, voi comuni non avete per ora ragione di lamentarvi; la vostra è una nuda speranza; si tratta di una semplice aspettativa, la quale dipende dall'avvenimento futuro che le condizioni del patrimonio ecclesiastico potessero ecc. Questi su per giù i responsi dei tribunali, e questo, all'incirca, che cioè la condizione non è verificata, disse la Cassazione di Roma nell'aprile 1910 al comune di Ravenna, che fu uno di quei tali temerari puniti!

Viceversa fu lo stesso Parlamento, quello che escluse questo concetto che si è voluto far prevalere, cioè, che le pensioni tutt'ora dovute ai religiosi dovessero esser calcolate, e quindi influire per non far esigere i comuni. Ed infatti quando il Governo, riconoscendo in fondo l'ingiustizia commessa ai comuni, volle loro dare con la legge 4 giugno 1899, in acconto provvisorio un milione annuo (sul quale poi pure troppe partite vengono dedotte), fu soppressa nel testo votato, la espressione del disegno di legge: « quota proporzionale delle pensioni tuttora dovute ai religiosi ». Sicchè rimase tutto impregiudicato, rimandando ogni questione all'epoca del riordinamento della proprietà ecclesiastica stabilita con la famosa legge del 13 maggio 1871.

Nè mancarono altri danni a quel patrimonio sulle cui rendite avevano diritto i comuni. Invero il Fondo culto non domandò mai la rinnovazione dei titoli di circa un milione e mezzo di rendita annua, i quali

portati via dai religiosi, si tennero come dispersi, sicchè la relativa rendita non fu conteggiata a disgravio di quel tale debito, che minaccia esser dotato del privilegio di aver vita addirittura eterna.

Come pure per l'articolo 5 della legge del 1867 era detto che il Demanio restava dispensato d'iscrivere in rendita pubblica i censi e canoni degli enti soppressi con la legge stessa e con quella del 1866; ma il Demanio se ne giovò pure col non iscrivere in rendita pubblica i censi ed i canoni venuti dalle corporazioni religiose precedentemente sopresse.

MURRI. Prese tutto; ha ragione!

MANGO. Questa volta collega Murri non vi è neppure da ripetere il suo caratteristico « fino a un certo punto »; (*Ilarità*). È il vero caso del tutto, e senta ancora; non basta. Il Fondo culto venne gravato per più di tre milioni all'anno per spese di culto cattolico, che erano a carico dello Stato nel 1869, e che nei due anni precedenti erano stati più di un milione, in forza del decreto 22 settembre 1867. E poichè se ne era addossato il peso al Fondo culto, egli serenamente vi provide con le rendite dell'intero patrimonio, nel quale era compreso quello su cui era il diritto i comuni, che nulla avevano a vedervi. Ed il guardasigilli Villa nella relazione sul Fondo culto presentata nella tornata 19 aprile 1880 così ammoniva: « È enorme la sproporzione fra il patrimonio del Fondo Culto, e gli oneri a lui imposti non relativi al patrimonio regolare; lo che ha influito nello spostarne la costituzione patrimoniale, generando consumazione di capitale per supplire a deficienze di rendite... alla quale, se non avesse sopperito il Fondo culto, avrebbe dovuto soggiacere direttamente lo Stato, che era l'originario e prematuramente sgravato debitore ».

Sicchè il patrimonio regolare le cui rendite dovevano essere tenute in evidenza per poter scrupolosamente dare ai comuni tutto quanto era loro dovuto non appena fosse pagato il debito, e man mano che avanzi vi fossero, è invece servito a turare le altre falle. Questa è la verità, e non già onorevole Macaggi, che è stato dilapidato, come ella ha detto poco fa nel suo bel discorso, in cui deplorando gli sperperi di cui ha letto l'accenno nella relazione, quasi ha chiesto che d'ora in poi si pongano a custodia del Fondo culto i carabinieri; esso ha turato falle dello Stato con denaro dei comuni e non basta di fronte ai

pesi: ecco tutto; o se non tutto, spiegato in gran parte l'enigma misterioso, di cui si sente parlare qui da tanti anni.

E mentre dal solo patrimonio secolare avrebbe dovuto a norma dell'articolo 2 della legge del 1867, pagare gli assegni delle quote curate ai partecipanti e gli aumenti, ammontando codesto a circa 10 milioni annui, ne ha dovuto oltre sette chiedere all'altro patrimonio, perchè dal primo non ricava leppure tre milioni netti.

Ecco come e perchè, onorevoli colleghi, questo debito non lo si porta mai per estinto, ed i comuni restano a bocca asciutta.

E vi rimangono altresì con la ripartizione di questo milione, sul quale poi il Fondo culto fa, come ho accennato, una non breve serie di deduzioni. In ogni caso mentre la sua concessione dimostra che lo Stato sente che venne fatto finora torto ai comuni, esso si riduce a quella vera « sparuta elemosina », come chiamava questi acconti l'onorevole Fili-Astolfone, mentre han diritto i comuni a somme rilevanti, che essi chiedono con un'agitazione, di cui la eco arriva a noi con ripetute deliberazioni di proteste e di voti.

Si ponga quindi un po' di regola in questo patrimonio sul quale vi è il dritto dei terzi; lo voglia il Guardasigilli, ed ascolti egli le proteste, che vengono dalla sua Sicilia, le cui corporazioni erano le più ricche, onde maggiori i diritti di quei comuni.

E lo voglia altresì l'onorevole Giolitti, il quale fece parte di quella Commissione d'inchiesta del 1882, che assodò quelle ingiustizie, cui propose porre riparo l'onorevole Corleo, con lo elevare ad un terzo delle rendite quel quarto spettante ai comuni. Vero è che poi non se ne fece nulla, e non venne nè il poco nè il molto, come non accade di rado.

Se, rimessa sul tappeto dai Congressi, dai voti dei Consigli questa annosa questione, daremo un'avviamento alla sua soluzione, soprattutto col provvedere a che il patrimonio del Fondo culto non vada oltre in rovina, noi daremo, onorevoli colleghi sempre più incremento alla floridezza di tanti comuni, dalla quale si determina altresì la prosperità della nazione. *(Vive approvazioni — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore).*

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Del Balzo, Cao-Pinna, Stoppato, Gesualdo Libertini e Romanin-Jacur a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

DEL BALZO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Riorganizzazione del Consiglio superiore di marina, compilazione ed approvazione del progetto di navi e dei capitolati tecnici relativi » (972);

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-1912 » (1092);

« Assegnazione straordinaria di lire 25,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 in dipendenza delle spese incontrate per la partecipazione della regia marina all'esposizione internazionale di Torino 1911 » (1105).

CAO-PINNA. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484, col quale venne disposta la proroga per l'anno 1912 del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna, nella misura determinata dall'articolo 3 della legge 9 luglio 1908 n. 442 » (1090);

« Provvedimenti e completamento della legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di nuovi edifici della facoltà medica nella regia Università di Roma e della nuova sede del Ministero dell'interno » (1091);

« Conversione in legge del regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1461, emanato a norma dell'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e della legge 6 luglio 1911, n. 722, concernente disposizioni per la sistemazione dei conti consuntivi dei comuni, delle provincie e delle istituzioni pubbliche di beneficenza che andarono distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 » (1089)

STOPPATO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1911-12 » (1043)

LIBERTINI GESUALDO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulla « Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Foscarei per duello ». (1004)

ROMANIN-JACUR. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare la esecuzione di opere di bonifica di prima categoria » (1052).

PRESIDENTE. Tutte queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti.

PRESIDENTE. Continuando nella discussione generale del bilancio di grazia e giustizia, ha facoltà di parlare l'onorevole Trapanese.

TRAPANESE. Vi rinunzio, riservandomi di parlare sui capitoli. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Girardini, iscritto per parlare, non è presente. S'intende che vi abbia rinunziato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari, il quale svolgerà anche quest'ordine del giorno da lui presentato:

« La Camera invita il Governo a disciplinare la materia delle Società anonime in modo rispondente ai moderni responsi della scienza e della pratica commerciale ».

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, non foss'altro che per rendere omaggio all'onorevole nostro collega il quale entra nuovo nell'arringo dei relatori con una pregevolissima relazione, io dovrei parlare; ma a questo motivo che trovava in sè una giustificazione, altri se ne aggiunsero per via, durante questa dotta e preziosa discussione. Perciò sento il dovere d'associarmi a tutti i colleghi che m'hanno preceduto, per gli importanti rilievi che vennero man mano facendo.

Ma, poichè ho promesso a me stesso ed anche al Governo d'esser breve, mi limiterò a poche cose, cercando di non ripetere quelle già dette.

Ho letto la relazione dell'onorevole Muratori con quell'attenzione che veramente meritava; ed alla sua motivazione m'associo pienamente.

Ho veduto dai suoi rilievi, cominciando dalle prime c'fre esposte, che egli accenna all'aumento, in questo bilancio, per il 1912-1913, di 1,669,000 lire e più, dipendenti, dice, principalmente dalla sistemazione delle cancellerie e d'altri impieghi minori. Onorevole ministro, vorrei un po' prendere le mosse da questa affermazione giusta, che ha la sua conferma nel fatto, per rile-

vare una condizione di cose che si riscontra nel nostro paese: cioè, che, tutte le volte che votiamo leggi tendenti al miglioramento del personale, degli uffici, succede questo curiosissimo fenomeno: che, mentre saremmo in diritto d'aspettarci che questo personale e questi uffici corrispondessero meglio alle nostre aspettative, ne abbiamo invece gli effetti contrari. Dico questo, perchè da molte parti del nostro paese (non solo da parte mia) s'ebbe occasione di lamentare, in questi ultimi tempi, la deficienza del personale e nelle piccole e nelle grosse magistrature, mentre da una parte aumentiamo gli stanziamenti, vediamo come riscontro la deficienza dei servizi.

Provveda dunque l'onorevole ministro a far cessare questa condizione di cose, perchè non saremmo davvero confortati ad aumentare gli oneri sui contribuenti, quando non si rispecchino in altrettanti miglioramenti dei servizi e di funzioni così delicate come quelle dell'amministrazione della giustizia.

Ho detto che consento nella relazione dell'onorevole Muratori; vi consento anche perchè l'altro ramo del Parlamento ha già approvato, e spero sarà presto presentato a noi, il nuovo progetto sul riordinamento giudiziario.

Una voce. È già stato presentato.

CAVAGNARI. Tanto meglio. Io desidero, onorevole ministro, che venga presto in discussione, per toglier di mezzo quell'Associazione di magistrati, la quale prevenendo il tempo e smentendo un poco le sue origini (che mi avevano fatto lodare quell'Associazione) è venuta fuori con termini ai quali si è riferito il nostro collega Mango: con termini poco propri, direi così, con una specie di auto-diffamazione, essa è venuta a dire corna di sè stessa (*Si ride*): trattasi come una specie di auto-diffamazione, e non sappiamo che cosa si potrà epurare o purgare nella magistratura.

Noi abbiamo già votato qualche cosa in proposito, e veramente io non ho consentito con tutta l'anima alla disposizione di quell'articolo 41 del progetto Orlando, se non erro (disposizione transitoria); ma trattandosi della delicatezza delle funzioni spettanti alla magistratura ho subito quella disposizione che tendeva ad epurare, a purgare questa magistratura.

Dunque quest'epurazione l'abbiamo già fatta una volta e come si potrebbe epurare e purgare la magistratura tutti i giorni? (*Si*

ride). Ma allora mandatela a casa questa gente. Io non so se in tutto questo entri l'elemento giovane, il quale vede forse le difficoltà di andare avanti perchè trova il posto occupato; ad ogni modo potrebbero trovare un modo più corretto, che non sia quello della diffamazione, perchè altrimenti noi invocheremmo i provvedimenti che ha invocato un collega a proposito del disegno di legge sulla diffamazione, e lo invocheremmo anche per loro nel senso di una maggiore severità, perchè se ci sono funzionari i quali debbono circondare la propria persona di quel decoro del quale sono rivestiti, anche per la elevatezza delle loro mansioni, questi sono appunto i magistrati. (*Bene!*)

Ora io ho detto parole molto sentite, da me se non dagli altri, e proprio dall'intimo dell'animo mio, quando si costituiva quell'Associazione; ho detto parole di lode, ma parole che, se essa proseguisse su questa via, dovrei ritirare, perchè proprio non posso consentire che la magistratura venga qui a dirci di una legge, che ha già riscosso l'approvazione dell'altro Ramo del Parlamento, venga qui a dirci che è una legge dell'altro mondo, che è una legge fatta per gettare non solo il discredito, ma anche per pregiudicare le condizioni economiche.

Ma via, un poco di riguardo questi signori dell'Associazione dei magistrati lo dovrebbero avere anche per sé stessi e per le funzioni che esercitano!

Onorevole ministro dite a questa gente (perdonate se ho usato questa frase) ma dite a questa gente che se c'è qualche cosa da epurare si potrà forse incominciare da loro; che vengano fuori i nomi, che li denunzino e sarà fatta la migliore epurazione. E se avranno altri lumi, se avranno qualche cosa di positivo, noi diremo: fuori i lumi; noi non siamo informati abbastanza, ma voi vi conoscete meglio, appartenete alla stessa famiglia, e se qualche malanno è fra voi, denunziate, il Governo ne prenderà atto e adotterà gli opportuni provvedimenti.

Ma non si vengano a giudicare i poteri politici, nè il Governo, nè il Parlamento, specialmente in anticipazione. Io credo che la miglior cosa che di questa specie di proteste e di questi ordini del giorno, che io chiamerei ordini della notte, perchè mi paiono consegnati all'oscuro, intellettualmente parlando, si possa fare, sia che il Governo non ne tenga nessunissimo conto. (*Bene!*)

Questa è una digressione che ho fatto. Ben vengano dunque questi progetti di

riordinamento giudiziario, e noi li esamineremo. Per parte mia, almeno, li esaminerò con quella competenza che, per questo riguardo, ho in questa materia e che mi fu dimostrata in senso negativo proprio all'inizio della mia carriera, dalla clientela che mi ha messo a riposo innanzi tempo; (*Si ride*) ma con quella poca esperienza della vita, che è possibile accumulare anche ad un angolo quasi acuto ossia ottuso.

Ciò che mi premerebbe, sopra tutto, è che venisse presto alla discussione la riforma del codice di procedura penale. Credo che in quel codice vi siano provvedimenti che urgono, specialmente quelli che riguardano i procedimenti penali davanti alle Corti di assise.

Noi assistiamo tutti i giorni a delle cose che hanno del mostruoso e dell'anormale. Mi si dice di un processo, in cui niente meno il pubblico ministero, se mi hanno riferito bene (si tratta del processo che piglia nome dal disgraziato Cuocolo) durò a parlare per la bellezza di tredici o quindici giorni.

Voci. È vero, è vero!

MURATORI, *relatore.* E parlano degli avvocati!

CAVAGNARI. Io penso ai poveri giurati. Per essi quello è un disastro, è un infortunio sul lavoro, (*Si ride*) non contemplato dalle nostre leggi.

Io vi domando come potrà andare a finire quel verdetto, perchè se c'è qualcuno che avrà dei dubbi, gli imputati andranno assolti; io non dico niente, ma se devo dire la verità, a questo modo non credo che la verità si faccia strada; credo che ne perderemo le tracce, invece di trovarla. Per cui sarebbe pure desiderabile che si stralciasse questa parte, se è stralciabile, e credo che si possa benissimo stralciarla. Anzi erano stati fatti dei progetti speciali per le procedure davanti alle Corti di assise; qual vento, qual bufera li abbia portati via, o se si siano persi negli archivi, io non lo so. Fatto è che non vennero mai in discussione. Perciò raccomando la cosa all'onorevole guardasigilli perchè è uno spettacolo poco bello che si dà e non si sa più quale idea formarsi della giustizia.

Mi piace anche di rilevare la proposta che venne dalla Giunta del bilancio, di rimaneggiare quelle che chiamerei piccole circoscrizioni, in seguito alle mutate condizioni dei luoghi, mandamentali e circondariali, perchè mi pare che il provvedimento possa corrispondere a delle esigenze

locali e al buon andamento della giustizia, nell'interesse di coloro che vi devono ricorrere, perchè, come si dice, la giustizia bisogna avvicinarla il più che sia possibile agli uomini, anche secondo i precetti e i dettami degli antichi.

Ed ora, onorevole ministro, come conclusione, ritorno sopra una materia che ha fatto tema già tante volte del mio dire. Capisco che anche questa volta non approderò a nulla; mi sono un po' abituato a questi trionfi negativi delle mie proposte. Ad ogni modo però, siccome è la coscienza che mi detta imperiosamente il mio dovere, io ripeterò ancora una volta al Governo la domanda: se intende presentare una buona volta un disegno di legge che riguardi un po' la sistemazione, la disciplina (per ripetere ciò che è consegnato nel mio ordine del giorno) di queste società anonime, le quali costituiscono la base di questi nuovi enti, di queste nuove associazioni, di questi nuovi istituti che hanno la fiducia del povero, e del meno povero anche, dove si amministra senza un controllo, senza pubblicità, senza seria garanzia.

Io non ho bisogno di ricordare i numerosi, ed anche scandalosi processi che si son fatti a questo riguardo, l'esito letale, diremo così, finanziariamente parlando, ed anche nel senso della moralità e della onestà, a cui sono giunte molte di queste società, le quali hanno dissipato e usurpato, dirò meglio ancora, e si potrebbe anche aggiungere, rubato il patrimonio del povero. Esse hanno costituito una somma ed una fortuna a dispetto di coloro che i loro risparmi avevano consegnato con tutta la fiducia a questi nuovi vampiri.

Io non ho bisogno, onorevole ministro, che di citare l'autorità che mi viene dai nostri colleghi.

Ricordo che già nel 1904 o 1905 il collega Ronchetti, allora ministro di grazia e giustizia, di concerto col collega Rava, aveva presentato un disegno di legge, il quale iniziava questa riforma e modificava vari articoli del codice di commercio riflettenti le società anonime. E diceva che, nel mentre dovevasi procedere (così nella sua relazione ministeriale scriveva) alle modificazioni di questi articoli, che rappresentavano una vera necessità, si riservava poi di provvedere a più completa riforma.

Ora ascolti l'onorevole ministro che cosa si legge in quella relazione (appena appena ne leggo la prima parte) che, sia bene nella vostra mente, è del 1904 o 1905:

« La generale convinzione sorta da parecchio tempo che l'ordinamento delle società anonime, quale è disposto dal nostro codice di commercio, sia insufficiente all'esigenze dell'odierno movimento economico, è stata recentemente rafforzata da gravi scandali e da clamorosi processi. D'altra parte le società anonime crescono continuamente di numero così da portare modificazioni profonde alla pubblica economia, anche per la pericolosa abitudine contratta di unire alla speculazione commerciale e industriale quella del giuoco di borsa ».

Così è scritto, onorevole ministro. E, per dare alla industria nostra, alle nostre società industriali, un indirizzo serio, un indirizzo positivo e non squilibrato e per far sì che non accada quello che è accaduto fin qui e che va accadendo giorno per giorno, che la maggior parte di questi nuovi enti che si lanciano sul mercato non sono che strumenti di giuochi di borsa e veri tranelli ove il patrimonio del povero va a finire, io le raccomando che si addivenga a questa riforma che deve essere la base per cui le società dovranno vivere una vita seria, se pure si metteranno in condizione di aver il diritto di nascere.

Ma non basta: ricordo che nella seduta del 16 dicembre 1907, avendo interpellato l'onorevole ministro di grazia e giustizia e l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio sull'applicazione di un regolamento sulle borse, l'onorevole Orlando, parlando delle cause del malessere onde erano invase le borse ed il mercato economico, mi rispondeva:

« Le cose vanno senza dubbio curate ed io vi assicuro che è pronto un disegno di legge per la riforma delle società di commercio, che non ho presentato perchè a me non piace di riversare sulla Camera un lavoro che non può compiere subito, solo per rendere più voluminoso questo fascioletto del nostro ordine del giorno; però alla ripresa dei lavori parlamentari, in gennaio, presenterò il disegno di legge che oramai è necessario in Italia, dove gareggiasi con l'Inghilterra, nella quale erano rimaste famose, tra le altre, quelle società che avevano per scopo di assicurare dai rischi dell'infedeltà delle mogli e quelle di cui il motivo doveva restare segreto ».

Si era arrivati a questo punto che si facevano sottoscrivere delle azioni per un motivo che doveva rimanere segreto, fino a che non si erano fatti non so quanto versamenti! E pare che in Italia questi me-

todi, che vengono dall'Inghilterra, abbiano fatto approdo; e voi lo sapete meglio di me perchè i processi in parte sono stati smaltiti ed altri sono in corso, anzi in lungo corso.

E concludo, onorevole guardasigilli, se me lo concedete, (*Si ride*) sperando che in mezzo a tanti provvedimenti per riforme che riguardano l'ordinamento giudiziario e la procedura penale, tutti provvedimenti dei quali si sente il bisogno, voi non vorrete dimenticare questo che costituisce il fulcro e la base per moralizzare il nostro mondo industriale e commerciale, per togliere alla speculazione le finalità disoneste e giovare in questo modo all'incremento economico serio, non solo apparente, del nostro paese. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dentice che svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che al necessario prestigio dell'amministrazione della giustizia concorra non poco la dignitosa sistemazione delle sedi giudiziarie, confida che il Governo vorrà assicurare con modesto assegno la costruzione del palazzo di giustizia a Salerno ».

DENTICE. Onorevole ministro, da parecchio tempo si agita a Salerno una grave questione tendente a risolvere il problema di una sede degli uffici giudiziari degna del capoluogo di una delle più importanti provincie del Regno e dei più antichi Principati.

Tutte le amministrazioni locali, tecniche, provinciali, ed anche i capi di quella magistratura, hanno contribuito col loro efficace intervento per ottenere che la soluzione fosse venuta al più presto. L'amministrazione comunale di Salerno, convinta che la questione usciva fuori dall'ambito locale e rappresentava un'affermazione di dignità per Salerno, con deliberazione del 1910 invitò l'ingegnere Domenico Lorito, tra i più competenti, per la redazione del progetto di un palazzo di giustizia, che dovrà sorgere in piazza Mercato in prossimità del mare, in uno dei siti più ridenti di Salerno nuova, sulla via principale.

Presentato infatti il progetto dall'ingegnere Lorito fu subito trasmesso all'ufficio del Genio civile di Salerno, che, ai 28 gennaio 1911, dopo di averlo esaminato ed approvato, emise un parere completo e lusinghiero per la sollecita esecuzione dell'opera.

Ma ciò non pertanto, con tutta la lodevole cura e lo zelo di tanti egregi cittadini, magistrati e colleghi, a tutt'oggi non si è

venuto a capo di nulla. Ciò che mi ha indotto a richiamare sulla quistione tutta la benevola attenzione del ministro.

Per chi conosce da vicino la sede dell'attuale tribunale di Salerno, ogni spiegazione sulla necessità di provvedere alla nuova sede sarebbe un fuor d'opera; ma per chi è ignaro del vero stato di fatto è necessario accennare alle principali ragioni, che militano a favore di una pronta attuazione della nuova sede prescelta.

Dapprima il decoro e la dignità dell'ufficio si impongono. A Salerno esiste un edificio vecchio e cadente adibito a sede del tribunale, e neanche tutti gli uffici vi possono essere alloggiati, tanto che altrove è stato trasportato l'archivio, e non è detto che, continuando in questa decadenza, con l'incremento degli affari, non sarà necessario di cercare altrove altri locali.

La Corte d'assise e la pretura sono in località diverse e lontane fra loro di oltre 500 metri.

L'accesso alla sede del tribunale e della Corte d'assise è difficile e malagevole, vi è inibito l'accesso alle vetture per la via erta e scoscesa. Le stanze adibite per gli uffici sono anguste, non decenti, oscure, spesso costruite con divisione a legno, ricacciato un vano in un altro per la necessità di creare un altro ufficio.

La relazione del Genio civile sopraccennata illustra questo indecente stato dei locali, i quali per colmo non sono passibili di una seria trasformazione senza ingenti spese, con esito molto dubbio.

Invece il nuovo progetto redatto dall'ingegnere Lorito è decoroso e degno; il municipio di Salerno si impegna a costruirlo a sue spese sopra suolo del comune, nel posto più centrale e decente di Salerno con facile accesso ai veicoli, munito di tutte le norme d'igiene edilizia, con vani ampi, aerati e luminosi, da non lasciare nulla a desiderare. Si tratta di un edificio di 173 vani, di cui oltre 105 da adibirsi per sede giudiziaria. E l'ufficio del Genio civile, che ha curato l'attento esame dell'intero progetto, ne ha fatto, come ho già accennato, ampia lode nella sua relazione.

Ma non è solo una ragione di dignità e di decoro che consiglia questa costruzione del palazzo di giustizia, benanche di opportunità e di utilità. Infatti Salerno, come tutte le altre città, centri provinciali, attraversa da qualche anno una crisi edilizia per mancanza di abitazioni. Ora, con la nuova costruzione, si otterrebbe anche il bene-

ficio di lasciare liberi altri locali per abitazione ai privati cittadini. La seconda ragione, ripeto, è l'utilità perchè da una parte il comune verrebbe ad assicurare un'attività patrimoniale salda e continuativa, e lo Stato riuscirebbe a risolvere con aumento minimo di annuo fitto il problema della sede della giustizia a Salerno, senza pericolo di dover ricorrere in avvenire o a trasformazioni radicali e costose, od a nuove costruzioni forse interamente a carico dell'erario, o finalmente a nuovi patti onerosi di fitto.

Inoltre ora il problema per Salerno si impone, nè è lecito lasciare trascorrere altro tempo invano, perchè se lo Stato non assume il desiderato impegno, l'area ed il fabbricato potranno forse essere adibiti ad altri usi, ed allora, quando l'area sarà stata occupata, chi assicura che sarà possibile trovare altra sede egualmente decorosa e degna?

Io confido perciò che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, che ha tanto a cuore il decoro dell'amministrazione della giustizia in Italia, vorrà tener conto di questo mio ordine del giorno.

Ne riscuoterà così il plauso dell'intera provincia di Salerno e farà in modo che con un modesto impegno di una diecina di migliaia di lire a titolo di fitto la città di Salerno, così illustre di fronte alla storia, potrà costruirsi un palazzo di giustizia degno non solo del suo passato, ma anche del suo splendido e sicuro avvenire.

E giacchè siamo in sede di discussione generale, mi permetto di rivolgere un'altra raccomandazione all'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè veda di risolvere una buona volta la *quaestio vexata* delle ferie giudiziarie e dell'inizio dell'anno giuridico a novembre.

La questione delle ferie giudiziarie col nuovo anno giuridico da due anni e più si dibatte tra la Camera ed il Senato, mentre tutto faceva prevedere che, da tempo questo modesto problema sarebbe stato veramente risoluto.

Invece, mentre la prima proposta di legge fu approvata dal Senato, venuta alla Camera nel 1910 ne uscì abbastanza modificata, in modo, a parer mio, che rispondeva in massima parte alle vere esigenze del foro e della magistratura, ma ritornata al Senato è quasi naufragata, o per lo meno arenata, perchè quell'alto Consesso non si è ancora concordato sulla formula da seguire.

Eppure ridotta la questione ai suoi veri termini, cioè ai novanta giorni all'anno di

ferie, con l'inizio dell'anno giuridico alla prima udienza di novembre, avremo risolto l'intricato problema con l'accertare veramente otto mesi e più la funzione continuativa della giustizia in Italia, mentre ora, come tutti sanno, i mesi nei quali si può fare lavoro giudiziario utile e positivo, sono appena cinque, cioè da febbraio a giugno di ogni anno, perchè in agosto cominciano le ferie ma occorre dare ai magistrati il tempo di decidere la causa e redigere le sentenze nel mese di luglio.

A novembre si ha un nuovo periodo che però dura soltanto un quaranta giorni, nel quale non si possono trattare che le cause urgenti, rinviando tutto il resto ad anno nuovo per ricominciare da capo. Così il periodo ordinario si restringe con l'inizio a febbraio per terminare a giugno.

È tempo ormai che ogni indugio venga definitivamente troncato; e poichè ho rilevato dal resoconto parlamentare che appena ieri il Senato ha nominato due nuovi commissari in sostituzione di altri due, uno defunto ed il secondo dimissionario, che facevano parte appunto della Commissione che esamina questo disegno di legge, confido che ciò sia arra sicura di una pronta risoluzione di questo modesto, ma interessante problema, che interessa vivamente la magistratura ed il foro e financo l'attività e l'economia del paese che prende parte vivissime alla sollecita e retta amministrazione della giustizia. (*Bene!*)

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti.*)

Si riprende la discussione del bilancio di grazia e giustizia e dei culti per il 1912-13.

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione generale del bilancio di grazia e giustizia e dei culti, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Onorevoli colleghi, per facilitare la discussione del bilancio credo opportuno di fare alcune dichiarazioni.

Debbo anzitutto esprimere all'onorevole relatore i miei ringraziamenti per la solle-

itudine, con la quale ha riferito alla Camera, raccogliendo nella sua pregevole relazione il risultato dei suoi studi sugli argomenti, che hanno carattere di maggiore urgenza nell'amministrazione della giustizia.

La Camera mi consentirà di non intrattenermi oggi su tutte le quistioni, che, tra non molto, saranno oggetto di speciale discussione. Accenno al procedimento penale e all'ordinamento giudiziario, sui quali d'ordinario si raccoglie maggior copia di osservazioni.

L'onorevole Cavagnari si è occupato dei giudizi di assise, e l'onorevole Macaggi del ritorno al sistema della collegialità in questi giudizi; temi certamente importantissimi. Ma di essi, come ho accennato, avremo occasione di occuparci in una prossima occasione.

Ho avuto già l'onore di presentare alla Camera il disegno di legge, approvato dall'altro ramo del Parlamento, che autorizza il Governo a pubblicare il nuovo Codice di procedura penale. La Commissione è già costituita ed ha nominato il suo relatore. Presenterò, domani, l'altro disegno di legge per modificazioni all'ordinamento giudiziario, approvato pure dal Senato. Mi auguro quindi che, prima delle vacanze estive, potranno i due disegni di legge essere esaminati e discussi.

Darò ora risposte chiare e precise alle altre domande che mi sono state rivolte.

L'onorevole Macaggi ha notato, come un fenomeno sul quale deve essere rivolta l'attenzione del ministro e del Parlamento, quello dell'aumento delle contravvenzioni che ingombrano e perturbano l'azione giudiziaria. Le sue preoccupazioni certamente cesseranno, se terrà presente che nel progetto del nuovo codice di procedura penale s'introduce il sistema dei provvedimenti per decreto, che avrà così benefici effetti per la risoluzione delle contravvenzioni. Esso è stato sperimentato già parzialmente a Messina e a Reggio, e ha dato risultati soddisfacenti. L'estensione di questo sistema, secondo le norme segnate nel disegno del nuovo codice, gioverà grandemente all'amministrazione della giustizia.

L'onorevole Cannavina mi ha rivolto varie raccomandazioni. La prima è identica ad una proposta che fu fatta nell'altro ramo del Parlamento, e mira a far computare, ai fini della pensione, il servizio prestato da alcuni magistrati, come vicepretori onorari.

Ripeto su questo argomento la dichiarazione, che ho fatta nel Senato. La questione del computo degli anni di servizio prestato colle funzioni di vicepretore onorario non può essere considerata esclusivamente dal punto di vista segnalato dall'onorevole Cannavina. Essa ha una estensione maggiore e si riattacca in genere agli effetti dei servizi resi, in una o in altra forma, prima di entrare in carriera, ed ha influenza su tutta la questione riguardante la condizione dei vicepretori onorari.

Io non posso prendere impegni sull'argomento, senza opportuni accordi col ministro del tesoro.

In materia di pensioni non si può improvvisare una disposizione, che può anche avere il carattere di un provvedimento di equità, e valutare tutte le conseguenze della sua applicazione. Sono argomenti, nei quali una soluzione particolare può produrre effetti notevoli per la sua applicabilità a casi analoghi. È necessario pertanto di non pregiudicare la questione, con riserva però di esaminarla in tutti i suoi aspetti. E a ciò provvederò con ogni interessamento.

L'onorevole Cannavina ha poi richiamato la mia attenzione sulla necessità della riforma, oramai divenuta urgente, dei procedimenti esecutivi immobiliari; e ha ricordato il disegno di legge che fu già presentato dall'onorevole Orlando.

Questo disegno di legge conteneva una serie di proposte dirette a modificare il Codice di procedura civile in varie parti; ma non poté essere condotto in porto, non avendo continuato i suoi lavori la Commissione dei diciotto che fu costituita per studiarlo e riferirne alla Camera; prova anche questa della inefficacia delle Commissioni troppo numerose.

La questione però deve essere ripresa e definita, onde siano una buona volta sottratti questi procedimenti esecutivi alle disposizioni vigenti, che non tutelano abbastanza l'interesse dei privati. Una riforma che risponda ai dettami dell'esperienza è indispensabile. Il libro secondo del Codice di procedura deve essere in questa parte, e in parecchie altre, corretto e modificato. A ciò ho rivolto già il mio pensiero; e spero che mi sarà dato di presentare proposte concrete, nelle quali si terrà il maggior conto degli studi che si sono fatti in questa materia in Italia e all'estero, e dei precedenti legislativi.

Intanto ho preparato un disegno di legge per regolare la procedura delle piccole espropriazioni, senza pregiudizio della più larga riforma, alla quale ho accennato.

La terza raccomandazione dell'onorevole Cannavina si riferisce al difficile problema delle condizioni degli emigrati in rapporto alle persone e alle cose, che rimangono in Italia.

Gli inconvenienti segnalati sono certamente gravissimi, e ad essi non provvede la nostra legislazione. Gli istituti vigenti, preparati quando il grave fenomeno della emigrazione non aveva assunto così grande estensione ed importanza, non rispondono alle nuove necessità. È un argomento di molto rilievo, che occorre studiare colla maggiore attenzione, per riparare agli inconvenienti derivanti dalla insufficienza del codice civile; e non riuscirà agevole risolvere tutte le questioni che vi si connettono. Certo è necessario raccogliere gli elementi necessari per preparare i rimedi legislativi. E occorre a tal fine un'azione collettiva di governo.

Prenderò opportuni accordi col ministro degli esteri per avere i dati e le informazioni che potranno influire alla risoluzione di alcune delle questioni più importanti. Se lo Stato ha largamente provveduto colle ultime leggi, e con soddisfazione dei nostri emigranti, alla loro tutela all'estero, deve anche rivolgere l'opera sua a riparare le anomalie derivanti dall'emigrazione nei rapporti fra gli emigrati e le loro famiglie, e le cose che loro appartengono, onde il fatto della emigrazione non produca, in casi determinati, per difetto di opportune sanzioni legislative, effetti anche più gravi.

Sono certo grandissime le difficoltà di ordine giuridico; ma un governo civile deve fare ogni sforzo perchè i rimedi possibili siano studiati e adottati; ed io consacrerò a questo studio tutte le mie cure e la maggiore attenzione.

L'onorevole Galimberti mi ha rivolto due domande precise, ed io gli darò due precise risposte.

Mi ha chiesto anzitutto quali siano i miei propositi intorno alla legge sulla diffamazione.

Il disegno di legge che fu presentato alla Camera richiede alcune modificazioni. Ho già preparato vari emendamenti, e li presenterò al più presto alla Commissione parlamentare, che ha riferito sull'argomento. Credo anch'io che questo disegno di legge debba essere portato alla discussione, perchè

cessi uno stato di cose legislativamente imperfetto e praticamente dannoso.

L'onorevole Galimberti mi ha rivolto un'altra domanda intorno alla giustizia dei poveri.

È già preparato un disegno di legge diretto a regolare la questione del patrocinio gratuito; ma ancora, occorrendo per l'attuazione delle proposte, in esso contenute, il sussidio di opportune risorse finanziarie, è necessario il consenso del ministro del tesoro. Mi auguro che egli riuscirà a concordare le proposte di carattere finanziario, perchè il disegno di legge abbia il suo corso. Da tempo il problema è posto, e la condizione presente non può continuare, senza che gli inconvenienti della legge attuale si rendano sempre più sensibili. Assicuro l'onorevole Galimberti del mio interessamento per affrettare una risoluzione soddisfacente.

L'onorevole Dentice si è intrattenuto delle ferie giudiziarie.

La Camera conosce lo stato della questione.

Il disegno di legge non ha potuto essere approvato, pel dissenso che si è verificato sulla durata del periodo feriale nelle deliberazioni dei due rami del Parlamento.

Nello scorso luglio, in una conferenza coll'Ufficio centrale del Senato, proposi una soluzione provvisoria; ma l'accordo non riuscì possibile. Riprenderò intanto la questione, e mi auguro che possa venirsi ad una conclusione, anche per fare un esperimento; salvo poi a prendere una risoluzione definitiva. E spero per questa via di poter soddisfare i voti legittimi delle curie e della magistratura.

L'onorevole Mango si è occupato di vari argomenti.

In primo luogo, prendendo occasione da alcuni rilievi fatti nella diligente relazione dell'onorevole Muratori, ha deplorato una certa tendenza a sostituire, nell'ordinamento giudiziario, all'azione del ministro responsabile, quella dei corpi e dei poteri collettivi.

L'onorevole Mango non ha tenuto presente che io ho sostenuto appunto la necessità di ricostituire la responsabilità del ministro, che le leggi vigenti hanno notevolmente ristretta a danno della sua autorità.

Il disegno di legge che ho presentato al Parlamento per l'ordinamento giudiziario, approvato già dal Senato, senza diminuire

le guarentigie per la magistratura, provvede a questo bisogno.

Le leggi vigenti, ispirate ad elevate concezioni teoriche, non hanno avuto risultati pratici. Il concetto, al quale mi sono ispirato nel mio disegno di legge, è quello di coordinare la collaborazione preziosa del Consiglio superiore della magistratura coi diritti e la responsabilità del ministro, che deve rispondere di tutti i provvedimenti amministrativi, specie di quelli riguardanti il personale, innanzi al Parlamento.

Il nuovo disegno di legge risolve anche un problema che il relatore ha opportunamente segnalato nella sua relazione, e che fu largamente esaminato nella discussione dell'ultimo bilancio: quello cioè della destinazione dei pretori nelle varie sedi, che con la legge vigente è fatta in modo automatico e irrazionale. Il sistema del concorso per le residenze, con diritto di preferenza per i giudici di categoria più elevata, è riuscito praticamente dannoso, perchè ha assicurato nel maggior numero dei casi la prevalenza dei magistrati meno idonei.

Col disegno di legge da me proposto questa condizione di cose è radicalmente mutata; perchè, divise le preture in quattro classi e i pretori in quattro categorie, il ministro, nell'ambito delle categorie e delle classi, avrà mano libera nell'assegnazione delle sedi, e l'opera sua troverà naturalmente il controllo del Parlamento: il solo controllo che è veramente legittimo in un libero paese. (*Vive approvazioni*).

L'onorevole Mango ha fatto accenno alle agitazioni dei magistrati intorno alle riforme proposte, e ha letto anche una deliberazione riguardante il mio disegno di legge.

Nella discussione del bilancio dell'anno scorso dichiarai alla Camera il mio proposito di risolvere alcune delle importanti questioni riguardanti l'ordinamento giudiziario e la posizione dei magistrati « non per cedere a pressioni di qualsiasi genere, che non sarebbero certamente tollerate, ma per quell'alto sentimento del dovere che ispira il Governo, e che troverà certamente eco nel Parlamento ». E ciò ora ripeto e confermo.

L'associazione fra i magistrati, alla quale si è accennato, si è costituita alcuni anni or sono col concetto di difendere gli interessi della magistratura.

Non ne discuto gli atti, e non mi occupo nemmeno della deliberazione, che ha ricordato l'onorevole Mango. Le associazioni congeneri esistenti in altri Stati, in Germania, Francia, Sassonia, mirano al progresso del-

l'amministrazione giudiziaria, allo studio dei miglioramenti nell'ordinamento, alle riforme relative. Taluna esclude anche i fini economici, come quella costituita a Berlino. E su questi limiti ragionevoli l'opera di una associazione può senza dubbio riuscire utile ed efficace. È un errore quello di volersi costituire in sindacato per esercitare un permanente controllo sugli atti governativi nell'interesse della collettività dei magistrati, perchè nessun Governo può ammettere questo sindacato di classe dei suoi funzionari, siano pure magistrati, per gli atti amministrativi dei quali deve rispondere innanzi al Parlamento. (*Approvazioni*).

Ma debbo aggiungere qualche cosa di più, in seguito al ricordo che si è fatto in quest'Aula dei voti espressi per l'epurazione della magistratura; voti che sono stati fatti dagli stessi magistrati che compongono l'Associazione.

Quando si afferma la necessità di un provvedimento grave ed eccezionale come quello dell'epurazione, che suppone un male esteso, per il quale occorrono urgenti e radicali rimedi, quando si propone di creare una situazione eccezionale per tutto un ordine di funzionari, occorre esaminare se il provvedimento straordinario risponda a vera necessità. Il consenso di molti nel richiederlo non ha un significato assoluto, perchè coloro che appartengono al corpo che si vuole epurare non vogliono essere sospettati di non desiderare la eliminazione di elementi indegni. A tutti sorride l'elevazione morale della propria classe, e ogni proposta, che appaia ispirata a questo concetto, trova seguaci.

Il Governo e il Parlamento debbono considerare serenamente la cosa; ed io esprimerò senza riserve il mio pensiero.

La epurazione fu richiesta insistentemente nel 1907 e nel 1908.

Le leggi promulgate in quell'epoca contennero due disposizioni, per le quali il ministro doveva provvedere anzitutto (articolo 41, legge 14 luglio 1907) al collocamento a riposo dei magistrati riconosciuti non idonei per condizioni fisiche ed intellettuali; e dietro parere del Consiglio superiore ne furono collocati a riposo 87.

Dovevano poi essere dispensati dall'impiego per decreto reale, su parere della Corte suprema disciplinare, secondo l'articolo 38 della legge 24 luglio 1908 « i magistrati dei quali consti abbiano perduto nell'opinione pubblica la fiducia, stima e considerazione

che la loro carica esige, quand'anche fossero stati sottoposti prima della presente legge a procedimento disciplinare, e fossero stati assolti od avessero espiato la pena».

I magistrati deferiti alla Corte suprema disciplinare per questa ragione furono 21, e la Corte suprema si pronunziò per la dispensa dal servizio di 11 solamente.

L'epurazione per tale qualifica di indegnità, ridotta ad un numero così ristretto di magistrati, ha un notevole significato. Quando in un corpo che conta più di 4000 iscritti, si trovano soltanto 11 persone da espellere, nessuno avrà il diritto di dire che la magistratura italiana si trova in condizioni tali da richiedere d'urgenza il rinnovarsi di un provvedimento straordinario ed eccezionalissimo per il suo risanamento morale.

Io non potevo quindi, anche per questo precedente importantissimo, accogliere proposte di epurazione; e non potevo poi ammettere una inchiesta parlamentare, sottoponendo tutto l'ordine giudiziario ad un provvedimento di sospetto, che lo avrebbe colpito nella sua dignità e nel suo decoro.

Una inchiesta parlamentare non poteva poi ammettersi per altro ordine di considerazioni.

La magistratura è uno dei poteri dello Stato. Io non so intendere come possa invocarsi una inchiesta parlamentare da coloro che si professano custodi gelosi della autonomia dell'ordine giudiziario di fronte agli altri poteri.

Quale che sia l'origine di simile proposta, anche fatta dagli stessi magistrati, e dall'associazione della quale ha parlato l'onorevole Mango, non poteva essere secondata.

Certo, per quanto in numero limitato, non sono mancati dei magistrati che dovevano essere allontanati dall'ordine per la loro condotta riprovevole. È da augurarsi che in avvenire questa dolorosa eventualità non si riproduca. Ma a questo scopo provvederanno il ministro e la Corte Suprema disciplinare, che, a termini della legge sulle garantigie e disciplina della magistratura, possono e debbono sottoporre a procedimento « i magistrati che mancano ai loro doveri o tengono in ufficio o fuori una condotta tale che li renda immeritevoli della fiducia e considerazione di cui devono godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario ». E fra le pene disciplinari vi sono la rimozione e la destituzione.

Io non mancherò di avvalermi di queste

disposizioni per denunziare alla Corte disciplinare chiunque potrà essere riconosciuto meritevole di queste gravi sanzioni. E alcuni recenti provvedimenti dimostrano che il ministro e la Corte Suprema disciplinare hanno provveduto ad eliminazioni riconosciute necessarie.

Non occorre, quindi, un provvedimento straordinario che ponga tutta la magistratura sotto il peso di accuse generiche. La legge ordinaria dà al ministro il diritto e il dovere di provvedere. Ed il ministro eserciterà questo diritto con coscienza serena, e col fermo convincimento di compiere il suo dovere. (*Approvazioni*).

Ed ora, ad altri argomenti.

Diversi oratori si sono occupati della politica ecclesiastica.

Le considerazioni fatte dagli onorevoli Murri, Macaggi e Mango sono certamente importanti, non solo per quanto si riferisce alla questione fondamentale, ma anche per gli argomenti particolari, ai quali nei loro discorsi hanno accennato.

L'onorevole Murri ha esposto alla Camera le sue idee in proposito. Debbo però avvertirlo che alcune delle sue affermazioni non rispondono alla realtà delle cose. Egli dubita che lo Stato non provveda con cura attenta alla tutela del suo diritto di fronte alle invadenze della Chiesa. È precisamente il contrario. Posso assicurare la Camera che il Governo, svolgendo la vigilanza che gli spetta, esercita con serenità e fermezza le facoltà che le leggi gli consentono a difesa dei diritti dello Stato; che per le nomine agli uffici ecclesiastici sottoposte alle concessioni dei *placet* e degli *exequatur*, per gli effetti civili, garanzia che lo Stato non può abbandonare, si provvede colla più oculata diligenza. Proprio in questi giorni, ho dovuto rassegnare alla sanzione sovrana alcuni provvedimenti, coi quali è stato negato il *placet* ad investiti di benefici ecclesiastici, e sono stati sottoposti altri benefici al sequestro per misura di conservazione o di repressione.

L'onorevole Murri ha accennato alla tendenza verso una trasformazione del diritto canonico, che si è andata svolgendo con una serie di atti emanati recentemente.

Il Governo l'ha seguita con cura, e continuerà a seguirla, per tutto quanto può avere rapporto ai veri interessi della podestà civile, che sono il solo campo, nel quale la sua azione può legittimamente svolgersi.

L'onorevole Murri ha accennato, fra le altre cose, come ad un tentativo di invadenza, all'ultimo motu proprio *Quantavis diligentia*, col quale, poichè *ecclesiasticae immunitatis adeo nulla solet habere ratio*, s'infligge la maggiore delle pene, la scomunica *latae sententiae*, a tutti coloro, ecclesiastici o laici, uomini o donne, che in causa civile o criminale si rivolgersero ai tribunali ordinari, senza il previo permesso del vescovo.

Questo « motu proprio » che altri Stati, anche fra i più devoti alle supreme potestà della Chiesa romana, non hanno lasciato passare, in Italia non può avere alcuna efficacia. Le immunità ecclesiastiche non esistono più, e ne è oramai cancellato il ricordo. Tutti i cittadini in Italia sono eguali di fronte alle leggi, e lo Stato a tutti egualmente deve protezione e tutela; nè può ammettersi che questo diritto di rivolgersi ai magistrati sia vulnerato da restrizione alcuna.

MURRI. Ma le pressioni...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ufficio dello Stato è di vigilare che la libertà non sia offesa, e i diritti dei cittadini siano rispettati; e il Governo non verrà meno a questo dovere.

Si è parlato della necessità del riordinamento del patrimonio ecclesiastico, e l'onorevole Macaggi ha presentato un ordine del giorno, col quale invoca la presentazione sollecita di una legge che vi provveda.

Questo è uno degli argomenti più gravi che hanno affaticato dal 1870 gli uomini di Stato più eminenti.

Tutti ricordano gli studi della Commissione, per la quale riferì il senatore Cadorna, e le proposte che da vario tempo sono state fatte.

Prima di provvedere ad un nuovo ordinamento, occorre valutare la reale consistenza di questo patrimonio, le trasformazioni, che ha subite, e determinare su questa base i criteri, sui quali il riordinamento dovrà essere fondato.

L'ordine del giorno dell'onorevole Macaggi non può quindi essere accolto come impegno alla presentazione sollecita del disegno di legge che invoca. Egli vorrà, e gliene sarà grato, mutarlo in raccomandazione. Posso intanto assicurarlo che gli studi saranno continuati; e che nulla verrà trascurato perchè non manchino gli elementi necessari per una razionale soluzione.

In ordine al Fondo per il culto, occorre anzitutto accertare la misura del *deficit* che lo travaglia. Una indagine accurata sulle cause che lo hanno determinato, era necessaria per avvisare ai rimedi. A questo scopo fu costituita una Commissione competente, che ha già assolto il suo ufficio, e prepara la relazione, nella quale saranno raccolte le sue conclusioni. Ne trarrò debita norma per le opportune proposte. E terrò il massimo conto delle osservazioni dell'onorevole Mango intorno alla questione del quarto di rendita spettante ai comuni, augurandomi che, mercè le misure che saranno prese, il fondo per il culto potrà esser posto in condizione di rispondere alle sue finalità e agli obblighi assunti.

Quanto agli Economati mi preme rilevare alcune affermazioni assolutamente infondate. Assicuro la Camera che queste Amministrazioni procedono regolarmente. Sono certamente necessarie alcune riforme, in corso di studio; ma intanto speciali provvedimenti, in via di attuazione, assicureranno sempre più l'ordinata amministrazione degli Economati, e li metteranno in grado di soddisfare i voti che sono stati autorevolmente espressi in quest'Aula.

Per l'accertamento delle proprietà ecclesiastiche, vi sono già proposte concrete. È stato infatti preparato un disegno di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità degli Economati, in esecuzione della legge del 21 luglio 1911, numero 781, nel quale si prescrive che ogni Economato dovrà compilare l'inventario, non solo del proprio patrimonio, ma anche di tutti i benefici esistenti nella propria circoscrizione. Potremo avere così quel censimento che s'invoca, e che è certamente necessario nell'interesse dell'amministrazione economica e dello Stato.

Di più, per i nuovi acquisti, si è preordinata una cartella statistica che servirà di complemento al vecchio inventario.

Sono provvedimenti che appaiono di piccola importanza, ma che servono ai fini che sono stati opportunamente segnalati in questa discussione. Essi non allontaneranno però l'attenzione del Governo (di ciò assicuro la Camera) dalla questione più alta e complessa, ed eviteranno che, in attesa di riforme radicali, le condizioni del patrimonio amministrato da questi enti possano essere danneggiate pel difetto di opportune e pratiche garanzie.

L'onorevole Dentice si è occupato della

sistemazione della sede giudiziaria nella città di Salerno; ed ha presentato in questo senso un ordine del giorno.

Io debbo assicurarvi che mi sono già occupato dell'argomento, sul quale richiamò già la mia attenzione il nostro illustre collega Abignente, che è ora assente. Egli, unitamente ai rappresentanti politici della provincia, mi ha rivolto vive premure in proposito. La cosa oramai è avviata ad una soluzione soddisfacente pel decoro dell'Amministrazione della giustizia in quella importante città. L'onorevole Dentice vorrà, come non dubito, tenersi pago di questa dichiarazione, e non insisterà nel suo ordine del giorno.

Un altro ordine del giorno ha presentato l'onorevole Cavagnari, col quale m'invita a disciplinare la materia delle Società anonime in modo corrispondente ai moderni responsi della scienza e della pratica commerciale. Accolgo volentieri il concetto, al quale si ispira questo ordine del giorno. L'argomento non è soltanto di carattere legislativo, perchè si invocano anche dei temperamenti di ordine finanziario, per alcune modificazioni al sistema vigente in materia d'imposte. Ho iniziato delle pratiche col ministro del tesoro, per esaminare d'accordo l'argomento; e intanto mi occupo per la parte giuridica della preparazione di un disegno di legge. Appena il lavoro sarà compiuto, presenterò le relative proposte. Il Parlamento renderà al paese un notevole servizio riordinando questi importanti organismi e curandone il risanamento nell'interesse del credito, e a vantaggio delle industrie nazionali.

Credo di aver risposto agli onorevoli colleghi sui principali argomenti, intorno ai quali hanno richiamato la mia attenzione; e, ponendo termine al mio discorso, e ringraziando la Camera della sua benevola attenzione, confido che i propositi da me accennati sul lavoro, al quale intendo consacrare l'opera mia, avranno, dal suffragio del Parlamento, l'incoraggiamento che attendono. *(Vivissime approvazioni — Moltissimi deputati si recano a congratularsi con l'onorevole ministro).*

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti per la discussione generale, tre oratori, cioè gli onorevoli Bonicelli, Gaetano Mosca e Simoncelli.

BONICELLI. Per conto mio, vista l'ora tarda, rinunzio a parlare. *(Benissimo!).*

MOSCA GAETANO. Rinunzio anche io a parlare ora, e m'inscrivo sul capitolo 34. *(Bravo!).*

SIMONCELLI. Vi rinunzio io pure *(Benissimo!).*

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale, e do senz'altro facoltà di parlare all'onorevole relatore.

MURATORI, relatore. Onorevoli colleghi. Non abuserò della pazienza della Camera ad ora si tarda dopo il discorso dell'onorevole ministro che ha esaurito del tutto la discussione e l'esame di tutte le questioni sollevate dai vari oratori.

Ringrazio gli onorevoli colleghi, e specialmente l'amico mio onorevole Macaggi, delle parole benevole pronunziate al mio indirizzo, che credo immeritate, in quanto io non ho fatto che riassumere sinteticamente i vari problemi, che si dovevano presentare. Mi limiterò quindi a brevissime osservazioni in risposta agli appunti, che mi sono stati mossi.

Dopo la presentazione del progetto del Codice di procedura penale e dopo lo annunzio, già dato dal ministro, che domani sarà presentato alla Camera il progetto, già votato dal Senato, sull'ordinamento giudiziario, sarebbe superfluo lo esame di tutte le questioni, che ho sollevato nella mia relazione. Il dibattito delle varie questioni, che la relazione solleva, verrà quanto prima al giudizio del Parlamento con la discussione di questi progetti.

Mi preme solo una parola di risposta all'amico Macaggi sul rilievo, che egli ha fatto in ordine alla mia proposta di sottrarre alle preture le informazioni sommarie, tenuto conto della molteplicità dei procedimenti penali, che nello stato della nostra procedura sono affidati ai Pretori.

Io dicevo, e sostengo sempre, che questo lavoro di informazioni sommarie è inutile e non risponde ai fini della giustizia penale e dello accertamento della verità. Quale era il mio concetto in ordine a questo punto? L'abolizione di questo sistema di informazioni, che, dicevo, passano dal primo grado della pubblica sicurezza al pretore, senza raggiungere quelle finalità, cui la legge intendeva si ispirassero.

Questo mio concetto, erroneo o no, che è stato sostenuto anche da illustri scrittori di Francia, e che io ho visto ripetuto nell'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Garofalo, è di concentrare, specialmente nel primo periodo dell'istruzione, tutto l'indirizzo da seguire nella istruzione dei processi penali nel procuratore del re.

Non lo vorrei affidato alla pubblica sicurezza, nè ai carabinieri, come ha creduto l'onorevole Macaggi. Io propongo invece che la direzione suprema spetti al procuratore del

re, coadiuvato da quegli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono essere legati indissolubilmente per un vincolo organico di procedura all'ufficio del pubblico ministero, e dal quale debbono dipendere per dare tutte quelle informazioni, che sono necessarie e che spetta al pubblico ministero di valutare.

Questo il concetto, a cui mi ispiravo, concetto, che si riattaccava all'altro ordine di idee di far seguire su questo terreno una istruzione solida, vuoi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, vuoi dai magistrati, che sono addetti all'ufficio di istruzione, facendo capo a quella polizia scientifica, che, quantunque sembri ispirare orrore all'onorevole Macaggi, pur tuttavia è riconosciuta come necessaria ed indispensabile da tutte le nazioni civili.

E detto questo sommariamente, vengo all'altra parte del discorso dell'onorevole Macaggi, che mi ha fatto l'onore di accettare in gran parte le idee, alle quali io, con la massima brevità, ho accennato.

E specialmente tengo al suo consenso ed al suo plauso su quella parte, sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli, in ordine, cioè, al ritorno alla collegialità nelle Corti di assise.

È questo un provvedimento, che s'impone d'urgenza, specialmente dopo lo svolgimento degli ultimi procedimenti. Perché l'abolizione del collegio nelle Corti d'assise è stato un grave errore. Il primo errore fu quello di sostituire i giudici del tribunale ai consiglieri di Corte di appello. La collegialità delle Corti d'assise deve esser composta di tre consiglieri, non di tre giudici di tribunale, inutili, incapaci alle volte; e uno di questi tre consiglieri deve essere *a latere* del presidente appunto perchè compia il tirocinio per raggiungere il posto di presidente d'Assise, di modo che il presidente d'Assise arrivi già completamente capace e cosciente delle funzioni che egli deve disimpegnare, e non si portino, come oggi avviene, alla presidenza di Assise magistrati, pur distinti ed egregi, ma incapaci assolutamente a dirigere un pubblico dibattito. (*Approvazioni*).

Quindi ripeto, onorevole ministro, io mi affido alla sua sagacia, al suo zelo, alla sua sapienza, perchè al più presto, con un provvedimento speciale, Ella voglia presentare innanzi alla Camera la proposta di ritornare all'antico sistema della collegialità nelle Corti d'assise, che costituì una delle glorie del vecchio Piemonte, il quale fu uno dei primi ad istituire il giudizio pei giurati.

E detto questo, io non entrerò nelle varie riforme del Codice di procedura penale; la Camera dovrà occuparsene quanto prima.

Sopra un solo punto intendo richiamare, come ho già detto, l'attenzione dell'onorevole ministro guardasigilli: sulle spese di giustizia, che aumentano tutti i giorni, senza che questo aumento contribuisca a facilitare lo scoprimento della verità e a conseguire risultati importanti per le finalità della giustizia.

L'onorevole ministro guardasigilli richiami in vigore (io la ricordo perfettamente) una elevata circolare del ministro Vigliani, che imponeva ai presidenti d'Assise specialmente di non abusare del potere discrezionale nel chiamare testimoni che non avevano alcuna importanza nell'amministrazione della giustizia, come si è verificato ora nel processo Cuocolo, durante il quale i testimoni, chiamati col potere discrezionale del presidente, aumentavano tutti i giorni, solo perchè si è avuto il pregiudizio, e si ha sempre il pregiudizio, di ritenere che è necessario dare la più sfrenata libertà alla difesa, anche nel terreno dei testimoni.

Quindi è che il presidente non ha il coraggio di resistere a questa valanga di domande, che si presentano tutti i giorni, con danno evidente della giustizia, non solo, ma con danno anche, e con grave attentato, al prestigio stesso della magistratura.

Mi associo all'altra considerazione dell'onorevole Macaggi, che bisogna cioè esaminare e vedere pure quello che lo Stato introita dall'amministrazione della giustizia, per fare il paragone tra le spese, che aumentano tutti i giorni, e l'utile che lo Stato possa ricavare da tutto il sistema fiscale, che pesa sull'amministrazione della giustizia e per vedere tutto quello che si impiega per questa sola finalità.

L'onorevole Cannavina ha sollevato una gravissima questione a cui ha già risposto da giurista pari suo l'onorevole ministro guardasigilli. Mi permetta tuttavia che io accenni alla sola risoluzione che nello stato attuale bisogna favorire in tutti i modi. La questione da lui sollevata è veramente grave: noi abbiamo provveduto con le nostre leggi sulla emigrazione a garantire l'emigrato, ma abbiamo dimenticato di occuparci dell'emigrazione in relazione alle persone e alle cose, che l'emigrante lascia nel patrio suolo.

La famiglia è completamente abbandonata e non ha nessuna garanzia. L'onorevole Cannavina ha citato il caso del man-

cato consenso al matrimonio della figlia dell'emigrato, ha accennato al caso della patria potestà, che è col marito assente e quindi non funziona, mentre la madre non ha alcun potere legale per l'educazione dei figliuoli e per l'amministrazione del poco patrimonio che potè restare.

La legge non se ne è occupata, onorevole Cannavina, è vero; ma la giurisprudenza, che ha la funzione esplicita di provvedere là dove la legge tace o v'è un'interpretazione a dare, ha provveduto in alcuni di questi casi accennati e deve provvedere.

E per ciò che io aggiungo la mia parola a quel che ha detto l'onorevole ministro in quest'Aula, perchè io ritengo che la giurisprudenza debba sempre precorrere l'opera del legislatore e le disposizioni legislative, e che, affinchè l'equità e il diritto vadano insieme d'accordo, occorra che il magistrato pronunzi in senso equo e giusto, e che la giurisprudenza, che costituisce il nucleo del nuovo diritto, sia tale da assicurare la pace alle famiglie.

Ora nel caso giustissimo previsto dall'onorevole Cannavina, in talune parti di Italia, la giurisprudenza ha applicato il concetto che il magistrato supplisce al silenzio del padre lontano, che non risponde a dare il consenso per il matrimonio del figliuolo; e il magistrato ha stabilito, ispirandosi all'equità del diritto romano, che il silenzio del padre emigrato, che non si occupa della sua famiglia, si deve ritenere come rifiuto al consenso, e che quindi è autorizzato a provvedere il magistrato, integrando la disposizione legislativa che manca nella lettera della legge.

La giurisprudenza deve continuare su questa via, per preparare quel lavoro legislativo a cui ha accennato l'onorevole ministro e che sarà inteso a sottrarre tante famiglie al disordine, all'angoscia e a quella vita contrastata e difettosa, che deriva appunto dal silenzio del padre di famiglia, che va in lontane contrade, dove concepisce altra prole; o passa ad altra donna e torna in Italia bigamo, con grave danno della famiglia legittima.

Quindi il magistrato provvede, interpretando largamente la legge, ad affidare la patria potestà alla madre senza ricorrere ai principi dell'assenza, che non potrebbero essere applicati.

E in attesa dei disegni di legge, ai quali l'onorevole ministro con la sua parola incisiva ha accennato, credo che la giurisprudenza possa provvedere a colmare nell'in-

teresse delle famiglie degli emigranti quelle lacune egregiamente indicate dall'onorevole Cannavina.

Ed ora, prima di venire a parlare sul Fondo per il culto, intendo fare una breve dichiarazione come aggiunta a quello che ha detto l'onorevole Mango.

Non ho alcun pregiudizio contro l'associazione dei magistrati: amo e voglio la libertà per tutti senza alcun limite, all'infuori di quello della legge, e quindi l'associazione dei magistrati può e deve rientrare in quest'ordine di idee.

Ma intendiamoci. La funzione del magistrato (ormai per l'evoluzione del diritto non si parla più di poteri ma di funzioni) è per me la più alta funzione dello Stato e più avanza il concetto della vita democratica più essa diventa elevata per la garanzia dell'ordine sociale e dei cittadini. *(Benissimo!)*

Quindi allorchè ho sentito dire che i magistrati si potevano associare come tutti gli altri impiegati dello Stato, ne ho sentito un grave dolore per il magistrato in sè, per la sua funzione, per il suo decoro, per il suo prestigio.

La funzione dell'associazione dei magistrati ha avuto il suo pieno svolgimento prima nella Germania.

Ma in Germania l'associazione dei magistrati ha avuto come compito essenziale lo svolgimento della vita ordinaria del diritto, ha avuto il compito immenso, incommensurabile, di voler creare la coscienza giuridica del paese.

Quindi ha avuto per principio lo svolgimento necessario dei progressi della legislazione. Suo movente era quello di applicare i principi del diritto nello svolgimento ordinario della vita sociale, come missione del magistrato stesso, di modo che nel suo statuto la questione economica non era che la conseguenza di questo svolgimento della vita del diritto, della coscienza giuridica, che si voleva creare, e non attentava affatto al decoro ed al prestigio del magistrato stesso.

Il concetto stesso che guidava l'associazione dei magistrati in Germania ha guidato anche l'associazione dei magistrati in Francia.

Presso di noi invece si è fatta un'associazione unicamente a base economica; si è posto a base di essa l'esclusivo concetto del miglioramento degli stipendi, si è lottato unicamente per l'ordinamento giudiziario, ciò

che non costituiva e non costituisce più la base vera della funzione del magistrato.

Quindi questa associazione doveva di necessità compiere tutti quegli errori che ha commesso. Non ha discusso serenamente e logicamente il progetto di legge del guardasigilli sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, per dar lume e luce, come avrebbe fatto l'associazione in Germania, al potere legislativo. Ha criticato, ha voluto fare la analisi più spietata contro il progetto, senza proporre alcun concetto pratico e specifico di miglioramento a questa legge. E questa non può essere la missione dell'associazione dei magistrati! (*Approvazioni*).

L'associazione è arrivata a proclamare principi lesivi della dignità, non solo del magistrato, ma della stessa giustizia. Poichè essa ha domandato nientemeno che una inchiesta ed un'inchiesta contro la magistratura, da cui questa associazione traeva origine! E ben fu notato che mentre reclamava contro l'intromissione parlamentare (che del resto nella vita nostra si reclama per tutto, ed è forse questa una grande verità) mentre reclamava contro questa intromissione, votava un'inchiesta sulla base di una Commissione parlamentare, che avrebbe dovuto inquirere su tutti i magistrati.

Dico che quella proposta era lesiva alla amministrazione della giustizia, perchè io ho combattuto sempre le inchieste sulla magistratura, anche le inchieste parziali, perchè il magistrato sotto inchiesta dovrebbe essere allontanato dall'ufficio.

Non si può la parte presentare ad un magistrato che è sotto inchiesta, come è successo a Genova, ove un magistrato sotto inchiesta veniva quotidianamente insultato. Lo stesso giorno in cui voi vi presentavate a discutere la causa dicevate quel magistrato: non mi affidate, perchè siete sotto inchiesta!

A fortiori poi una inchiesta generale può apparire una insurrezione dei due mila pretori, che domandano l'inchiesta per tentare di farsi largo con lo sfollamento ed arrivare ad una promozione, che forse per loro merito non potrebbero conseguire. (*Bene! Bravo!*)

Quindi, associazione dei magistrati sì, ma nel campo scientifico, nel campo del diritto e che trovi sempre un limite nell'interesse della giustizia, e nell'elevato concetto della propria dignità e del proprio prestigio! (*Approvazioni*).

Una sola parola ora all'onorevole Cava-

gnari, il quale ha sollevato una questione ben grave ed importante.

L'onorevole ministro ha già risposto; ma io vorrei la maggiore cautela in questa materia, perchè tutti gli scandali cui ha accennato l'onorevole Cavagnari (è una mia convinzione antica e non di ora) son nati e nascono tutti i giorni perchè il Codice di commercio in alcune disposizioni non si esegue.

Noi abbiamo disposizioni nel Codice di commercio che garantiscono assolutamente e i sottoscrittori e coloro che divengono azionisti di società.

Vi possono essere dei rimedi e non possono essere che dei ritocchi.

Pensi l'onorevole Cavagnari, che tutte le disposizioni del nostro Codice di commercio che riflettono le società anonime, sono quasi tutte ispirate ai principi del Codice di commercio germanico, che hanno fatto e fanno buona prova perchè là la legge si esegue.

Da noi la legge non si esegue e la garanzia manca.

Ritocchi sì, ma non ritocchi fondamentali, perchè la legge esiste e garantisce. La legge deve avere la sua piena esecuzione. Fate che si esegua e avrete provveduto alla garanzia.

Ne vuole una prova l'onorevole Cavagnari? Gli ripeterò quello che già, sin dal 1854, aveva detto il Conte di Cavour e che non riflette il vigente Codice di commercio. Il Conte di Cavour, parlando delle Società anonime, disse queste parole: « Le nostre Società anonime (allora parlava per il Piemonte) non sono costituite per aiutare le industrie, ma sono unicamente costituite per gli affari di borsa. E ciò è un grave errore, un grave danno per l'economia nazionale ».

Ricordo, a distanza di tempo, queste parole, per trarne la conseguenza seria e coscienziosa, che non è necessaria ed indispensabile, come egli crede, la riforma delle disposizioni del Codice di commercio, ma è necessario unicamente di rifare il costume commerciale nostro e del nostro credito: e questo non lo fa la legge.

E qui mi permetta il mio carissimo amico, il guardasigilli, al quale intendo rivolgere e tributare una parola di sincero elogio per l'opera sua spiegata in vantaggio del progresso delle nostre istituzioni giuridiche ed anche del miglioramento delle condizioni morali ed economiche della magistratura, di dire una parola franca su quella questione, che ha sollevato l'onorevole Murri; e la

dico per una ragione semplicissima; perchè ho avuto sempre l'abitudine di dire quello che sento, e intendo di essere coerente in ogni istante della mia vita, segua quello che deve seguire.

Non mi occupo della questione grossa della politica ecclesiastica in genere; non è il momento, nè l'ora di parlarne; ma l'onorevole Murri ha sollevato anche una questione speciale, a cui l'onorevole guardasigilli ha risposto.

Ma, francamente, non posso sottoscrivere alle sue parole.

L'onorevole Murri ricordò il *motu proprio* del Papa in ordine alle contestazioni civili e criminali, che possono sorgere, nel quale il Papa dispone che il cittadino, che vuol chiamare in giudizio l'ecclesiastico, deve ottenere il preventivo consenso del Vescovo, pena la scomunica.

Ora tutto questo non ha nulla a che fare col principio della più ampia libertà religiosa, che, del resto, io intendo in altro modo. Qui il *motu proprio* costituisce un attentato al diritto dello Stato, all'esercizio della giurisdizione legittima e della competenza del nostro magistrato e non è vero che la libertà non sia violata, perchè qui con la intimidazione si arriva alla violazione della libertà (*Approvazioni*).

MANGO. Allora dobbiamo buttarlo a mare.

MURATORI, *relatore*. Il Papa? Ma no, niente affatto. La Germania, carissimo amico, non l'ha buttato a mare. La Germania ha obbligato, protestando contro questo *motu proprio*, il Papa a ritirarlo; e il Papa ritirò il *motu proprio* in Germania, riconoscendo che era un attentato al diritto costituzionale dello Stato germanico e alla libertà dei cittadini.

Io non dico quello che dobbiamo fare, perchè non sono al Governo; io intendo però come cittadino e come deputato di protestare contro una disposizione, la quale non può rientrare nel concetto della libertà, come si vuole applicare alla politica ecclesiastica, ma contiene un grave attentato alle nostre istituzioni, alla libertà, che deve essere garantita per tutti i cittadini, e che lo Stato ha l'obbligo di garantire in modo assoluto. (*Bravo!*)

E vengo a dire due parole, perchè l'ora è tarda, sulla parte che riflette il Fondo per il culto e gli Economati.

Ho già esposto francamente, e come era mio dovere, lo stato vero della questione.

Il bilancio del Fondo per il culto è un vero disastro finanziario. Questa è la verità.

Non sono io il primo a dirla; forse io l'ho detta con maggiore franchezza. Ma, si ripete da tanti anni, il *deficit* cresce enormemente.

Le disposizioni dell'articolo 18 della legge sulle Guarentigie, che permettono il riordinamento della proprietà ecclesiastica, possono trovar oggi applicazione, quando non esiste più nulla?

Questa è la questione. Io la posi nella discussione del bilancio precedente e l'ho riprodotta oggi. E quando l'amico mio carissimo onorevole Macaggi mi rimproverava di aver sollevato il diritto di regalia del Sovrano in contraddizione con le disposizioni, alle quali io accennava, egli si ingannava.

Naturalmente io ho esaminato la questione di diritto in contraddizione con lo stato di fatto.

La questione di diritto nasceva dall'articolo 18 dello Statuto: il Sovrano ha il diritto assoluto, senza controllo, di regalia e sui benefici ecclesiastici; però questo diritto, che fu consacrato e ratificato con la celebre circolare piemontese del 1861 e che costituisce lo stato di diritto, ha di fronte uno stato di fatto diverso.

E quale è questo stato di fatto? Che, pur rimanendo fermo il diritto del Sovrano, a mano a mano però si è creduto necessario in linea di fatto di presentare i bilanci alla Camera, come controllo politico degli Economati, unicamente ed esclusivamente per fare conoscere come i vari agenti politici hanno esercitato la loro azione economica; ma rimane sempre integro il diritto del Sovrano.

Di qui la contraddizione apparente tra stato di diritto e stato di fatto, che è la conseguenza di questa condizione transitoria, in cui noi ci troviamo per lo svolgimento della politica ecclesiastica nei rapporti economici.

E questa contraddizione apparente dovrebbe cessare, io diceva nella mia relazione. Come? Quando? Con l'applicazione dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, che promette il riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Esiste questa proprietà? Si potrà fare questo riordinamento? È quello che vedranno nella successiva legislatura i miei colleghi e l'onorevole ministro guardasigilli. Per ora mi basta esaminare ed ho esaminato il concetto di diritto e di fatto. E m-

basta aggiungere questo: che il disastro del bilancio del Fondo per il culto è stato tale ed è tale che il Ministero ha creduto necessario di nominare una Commissione speciale per questo riordinamento. I lavori di questa Commissione si aspettano ancora e spero che non tarderanno a venire.

Io, in fondo, onorevoli colleghi, mi preoccupai e mi preoccupò, nella mia relazione, principalmente di un fatto, che ha la sua importanza gravissima, sia nei rapporti politici, sia nei rapporti economici, ed è quello delle congrue dei parroci, cui ha accennato l'onorevole Macaggi. Perchè, in questa condizione di cose, con le condizioni del bilancio del Fondo per il culto, non è impossibile che un giorno o l'altro si venga interamente a mancare al compito assunto dallo Stato di provvedere alle congrue dei parroci. E questa eventualità, che rifletterebbe il basso clero specialmente, si risolverebbe in un grave errore politico ed in un grave danno per le condizioni giuridiche dello Stato. Quindi ho dato l'allarme per questo ed ho accennato anche alla possibilità di modificare le leggi del 1892 e del 1899.

Ho previsto anche ed ho creduto di formulare, in aggiunta alle varie proposte, un'altra proposta che ho sottoposto e sottopongo alla sapienza dell'onorevole guardasigilli.

In seguito ai lavori di questa Commissione per il riordinamento della proprietà ecclesiastica, già creata, veda se è il caso, come ho già detto, di fondere il Fondo per il culto con gli Economati; se si debba venire ad un solo ente, che sia autonomo; ma che sparisca interamente questo dualismo fra la direzione del Fondo per il culto e gli Economati, che vagano anch'essi nelle incertezze e nel disordine e che meritano di essere riordinati, come l'onorevole ministro ha accennato.

Ed ho finito, onorevoli colleghi. Io domando venia alla Camera di averla annoiata ad ora così tarda; ma mi sono preoccupato unicamente degli interessi supremi della giustizia e degli interessi dell'Amministrazione dello Stato, che debbono essere da noi ora e sempre tutelati. (*Vive approvazioni — Moltissimi deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. L'onorevole Macaggi insiste nel suo ordine del giorno?

MACAGGI. Lo converto in raccomandazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, insiste nel suo ordine del giorno?...

CAVAGNARI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Dentice, mantiene il suo ordine del giorno?

DENTICE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sono così stati ritirati tutti gli ordini del giorno.

La discussione dei capitoli del bilancio è rimessa a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Camera, Giovannelli, Carcano, Falletti ed altri colleghi, che abbiano già pronte delle relazioni, a recarsi alla tribuna per presentarle.

CAMERA. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1911-12 (1107) ».

GIOVANELLI EDOARDO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1911-12 (1103) ».

CARCANO. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei reali decreti 13 ottobre, 24 dicembre 1911 e 15 febbraio 1912, per la riduzione temporanea della tassa straordinaria massima sulle eccedenze di circolazione dei biglietti degli Istituti di emissione (1025); e l'altra relazione sul disegno di legge: « Assegnazione di fondi straordinari per gli scavi di Ostia e per il restauro dei monumenti di Aosta, del Palazzo Ducale di Mantova e del Duomo di Como (1095) ».

ARLOTTA. A nome della Commissione, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Proroga al 31 dicembre 1913 del termine accordato dalla legge 18 luglio 1911, n. 766, alla presentazione al Parlamento della proposta di riordinamento della Cassa invalidi della marina mercantile (1067) ».

BERTOLINI. A nome della Commissione mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Riforma della

legge elettorale politica (907) (*Vive approvazioni — Bene!*) nonchè la relazione sulle disposizioni stralciate dal disegno di legge medesimo per la proroga delle elezioni amministrative ».

PRESIDENTE. La relazione sulla riforma elettorale politica è già stata stampata e distribuita agli onorevoli deputati; quindi fin da questa sera sono aperte le iscrizioni.

CALLAINI. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Sulla facoltà di concedere al Governo del Re di provvedere con decreto reale alla determinazione del numero degli insegnanti straordinari e ordinari delle scuole medie governative (1097) ».

FALLETTI. A nome della Giunta generale del bilancio, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Anticipazione da parte della Cassa depositi e prestiti di lire 400 mila alla Concessione italiana in Tientsin (1017) ».

POZZO. M'onoro di presentare alla Camera, a nome della Giunta generale del bilancio, la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 12 dicembre 1907, nn. 754 e 755, istitutive delle Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili (1020) ».

PRESIDENTE. Tutte queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Risultamento della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-08 (n.º 8 e 8-bis):

Presenti e votanti . . .	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli . . .	204
Voti contrari	25

(La Camera approva).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13 (979):

Presenti e votanti . . .	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli . . .	205
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 38,888.79, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (n. 987):

Presenti e votanti . . .	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli . . .	205
Voti contrari	24

(La Camera approva).

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 81 verificatesi sulla assegnazione del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11, concernenti spese facoltative (995):

Presenti e votanti . . .	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli . . .	207
Voti contrari	22

(La Camera approva).

Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, che proroga a tutto il 31 dicembre 1912 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia (1010):

Presenti e votanti	229
Maggioranza	115
Voti favorevoli	209
Voti contrari	20

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbate — Abbruzzese — Agnesi — Agnini — Aguglia — Albanese — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Are — Arlotta — Arrivabene — Artom — Astengo.

Balsano — Baslini — Battaglieri — Berenga — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bettoni — Bianchi Leonardo — Bianchi Vincenzo — Bianchini — Bignami — Bizzozero — Bocconi — Boitani — Bolognese — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Bonopera — Borsarelli — Boselli — Bouvier — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cabrini — Caccialanza — Caetani — Callissano — Callaini — Camera — Camerini — Campanozzi — Canepa — Canevari — Canavina — Cao-Pinna — Capaldo — Capece-Minutolo Alfredo — Capece-Minutolo Gerardo — Cappelli — Caputi — Carcano —

Caso — Casolini Antonio — Cassuto — Castellino — Castoldi — Cavagnari — Celesia — Celli — Cermenati — Chiesa Eugenio — Chimienti — Chimirri — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Ciccarone — Ciccotti — Cimati — Cimorelli — Cioocchi — Cipriani Gustavo — Ciruolo — Codacci-Pisanelli — Colonna Di Cesarò — Coris — Costa-Zenoglio — Credaro.

Da Como — Dagosto — D'Alì — Danieli — Dari — De Amicis — De Bellis — Del Balzo — Dell'Arenella — De Michele-Ferrantelli — De Nava Giuseppe — De Novellis — Dentice — De Seta — De Viti De Marco — Di Cambiano — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Marzo — Di Palma — Di Rovasenda — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Trabla.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Faustini — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferri — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Francica Nava — Frugoni — Fulei — Fusco Alfonso — Fusinato.

Galimberti — Galenga — Gallini Carlo — Gallo — Gargiulo — Giacobone — Giovannelli Alberto — Giovanelli Edoardo — Grippo — Grosso-Campana — Guicciardini.

Joele.

Lacava — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Longinotti — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Macaggi — Malcangi — Mancini Ettore — Manfredi Manfredo — Mango — Manna — Margaria — Maury — Mendaja — Messedaglia — Mezzanotte — Miari — Mirabelli — Modica — Molina — Montauti — Montesor — Morando — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Mosca Gaetano — Mosca Tommaso — Muratori — Murri.

Nava Ottorino.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsi.

Pacetti — Paduli — Pala — Pansini — Patrizi — Pavia — Pellegrino — Perron — Pietravalle — Pistoja — Podestà — Podrecca — Porzio.

Quaglino.

Rava — Bellini — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rienzi — Rizza — Romanin-Jacur — Romeo — Romussi — Rondani — Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rota Attilio — Rota Francesco — Roth — Rubini.

Sacchi — Salandra — Santoliquido — Scellino — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Silj — Simoncelli — Soldati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Stoppato.

Taverna — Tedesco — Teso — Testa-secca — Toscano — Trapanese.

Vaccaro — Valeri — Valvassori-Peroni — Venzi — Viazzi — Vicini.

Sono in congedo:

Abignente — Angiolini.
Baragiola — Berti.
Calleri — Carmine — Cascino — Chiaraviglio — Cornaggia — Corniani.

De Tilla — D'Oria.
Gallina Giacinto — Girardi — Guaracino.

Indri.
Leonardi — Lucchini.
Manfredi Giuseppe — Maraini — Marcello — Martini — Masi — Matera — Meda.

Negri de Salvi.
Paparo — Pellecchi — Pellerano — Pelleraccini — Pozzo Domenico.

Queirolo.
Rastelli — Rizzetti.
Salamone — Scalini — Sighieri.
Tamborino.
Visocchi.

Sono ammalati:

Avellone.
Berenini.
Calvi — Campi — Casalini Giulio — Cesaroni — Colajanni — Comandini.

Giuliani.
Leone — Longo.
Matteucci — Modestino.
Papadopoli — Pastore.
Ruspoli.

Assenti per ufficio pubblico:

Calisse.
Negrotto.
Pais-Serra.
Ravenna.
Sanjust.

Invito alla inaugurazione della Esposizione artistica internazionale di Venezia, e del nuovo campanile di S. Marco.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera la seguente lettera del Sindaco di Venezia:

« Illustre Presidente,

« Il giorno 23 d'aprile, Venezia apre la decima delle sue Esposizioni internazionali d'arte, alle quali suoi convenire il fiore della produzione d'ogni scuola e d'ogni paese.

« Il 25 successivo, consacrato alla sua festa secolare, essa inaugura il campanile

di San Marco, riedificato, per volontà di popolo e iniziativa di comune, « com'era e dov'era ».

« Così Venezia si riafferma memore dei suoi doveri verso il passato e consapevole del suo ufficio nel presente.

« Alle due solenni cerimonie noi preghiamo l'Assemblea nazionale, cui Vostra Eccellenza nobilmente presiede, di farsi rappresentare; e tanto più lieti ed orgogliosi saremo, se a capo della rappresentanza legislativa vorrà graziosamente porsi l'Eccellenza Vostra.

« Venezia confida che i poteri pubblici, onorandola col loro intervento, riconosceranno gli alti propositi di italianità artistica e civile che ispirano l'opera sua.

« Mi abbia, illustre Presidente, con animo devoto e grato,

« Il sindaco di Venezia
« Grimani ».

Propongo che la Camera si faccia rappresentare alla duplice cerimonia dai deputati di Venezia e della provincia. (*Approvazioni*).

« Anche la Presidenza sarà naturalmente rappresentata, secondo che lo permetteranno le condizioni parlamentari. Oggi siamo al 27 marzo, e le cerimonie annunziate dal sindaco di Venezia avranno luogo il 23 e il 25 di aprile; quindi la Camera non avendo ancora deliberato nulla circa le sue vacanze, mi pare che sia corretto e conveniente un qualche riserbo. (*Benissimo!*)

Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni.

BASLINI, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sui disordini già avvenuti e che ancora si minacciano nel comune di Vicovaro, e sui provvedimenti adottati dal Governo per prevenirli.

« Campanozzi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sulla necessità, che i recenti furti verificatisi con anormale frequenza in Pisa e specialmente quello ingente del Duomo, hanno rivelata, di aumentare il numero degli agenti di pubblica sicurezza della città di Pisa.

« Queirolo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se intenda di portare alla discussione il disegno di legge sulla difesa dei poveri.

« Valvassori-Peroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla deplorevole e dannosa lentezza nella esecuzione dei lavori di bonifica delle Paludi di Barletta.

« Bolognese ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere quando si provvederà alla tanto aspettata e tanto necessaria costruzione del sottopassaggio alla stazione di Rimini.

« Rava, Gattorno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici intorno alla diniegata istituzione d'un treno-merci, magari con servizio in giorni alterni, sulla ferrovia Campobasso-Isernia, ch'è il tronco più importante e più breve di allacciamento del Molise alla linea Napoli-Roma ed all'Abruzzo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pietravallo ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se sia vero essere in corso un progetto di costruzioni edilizie che deturperebbero la sontuosa villa Aldobrandini in Roma e se non creda siano applicabili alle ville monumentali le norme imposte dalla legge per la conservazione dei monumenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Molina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se, nella preparazione dei nuovi organici ferroviari, si pensi di tenere nel debito conto le domande degli applicati ammessi in servizio a seguito di concorsi nei quali fu titolo necessario la licenza liceale, o d'Istituto tecnico. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

« Pacetti ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Completamento di Commissione.

CORIS. Progo l'onorevole Presidente di voler completare la Commissione che esamina il disegno di legge « Sul contratto di lavoro e sulla definizione delle controversie nei servizi pubblici assunti da imprese private », poichè alcuni commissari sono passati al Governo ed uno è morto, il compianto Gallino.

Sicchè, venendo a mancare tre commissari, la Commissione, per proseguire i suoi lavori, dev'essere integrata con la nomina di altri membri.

Osservo che il disegno di legge è molto importante: è una legge d'indole sociale, e io, per mia parte, e ritengo pure gli altri componenti la Commissione, non intendo assumermi la responsabilità di un ritardo della sua approvazione.

PRESIDENTE. Ella propone che li nomini il Presidente?

CORIS. Sissignore; è di sua competenza.

PRESIDENTE. Non è veramente di mia competenza. Tuttavia provvederò, dacchè parmi che la Camera non abbia nulla in contrario. (*Benissimo!*)

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Per domani, dopo le interrogazioni, a richiesta dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, saranno iscritti nell'ordine del giorno i disegni di legge 1077 e 1082 che hanno soltanto carattere amministrativo. Poi si procederà alla votazione segreta su alcuni dei disegni votati oggi per alzata e seduta, e quindi seguito della discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Non essendovi osservazioni in contrario, rimane così stabilito.

Per domani alle 11 sono convocati gli Uffici II, VII e IX per esaurire il precedente ordine del giorno.

La seduta termina alle 19.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 14.

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 (1077).

3. Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1911-12 (1082).

4. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 (104).

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (1044).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 (1045).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (1075).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 (1076).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1911-12 (1078).

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 (1080).

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 (1081).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 28,746.37, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11; concernenti spese facoltative (996).

Approvazione di maggiori assegnazioni di lire 8,095.14 per provvedere a saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1910-11 (997).

Conversione in legge del regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1490, che proroga la

validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (1033).

Assegnazione sulla parte straordinaria del bilancio della guerra della somma di lire 156,000 per l'indennizzo dovuto al comune di Milazzo e spese relative (1047).

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12, in conseguenza della spesa per i servizi del contingente militare marittimo e delle regie navi distaccati in Estremo Oriente (1057).

Assegnazione straordinaria di lire 90,000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12 in conseguenza delle spese per la vigilanza sanitaria nei porti (1058).

Stanziamiento della somma di lire 10.000 nella parte straordinaria di ciascuno dei bilanci dal 1912-13 al 1914-15, per affitto di locali in servizio della regia Accademia di belle arti in Milano (1064).

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12 (1079).

Assegnazione straordinaria di lire 308,985.22, per i lavori di ricostruzione della Basilica di S. Paolo in Roma (1065).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1911-12. (1074).

5. Seguìto della discussione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13 (977).

6. Discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13 (978).

7. Seguìto della discussione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1912-13 (985).

Discussione dei disegni di legge:

8. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1912-13 (974).

9. Disposizioni per gli esami delle scuole elementari, popolari e medie (*Approvato dal Senato*) (922).

10. Ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione, e tasse sui contratti di Borsa (168).

11. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione giudiziaria dei mandamenti e dei circondari (138).

12. Indennità ai deputati e incompatibilità parlamentari (121, 122, 140).

13. Modificazioni alla legge elettorale politica ed alla legge comunale e provinciale (253).

14. Conversione in legge del regio decreto n. 106 del 31 gennaio 1909 che approva la convenzione per l'esercizio da parte dello Stato della ferrovia a vapore tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda (219).

15. Autorizzazione di spesa per l'attuazione della legge 14 luglio 1907, n. 503, che dichiara monumento nazionale i beni di Garibaldi in Caprera (428).

16. Pensione ed indennità agli operai della Zecca (472).

17. Proroga del periodo assegnato per il pagamento delle annualità dovute dai comuni delle provincie Venete e di Mantova, in rimborso delle somme pagate dallo Stato per spedalità di sudditi poveri italiani ricoverati negli ospedali Austro-Ungarici ai sensi della legge 2 gennaio 1897, n. 35 (186).

18. Istituzione della Banca centrale della cooperazione e del lavoro (347).

19. Ordinamento dell'albo giudiziario degli ingegneri, architetti ed agronomi (591).

20. Norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato (*Modificato dal Senato*) (53-B).

21. Aggregazione del comune di Santa Domenica Vittoria al mandamento di Francavilla Sicilia (483).

22. Conversione in legge del regio decreto 21 ottobre 1910, n. 735, riguardante la proroga della scadenza delle cambiali e degli assegni bancari pagabili nel comune di Napoli (605).

23. Disposizioni sul reato di diffamazione (85).

24. Conversione in legge del regio decreto n. 558 del 29 luglio 1909 riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni per i trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale (726).

25. Ordinamento del Consiglio coloniale (755).

26. Provvedimenti per l'istruzione forestale (652).

27. Tombola telegrafica a favore del Conservatorio dei poveri orfani, dell'Ospedale di Santa Chiara, della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio femminile e dell'Ospizio di mendicizia di Pisa (803).

28. Provvedimenti per le case popolari economiche e per agevolare la costruzione ed il trasferimento di proprietà d'altri edifici ad uso di abitazione (450).

29. Aumento del numero dei consiglieri di Stato (578).

30. Provvedimenti per la formazione e conservazione della piccola proprietà rustica e per il bene di famiglia (449).

31. Indicazioni stradali. (*D'iniziativa del Senato*) (741).

32. Conversione in legge del regio decreto 19 gennaio 1911, n. 54, emanato in virtù della facoltà concessa dall'articolo 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, prorogata con le leggi 26 dicembre 1909, n. 721, 13 luglio 1910, n. 455 e 30 dicembre 1910, n. 910 (792).

33. Sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie dell'ex-Stato pontificio, dell'Emilia e di Grosseto (252).

34. Lotteria a favore delle Congregazioni di carità di Caltagirone e Grammichele (787).

35. Tombola telegrafica a favore dell'Asilo di infanzia di Viterbo, dell'erigendo ricovero dei vecchi cronici in Orte, e degli ospedali di Orte, Vetralla, Soriano nel Cimino e Vignanello (827).

36. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Furci (Santa Teresa di Riva) e Francavilla di Sicilia (693).

37. Tombola a favore della Congregazione di carità, dell'ospedale civico e del ricovero di mendicizia d'Eboli (890).

38. Tombola telegrafica a favore degli ospedali di Ragusa, Ragusa Inferiore, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Buccheri, e degli asili infantili e di mendicizia di detti comuni (789).

39. Concorso dello Stato nelle spese per un monumento che ricordi in Melito Porto Salvo lo sbarco di Garibaldi (942).

40. Disposizioni sulle sovrimposte comunali e provinciali alle contribuzioni dirette fondiari e sulle spese facoltative (932).

41. Riunione delle tombole e lotterie nazionali (927).

42. Giudizio contenzioso sui conti degli Enti locali (904).

43. Per la difesa del paesaggio (496).

44. Modificazioni alle leggi sui limiti di età degli ufficiali generali (301).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

45. Modificazione all'articolo 88 della legge elettorale politica (387).

46. Relazione della Giunta delle elezioni sull'accertamento dei deputati impiegati (Doc. VIII-*bis*).

47. Sospensione delle autorizzazioni di tombole e lotterie nazionali (*Approvato dal Senato*) (684).

48. Modificazione dell'articolo 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento del servizio delle strade ferrate non concesse all'industria privata (709).

Discussione dei disegni di legge:

49. Aggregazione del comune di San Pietro in Guarano al mandamento di Cosenza (895).

50. Pensioni privilegiate di guerra ai militari di truppa del Regio esercito e della regia marina ed alle loro famiglie (1041).

51. Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito (1046).

52. Applicazione delle disposizioni in materia di aumenti sessennali sugli stipendi a carico dello Stato (965).

53. Provvedimenti per il trattamento di pensione degli operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra (1037).

54. Approvazione del piano di ampliamento della città di Cosenza (901).

55. Rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1907-908 (8-*ter*).

56. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1908-909 (281, 281-*bis*).

57. Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1909-10 (609).

58. Tombola a favore degli ospedali ed asili infantili di Sansevero, Torremaggiore, Serracapriola e Casalnuovo Monterotano; e dei ricoveri-ospedali di Castelnuovo della Daunia, Pietra Montecorvino, Casalvecchio di Puglia, San Paolo Civitate e Chienti (1060).

59. Tombola a favore degli ospedali esistenti nei mandamenti di Cassino, Atina, Cervaro e nel comune di Casalvieri (1061).

60. Tombola a favore degli ospedali di Ca-

stellaneta, Martina Franca, Ginosa, Motola e Laterza (1062).

61. Domanda a procedere contro il deputato Baragiola per contravvenzione al regolamento d'igiene del comune di Carate Srianza ed alla legge sanitaria (1040).

62. Istituzione di una cattedra di storia romana, presso la regia Università di Roma (499).

63. Provvedimenti a tutela e ad incremento della produzione zootecnica nazionale (706).

64. Riforma della legge elettorale politica (907).

65. Proroga delle elezioni amministrative (907-A-bis).

66. Conversione in legge del regio decreto 12 settembre 1911, n. 1125, che proroga il termine per la revisione straordinaria delle liste elettorali comunali per i comuni delle provincie di Messina e Reggio Calabria colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 (1034).

67. Tombola telegrafica a beneficio dell'ospedale civile di Andria (1069).

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1912 — Tip. della Camera dei Deputati.